



**Linee guida  
dell'Associazione Bancaria Italiana  
per l'adozione di modelli organizzativi  
sulla responsabilità amministrativa  
delle banche**

**(d.lgs. n. 231/2001)**

## INDICE

### Capitolo I IL D.LGS. n. 231/2001

<b>§ 1. Principi della disciplina</b>	5
<b>§ 2. Il sistema del d.lgs. n. 231/2001</b>	5
2.1. I destinatari della normativa	5
2.2. La natura della responsabilità	6
2.3. I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti	7
2.4. I reati	8
2.5. Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità	9
<b>§ 3. I riflessi del d.lgs. n. 231/2001 sul sistema bancario</b>	10

### CAPITOLO II LE BANCHE ED IL D.LGS. N. 231/2001

<b>§ 1. I modelli organizzativi</b>	12
1.1. Modello organizzativo o modelli organizzativi?	12
1.2. L'adozione dei modelli organizzativi	12
1.3. Quando adottare i modelli organizzativi	13
1.4. Chi può adottare i modelli organizzativi	13
<b>§ 2. L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo</b>	14
2.1. Il disposto normativo	14
2.2. L'organismo come "funzione"	15
<b>§ 3. Il contenuto del modello organizzativo</b>	16
3.1. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati	16
3.1.a. La realtà bancaria	16
3.2. Previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente	17
3.2.a. Reati peculiari	18
▪ A. <i>La gestione dei finanziamenti pubblici</i>	18
<i>Modalità di gestione del rischio</i>	18
▪ B. <i>Le falsità</i>	19
<i>Modalità di gestione del rischio</i>	20
3.2.b. Reati generali	20
<i>Modalità di gestione del rischio</i>	21

3.3. La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli	22
3.4. Il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello	22
<b>§ 4. La “esternalizzazione” dei modelli organizzativi</b>	23
4.1. Pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi	23
4.2. Formazione del personale	23
<b>§ 5. Il sistema disciplinare</b>	23
5.1. I destinatari del sistema disciplinare	23
5.2. Rapporti con il sistema penale	24
5.3. Inadempimento e soggetti in posizione apicale	24
5.4. Il sistema disciplinare ed i soggetti sottoposti all'altrui direzione: i lavoratori subordinati	25
5.5. L'applicazione del sistema disciplinare (procedure e pubblicità)	26
<b>§ 6. Il modello nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo</b>	26
6.1. I lavoratori parasubordinati	26
6.2. Il sistema disciplinare ed i lavoratori parasubordinati	27
6.3. I lavoratori autonomi	28
<b>§ 7. I modelli organizzativi nell'ambito del gruppo bancario</b>	28

#### ALLEGATI

<b>Allegato 1:</b> Il d.lgs. n. 231/2001	29
<b>Allegato 2:</b> Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001	52
<b>Allegato 3:</b> I reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 <i>bis</i> nella prassi bancaria	117

*Con l'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.*

*Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.*

*Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

*Tali modelli, come si legge nel decreto, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.*

*L'ABI, alla luce di tale disposizione, ha predisposto un documento, espressamente riferito al settore bancario.*

*Il documento è diviso in due parti: la prima, nella quale si è proceduto a dare un sintetico quadro del sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001; la seconda, nella quale sono proposte delle linee guida dalle quali le singole banche potranno trarre spunto per la predisposizione dei propri modelli organizzativi.*

# CAPITOLO I

## IL D.LGS. N. 231/2001

### 1. Principi della disciplina

Il d.lgs. n. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”<sup>1</sup>, recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che spingono verso una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica. In particolare, il Consiglio d’Europa ha da tempo segnalato l’esigenza di creare un apparato sanzionatorio concretamente idoneo a tutelare gli interessi (prevalentemente economici) della nascente Unione europea, che avesse come necessario referente anche le persone giuridiche.

Il legislatore italiano, aderendo all’orientamento che reclama l’affermazione di forme di responsabilizzazione delle persone giuridiche, ha elaborato ed approvato il decreto legislativo in esame, le cui disposizioni hanno una rilevante portata innovatrice.

### 2. Il sistema del d.lgs. n. 231/2001

#### 2.1. I destinatari della normativa

Il decreto legislativo premette (art. 1) che le disposizioni in esso contenute si applicano “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre non si applicano “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Quanto all’ambito privatistico, la disciplina si rivolge, oltre che alle società e, quindi, alle banche, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Con riferimento agli enti pubblici, essa ricomprende i soli enti pubblici economici, sulla base

---

<sup>1</sup> Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2001, in attuazione della delega conferita dal Parlamento dall’art. 11 della legge n. 300 del 2000, recante la “ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997”, cui si aggiunge la “delega al governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”.

della convinzione - espressa nella Relazione ministeriale - che “il legislatore delegante avesse di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto”<sup>2</sup>.

Sempre in relazione all’individuazione dei destinatari della normativa, si evidenzia che, per quanto concerne la disciplina dei reati commessi all’estero, l’art. 4 del decreto stabilisce che “nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro di Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente”. E’ evidente che il tema, considerata la diffusione, anche nel nostro paese, di istituti bancari aventi filiali all’estero, assume grande rilievo: una particolare attenzione dovrà dunque essere dedicata alla adozione di modelli plasmati con riferimento alle peculiari caratteristiche della diversa realtà economica e sociale in cui le sedi estere si trovano ad operare.

## 2.2. La natura della responsabilità

Il decreto in esame prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina ‘amministrativa’, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale.

Come si legge infatti nella Relazione ministeriale, “tale responsabilità [quella amministrativa], poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo (...) con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità molto vicina a quella penale è non soltanto la circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, quanto che essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie ed interdittive dallo stesso decreto previste – sono: a) che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del decreto (cfr. artt. 24, 25 e 25 *bis*); b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente<sup>3</sup>; c) che il

---

<sup>2</sup> In realtà, l’art. 11, comma 2, della legge delega, in termini abbastanza equivoci, imponeva di escludere dal novero dei soggetti passivi “lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”.

<sup>3</sup> Sulla differenza tra “interesse” e “vantaggio” la Relazione ministeriale attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo. Sempre la Relazione suggerisce che l’indagine sulla sussistenza dell’interesse sia esperita *ex ante*, ossia con un giudizio prognostico sul proposito

reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”<sup>4</sup>.

Da ciò deriva che non è prefigurabile una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna ‘colpa organizzativa’.

### 2.3. I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L’art. 5 del decreto stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Circa i soggetti cui il decreto fa riferimento, vengono innanzitutto in considerazione coloro che svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell’ente o di sue articolazioni: il legislatore ha dunque scelto di individuare tale categoria attraverso un criterio oggettivo-funzionale, facendo cioè riferimento alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

Di particolare interesse appare l’equiparazione - ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente - delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre più diffusa nella nostra realtà economica, soprattutto nell’ambito delle imprese di dimensioni medio grandi<sup>5</sup>.

La lettera b) dell’art. 5 fa poi riferimento alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che “la scelta di limitare la responsabilità della *societas* al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale”. Da un lato, infatti, sarebbe assurdo escludere la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da un dipendente; inoltre, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una frammentazione delle decisioni ed operazioni, di talché l’importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività dell’ente acquista sempre maggior rilievo.

---

criminosa dell’agente, mentre quella sul vantaggio deve essere necessariamente *ex post*, dovendo il giudice valutare solo il risultato della condotta criminosa.

<sup>4</sup> Per colpa organizzativa il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all’ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

<sup>5</sup> La necessità di riconoscere autonomi spazi di responsabilità, anche penali, a tali soggetti è emersa innanzitutto nella pratica giurisprudenziale, attraverso il meccanismo delle delega di funzioni; successivamente, il legislatore ha espressamente recepito tale realtà configurando a carico di questi soggetti autonomi profili di responsabilità: il riferimento è, ovviamente, alla legge in materia di sicurezza dei lavoratori n. 626 del 1994.

## 2.4. I reati<sup>6</sup>

L'art. 24 del decreto fa riferimento alle ipotesi di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: si tratta, all'evidenza, per lo più di reati che, in quanto relativi a condotte nella loro fisiologia strettamente connessi all'esercizio dell'attività bancaria, presentano un fattore di rischio particolarmente elevato ed impongono dunque specifica cura nella predisposizione di modelli e procedure comportamentali<sup>7</sup>.

L'art. 25, prevedendo invece i reati di concussione e corruzione, si riferisce a condotte che, anche in considerazione della natura prevalentemente privatistica dell'attività bancaria, non presentano connessioni (e dunque profili di rischio) diverse rispetto a quelle che contraddistinguono l'attività di altri operatori economici che abbiano a vario titolo contatti con la pubblica amministrazione. Analoghe considerazioni valgono per il reato, previsto dall'art. 24 del decreto, di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, nonché per quello di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'art. 25 *bis* disciplina le ipotesi in cui l'ente può essere responsabile per i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, che si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

In particolare, le norme penali richiamate dall'art. 25 *bis* fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto: monete<sup>8</sup> (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.); valori di bollo (artt. 459, 464 c.p.); carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (artt. 460, 461 c.p.).

---

<sup>6</sup> Per una analisi delle singole fattispecie di reato cui il decreto legislativo si riferisce, con particolare riguardo alla attività bancaria, si veda l'allegato 3.

<sup>7</sup> Si segnala per completezza che il novero dei reati oggi contemplati dal decreto è passibile, a breve, di una ulteriore integrazione: ci si riferisce alla prevista modifica della disciplina degli illeciti penali riguardanti le società commerciali, per la quale è stata conferita delega al Governo dall'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Il Consiglio dei Ministri ha già approvato, nella seduta del 11 gennaio 2002, uno schema di decreto legislativo - attualmente all'esame delle Camere - il quale prevede, all'art. 3, la responsabilità amministrativa delle società per i (novellati) reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo che abbia determinato un danno per i soci (art. 2625, comma 2, c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle società pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

<sup>8</sup> Oggetto materiale del reato è, quindi, la *moneta*, sia estera che nazionale, avente corso legale nello Stato o all'estero e che dunque assolva alla funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. L'art. 458 c.p. - che non è richiamato nel decreto in esame, ma che ha certamente efficacia generale - equipara, agli effetti della legge penale, le carte di pubblico credito alle monete: ai sensi del comma 2 della citata norma, per carte di pubblico credito si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse dai istituti a ciò autorizzati.



## 2.5. Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità

Dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo, che disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali l'ente non risponde del reato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6, infatti, prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione di un modello (o di più modelli) costituisce, quindi, una opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della sua responsabilità<sup>9</sup>.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto "possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

Si osserva peraltro che, in sede di procedimento penale, il giudice sarà comunque libero di valutare la effettiva idoneità del modello organizzativo adottato dall'ente a prevenire i reati.

---

<sup>9</sup> E' importante sottolineare che la legge, non obbligando gli enti all'adozione del modello organizzativo, non prevede alcuna sanzione per la mancata predisposizione del medesimo; tuttavia la mancata sua adozione in caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, espone inevitabilmente l'ente ad un giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti, con conseguente verosimile affermazione di responsabilità.

### 3. I riflessi del d.lgs. n. 231/2001 sul sistema bancario

Per le banche l'Autorità di vigilanza ha creato un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Infatti, accanto ai sindaci (orientati sempre più verso un controllo di merito piuttosto che meramente contabile) ed alle società di revisione (che per le banche quotate rivestono un ruolo particolarmente significativo), specifico rilievo assume la funzione di *internal auditing*, disegnata seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza (titolo IV, capitolo 11). Il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di *standard* organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il d.lgs. n. 231/2001 intende affermare nell'ordinamento.

All'interno di ogni banca è pertanto operativo un insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative che devono mirare ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite; l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, le banche devono assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze; essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo; consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio. Ogni banca effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento della banca in operazioni di riciclaggio di denaro sporco; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l'attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Una simile rete di controlli e verifiche, insieme alla procedimentalizzazione delle attività e dei processi decisionali, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 231/2001. Ciò non esclude che le banche procedano a verificare la "tenuta" del sistema esistente alla luce di quanto prescritto dal decreto legislativo e, ove necessario, ad integrarlo. Si noti peraltro che eventuali interventi sulla struttura organizzativa esistente costituiscono l'esito di una valutazione discrezionale della singola banca, volta ad accertare appunto la corrispondenza dei presidi già adottati alle finalità previste dal citato decreto, valutazione che non può non tenere conto delle conseguenze che la mancata redazione dei modelli può produrre in termini di tutela dell'ente coinvolto in un procedimento a suo carico.

Le Linee guida proposte nel cap. II del presente documento rappresentano la base per una riflessione sui sistemi esistenti ed uno spunto per eventuali adattamenti degli stessi alle finalità precipue di cui al d.lgs. n. 231/2001.

## CAPITOLO II LE BANCHE ED IL D.LGS. N. 231/2001

### 1. I modelli organizzativi

#### 1.1. Modello organizzativo o modelli organizzativi?

L'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto parla di “modelli di organizzazione e gestione”<sup>10</sup>, rendendo così evidente che questi possono essere diversi a seconda dell'attività ovvero dei settori di attività svolti dall'ente. Esso inoltre prevede che detti modelli devono essere idonei “a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, onde la funzionalità specifica del modello consiste nella sua capacità, da valutarsi *ex ante*, a prevenire i reati considerati.

Se, quindi, per modello si intende l'insieme delle regole interne di cui l'ente può dotarsi in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi, al fine di adempiere alla *ratio* delle citate norme, l'ente dovrà prevedere tanti insiemi di regole quante sono le macro attività che esso svolge e nelle quali è possibile prefigurare un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto legislativo.

Si rileva inoltre che il decreto disciplina diversamente le ipotesi di reati commessi dai soggetti che ricoprono posizioni apicali da quelli commessi dai sottoposti.

Tuttavia, la natura dei reati considerati non sembra consentire una netta distinzione tra ipotesi delittuose la cui commissione sia più facilmente ipotizzabile nell'ambito della attività dei soggetti apicali ovvero di sottoposti. Appare maggiormente utile, ai fini della costruzione di un modello o di più modelli che, ove la banca proceda ad individuare regole e procedimenti, lo faccia in relazione alle attività svolte e non alla tipologia dei soggetti coinvolti.

#### 1.2. L'adozione dei modelli organizzativi

L'adozione di un modello è una facoltà della banca e, come tale, può essere adempiuta secondo modalità che variano da banca a banca, a seconda delle sue dimensioni, dell'attività svolta e della connessa valutazione dei costi/benefici; spetta a ciascuna banca, nell'esercizio della sua libertà organizzativa interna, valutare le modalità tecniche con cui procedere all'adozione di un modello organizzativo: a ciò consegue che le indicazioni proposte costituiscono meri suggerimenti cui la banca è libera di ispirarsi nella elaborazione dei propri modelli.

---

<sup>10</sup> L'art. 6, si ricorda, si riferisce a modelli di *organizzazione e gestione*: ciò significa che il legislatore ha inteso sottolineare il carattere dinamico del modello organizzativo; mentre infatti l'organizzazione è fondamentalmente legata al “come” dello svolgimento dell'attività sotto il profilo dei soggetti, delle modalità, della documentazione e della relativa controllabilità di tali ‘fattori’, la gestione attiene alla fase attuativa e quindi dinamica delle attività.

### 1.3. Quando adottare i modelli organizzativi

Al fine di giovare del beneficio rappresentato dall'esonero dalla responsabilità, l'ente, in sede di procedimento penale, deve provare di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6, comma 1, lett. a).

Ferma restando, quindi, l'opportunità di una adozione tempestiva del modello da parte delle banche, si segnala come il decreto attribuisca rilievo anche ad un'adozione "tardiva" che avvenga cioè dopo la commissione del reato che comporta la loro responsabilità<sup>11</sup>.

Innanzitutto, l'ente che si impegni all'adozione del modello (nonché al risarcimento dei danni prodotti e alla restituzione del profitto) può ottenere la sospensione della misura cautelare eventualmente disposta per la presenza di gravi indizi di responsabilità e del rischio di reiterazione dei reati (art. 49, comma 1). La misura dovrà essere revocata nell'ipotesi in cui l'ente dia concreta attuazione agli impegni assunti (art. 49, comma 4, e art. 50).

Inoltre, l'adozione del modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento comporta che:

- a) non potranno essere applicate all'ente sanzioni interdittive, a condizione che l'ente abbia risarcito il danno e restituito il profitto derivante dal reato (art. 17, comma 1, lett. b). Ulteriore vantaggio, in questo caso, è costituito dalla inapplicabilità della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18);
- b) le sanzioni pecuniarie saranno applicate in misura ridotta (art. 12, commi 2, lett. b, e 3).

Infine, l'adozione del modello dopo la condanna, e, più precisamente, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può indurre il giudice, che accerti l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 17 (adozione del modello, risarcimento del danno, restituzione del profitto), a convertire la sanzione amministrativa interdittiva irrogata in sanzione pecuniaria.

### 1.4. Chi può adottare i modelli organizzativi

L'art. 6, comma 1, lett. a, riferisce che è "l'organo dirigente" ad adottare ed efficacemente attuare il modello di organizzazione e gestione.

Il dettato della norma, necessariamente generico attesa la assoluta diversità dei soggetti cui il decreto si riferisce, consente di ritenere che, per le banche, l'"organo dirigente" sia il consiglio di amministrazione.

E' opportuno che lo stesso consiglio di amministrazione, nel caso non ritenga di dotare la banca di un modello organizzativo e di gestione, ne dia adeguata motivazione – ad esempio

---

<sup>11</sup> Si rileva peraltro come i modelli organizzativi vadano aggiornati nell'ipotesi di integrazione del catalogo dei reati cui il legislatore ricollegherà una responsabilità amministrativa degli enti, nonché rivisitati a seguito di eventuali elusioni delle regole ivi previste, tale da palesare la loro inefficienza preventiva.

nella relazione al bilancio - così da rendere la propria decisione il più possibile sorretta da argomenti che attestino la diligente valutazione e la ragionevolezza delle scelte compiute, anche al fine di fugare rischi di contestazione da parte dei soci o del collegio sindacale.

Avendo particolare riguardo alle banche quotate, si ritiene che la scelta di adottare o non adottare i modelli organizzativi non sia da considerarsi come informazione “rilevante” ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico della finanza: ne consegue l’insussistenza di obblighi di comunicazione al mercato ed alla Consob.

## **2. L’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo**

### **2.1. Il disposto normativo**

L’art. 6, comma 1, dispone che l’ente non risponde se prova: che l’organo dirigente ha adottato ed attuato un modello di organizzazione idoneo (su cui si è detto); che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di detto modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La diversificazione dei soggetti cui la normativa in questione si riferisce e la genericità del concetto di “organismo dell’ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi; anche nel settore bancario, del resto, coesistono realtà societarie con caratteristiche dimensionali e strutturali assolutamente non omogenee, fatto questo che comporta la necessaria differenziazione anche delle risposte che le singole banche daranno ai principi enunciati del decreto legislativo.

In via generale non sembra aderente allo spirito della legge individuare detto organismo nel collegio sindacale, le cui funzioni sono stabilite dalla legge e che non è fornito, in materia, di quei poteri autonomi di iniziativa e di controllo, cui il decreto fa espresso riferimento.

La circostanza, poi, che la norma in questione prefiguri “dell’ente” l’organismo in questione, fa ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto *esterno* all’ente medesimo (ad esempio, la società di revisione ovvero un *team* di consulenti)<sup>12</sup>.

L’autonomia di cui detto organismo deve essere fornito, infine, sembra escludere l’utilizzabilità di strutture interne che non siano dotate di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come gli uffici legali, le c.d. segreterie generali, ecc..

---

<sup>12</sup> Ciò non esclude che detto organismo possa (e debba, ove necessario) servirsi, nell’esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla banca, come ad esempio la società di revisione (al fine, ad esempio, di acquisire informazioni), ovvero, nel caso di banche di ridotte dimensioni, delle entità cui l’attività di controllo è esternalizzata.

## 2.2. L'organismo come "funzione"

La circostanza che detto organismo debba vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello suggerisce di ipotizzare detto organismo come una "funzione", espressamente istituita e disciplinata da parte del consiglio di amministrazione<sup>13</sup>.

Ciò non esclude peraltro che la banca, tenuto conto della propria realtà aziendale, decida di attribuire tale funzione ad un organismo già esistente che, eventualmente integrato nella composizione e/o nei poteri, risulti adeguato ai compiti che il legislatore gli attribuisce; in tal caso sarebbe comunque opportuna una espressa previsione (delibera del consiglio di amministrazione) che motivi la scelta effettuata e provveda alle predette integrazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La composizione dei soggetti che svolgono la funzione in parola può essere variabile in ragione delle diverse attività da controllare.

Per l'efficienza del controllo sull'alta direzione e sull'amministrazione, è consigliabile che a detta funzione partecipi, anche al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo, un consigliere di amministrazione, possibilmente "indipendente". Ferma restando la realizzazione delle finalità e delle funzioni assegnate dal decreto all'organismo in parola, di quest'ultimo possono essere componenti anche esperti nominati *ad hoc*, in grado di garantire l'apporto di professionalità adeguato al delicato compito da svolgere.

Per quanto riguarda i "requisiti" dei soggetti coinvolti, è importante che essi, per la professionalità dimostrata e per le capacità personali loro riconosciute, siano credibili anche verso l'esterno.

A tale funzione deve essere assegnato un *budget* congruo ai compiti da svolgere; devono essere attribuiti poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo della banca; può esserle affidato il compito di avviare procedimenti disciplinari e di proporre le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel modello organizzativo e gestionale<sup>14</sup>.

Quanto all'organizzazione interna ed alle modalità di svolgimento delle funzioni attribuitegli, l'organismo di controllo è libero di regolare la propria attività, come qualunque soggetto collegiale.

---

<sup>13</sup> L'art. 6 non dispone circa l'eventuale responsabilità penale dei componenti l'organismo di controllo. Il codice penale prevede una forma di estensione della responsabilità a titolo omissivo per chi, in presenza di un obbligo giuridico, non si sia attivato per impedire il verificarsi dell'evento lesivo (art. 40 cpv. c.p.). Al riguardo, pur dovendosi ritenere che l'organismo abbia compiti limitati a garantire il funzionamento del modello, con esclusione di qualsiasi obbligo di impedimento dei reati che esso mira a prevenire, è opportuno richiamare l'attenzione sui rischi connessi ai casi di dolosa inerzia rispetto a fatti delittuosi derivanti dall'inosservanza del modello di cui l'organismo sia consapevole.

<sup>14</sup> Per indicazioni in merito alla istituzione di un sistema disciplinare, cfr. cap. II, § 5.

In proposito si rileva che alla natura collegiale può essere preferito un organo monocratico, seppure con le medesime caratteristiche di indipendenza, di autonomia di iniziativa e di controllo di cui si è detto<sup>15</sup>.

### **3. Il contenuto del modello organizzativo**

#### **3.1. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati**

All'art. 6, comma 2, il legislatore indica una serie di “esigenze” cui il modello deve rispondere, la prima delle quali è che esso sia in grado di “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.

Ciò significa che ciascuna banca, anche in relazione all'estensione dei poteri delegati, deve provvedere ad una *mappatura delle attività o funzioni aziendali* nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti.

Al riguardo si rileva come l'impresa bancaria, in ordine a tale attività di mappatura, possa utilizzare l'esperienza maturata con riferimento al controllo ed alla prevenzione dei rischi, sia in relazione alle specifiche attività che ai ‘soggetti’ che le svolgono: si pensi, ad esempio, ai controlli sulle succursali estere<sup>16</sup>.

##### **3.1.a. La realtà bancaria**

Ciò premesso, nella logica di individuare appositi presidi preventivi a seconda delle macro categorie di attività bancaria e dei connessi rischi di commissione dei reati di cui al decreto, si evidenzia quanto segue.

Rilevano innanzitutto i reati (definibili *peculiari*) che possono presentare – nell'ambito bancario – rischi di verifica in ragione di specifiche attività della banca: in relazione ad essi si rende necessaria la verifica dei sistemi di controllo relativi alle specifiche aree di rischio al fine del loro adeguamento alle prescrizioni del decreto.

Esigenze di prevenzione diverse si pongono invece in relazione a quella tipologia di reati (definibili *generali*) non connessi, se non in virtù di un rapporto ‘occasionale’, allo svolgimento dell'impresa bancaria e quindi non riconducibili a specifiche aree di attività: in

---

<sup>15</sup> Si segnala che lo stesso decreto prevede, all'art. 6, comma 4, che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di controllo possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

<sup>16</sup> Le Istruzioni della Banca d'Italia già impongono una rigorosa regolamentazione delle deleghe, dalla quale deriva che i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro ed appropriato, con costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati: in materia di erogazione del credito, ad esempio, le deleghe devono risultare da una delibera del consiglio di amministrazione e la griglia ed i limiti di eventuali deleghe a cascata devono essere costantemente documentati, così che il soggetto delegante possa periodicamente essere informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di effettuare le opportune verifiche.



relazione a tali ipotesi si ritengono sufficienti modelli organizzativi generali, che richiamano i principi di correttezza e probità nei comportamenti degli operatori bancari.

In particolare, i settori dell'attività bancaria in cui più elevato e diffuso può essere il rischio di commissione dei reati *peculiari* riguardano:

- ✓ la gestione di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione (ad esempio, riscossione tributi);
- ✓ l'attività, prevalentemente "di sportello", connessa alla messa in circolazione di valori.

Del tutto slegati rispetto all'esercizio dell'attività bancaria appaiono, invece, i rischi connessi all'esistenza di rapporti di qualsiasi natura (contratti, forniture ecc.) tra l'istituto bancario (rappresentato sia dai suoi vertici che dai suoi dipendenti) e la pubblica amministrazione.

In termini generali e con riferimento alla prima tipologia di reati *peculiari*, si osserva come un particolare richiamo debba essere contenuto nel modello con riferimento a quelle attività in cui l'operatore bancario si trovi ad operare quale incaricato di un pubblico servizio.

E' opportuno dunque che il modello, attraverso una elencazione specifica dei settori interessati, individui le operazioni attuate in esecuzione di una concessione amministrativa che, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi, assumono rilievo pubblicistico.

Benché infatti la natura privatistica dell'attività bancaria sia ormai un dato acquisito al nostro ordinamento, vi sono delle attività che esulano dalla gestione ordinaria del credito e che, in quanto svolte in regime di concessione, possono presentare connotazioni pubblicistiche.

Tali sono, in particolare, secondo l'elaborazione giurisprudenziale:

- ✓ le operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di *titoli del debito pubblico*;
- ✓ le operazioni svolte in campo *monetario, valutario, fiscale e finanziario*, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate;
- ✓ le operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "*crediti di scopo legale*" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "*crediti speciali o agevolati*" che, per loro natura, gravano in varia misura sulla finanza pubblica.

### 3.2. Previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

Secondo tali previsioni, evidentemente collegate, l'ente deve prevedere, ovvero migliorare ove esistenti, meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da rendere inattuabili gestioni improprie di risorse finanziarie dell'ente.

Seguendo l'ordine logico di associare l'attività specifica ed il relativo rischio al fine di individuare eventuali regole dirette alla formazione ed all'attuazione delle decisioni (*modalità di gestione del rischio*), si propongono di seguito talune osservazioni riferite alle descritte categorie di reati *peculiari* e di reati *generali*.

### 3.2.a. Reati peculiari

#### A. *La gestione dei finanziamenti pubblici*

Tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della banca, sono tenuti, senza alcuna distinzione o eccezione, alla rigorosa osservanza delle procedure previste in tema di gestione o trattamento, a qualsiasi titolo, anche per conto di terzi, di finanziamenti, comunque denominati, connotati da finalità pubblica, nel rispetto della normativa vigente, delle regole imposte dalle Autorità competenti e dalle norme interne.

Il decreto prevede un'eventuale responsabilità dell'ente per i reati, commessi nel suo interesse, di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche; in particolare, si tutela la fase dell'istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l'esibizione di documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute (art. 316 *ter* c.p.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640 *bis* c.p.); nonché la fase successiva all'erogazione, punendo gli abusi consistenti nell'impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316 *bis* c.p.).

Sempre al fine di individuare le possibili aree di rischio, si ricorda che la nozione di *finanziamento pubblico* ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato. Indipendentemente, dunque, dalla denominazione assunta dalle singole erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti ecc.), queste dovranno possedere due caratteristiche: l'aver per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, altro ente pubblico o Comunità europee) e l'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Modalità di gestione del rischio - E' importante prescrivere che tutte le fasi della procedura di richiesta e/o erogazione del contributo, siano documentate e verificabili, in modo da poter sempre ricostruire *ex post* le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuare i soggetti coinvolti.

L'operazione dovrà essere suddivisa in fasi: iniziativa-proposta; istruttoria su punti rilevanti, formazione del contenuto dell'operazione e dei suoi termini essenziali; motivata decisione; esecuzione. Le ultime due fasi dovranno essere precedute da un'attività di verifica – anch'essa documentata – della correttezza formale e sostanziale delle operazioni compiute.

E' opportuno che fasi omogenee di un processo operativo siano affidate ad un unico soggetto, evitando che la frammentazione dei compiti denoti l'esistenza di un modello in grado di produrre deresponsabilizzazione del singolo e di impedire l'individuazione delle specifiche competenze.

E' altrettanto opportuno che nessuno dei soggetti coinvolti nella procedura di erogazione goda di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse dell'operazione oltre che degli organi preposti al controllo.

Per evitare rischi di questo tipo è necessario che i poteri e le responsabilità di ciascuno siano chiaramente definiti in procedure il cui contenuto dovrà essere pubblicizzato all'interno dell'organizzazione.

Quanto ai soggetti coinvolti nell'operazione, quelli posti in posizione apicale sono tenuti alla gestione corretta ed oculata dei finanziamenti pubblici erogati in favore della banca affinché siano utilizzati dai beneficiari per lo svolgimento di attività o la realizzazione di iniziative di rilievo pubblicistico. Analoga correttezza è richiesta nella fase propedeutica alla concessione del finanziamento, nel fornire all'amministrazione competente informazioni complete e veritiere, nel rispetto delle regole poste a presidio della correttezza della procedura di erogazione.

Analogamente, i dipendenti devono rispettare le regole interne e generali in tema di gestione del finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai rapporti con la clientela, nel caso in cui il contributo sia erogato, tramite la banca, a favore di terzi.

## B. *Le falsità*

Tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della banca, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare, banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi), ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne, con onestà, integrità correttezza e buona fede.

Il decreto legislativo prevede la possibilità di individuare una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui siano realizzati nel suo interesse i reati previsti dagli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461 e 464 c.p. posti a tutela della *fede pubblica*, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Assumono, in particolare, rilievo penale le condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali, ad esempio, la contraffazione o l'alterazione di monete, o l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi.

Profili di rischio connessi all'attività bancaria possono presentarsi in relazione alla ipotesi di messa in circolazione di valori contraffatti o alterati, attraverso la diffusione fra il pubblico di valori falsi.

Modalità di gestione del rischio - La previsione di una concorrente responsabilità della banca rende opportuni alcuni adeguamenti delle regole interne già adottate volti a stigmatizzare il ruolo della banca nella prevenzione e repressione dei reati di falso e a richiamare l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati, dei quali si deve imporre - in caso di accertata o sospetta falsità - l'immediato ritiro dalla circolazione.

Una particolare attenzione, già richiesta alle banche per altre finalità, deve essere prestata nelle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità.

I reati in oggetto, per la loro natura, si prestano ad essere commessi soprattutto nell'ambito delle attività c.d. "di sportello", e dunque imputabili per lo più a soggetti sottoposti all'altrui dipendenza sui quali quindi concentrare i presidi da adottare.

### 3.2.b. Reati generali

Tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto della banca, senza alcuna distinzione o eccezione, sono tenuti nei rapporti con l'esterno, ed in particolare in quelli in cui sia, in qualsiasi forma, coinvolto lo Stato, l'Unione europea o altri enti pubblici, ad attenersi al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prevenzione di eventuali illeciti commessi attraverso l'utilizzo di procedure informatiche nella attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito ed operazioni connesse, nonché nell'operatività in strumenti finanziari.

Sono, in particolare, assolutamente proibite le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o indirette, di vantaggi non dovuti, nonché ogni comportamento idoneo a procurare un danno ingiusto allo Stato, all'Unione europea o ad altri enti pubblici.

Il decreto n. 231/2001 prevede una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di truffa aggravata in danno dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, concussione e corruzione.

Ferma restando la necessità che tutti i dipendenti della banca si attengano ai principi sopra enunciati, è evidente che la peculiare natura dei reati ora segnalati impone di individuare puntualmente le attività nel cui ambito possono essere commessi, con particolare riferimento a quelle strutture o processi aziendali che, per obiettivi e competenze, abbiano contatti diretti con la Pubblica amministrazione centrale e locale.

Le strutture aziendali che attivano e gestiscono rapporti con la Pubblica amministrazione (per l'aggiudicazione e la gestione di commesse pubbliche, contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, attribuzioni di sovvenzioni e contributi, esercizio di funzioni ispettive

da parte della Banca d'Italia, della Consob o di altre autorità garanti) sono quindi quelle sulle quali è opportuno concentrare la massima attenzione sotto il profilo del rischio aziendale rilevante.

Una cura particolare deve essere rivolta alla prevenzione di truffe in danno di interessi pubblici realizzate tramite l'impiego fraudolento di *sistemi informatici*, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. Si tratta, all'evidenza, di un aspetto di particolare interesse per quanto concerne l'attività degli operatori bancari che, sempre più di frequente, si svolge attraverso l'impiego di tecnologie avanzate e strumenti informatici.

Particolare attenzione deve essere inoltre posta alla prevenzione del reato di *corruzione*.

La responsabilità dell'ente può sussistere nel caso in cui l'operatore bancario abbia offerto denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio, nell'intento di assicurare alla banca vantaggi illeciti o di evitare pregiudizi, quali quelli derivanti, ad esempio, dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria (controlli fiscali, in materia di prevenzione degli infortuni).

Al riguardo, si ricorda che la veste del corrotto può essere assunta non solo da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio italiani (tra i quali si segnalano, tra gli altri, coloro che svolgono funzioni giudiziarie), ma anche da soggetti che operino presso organismi di livello internazionale quali l'Unione europea.

Per la diversa ipotesi in cui l'operatore bancario rivesta la qualità di incaricato di un pubblico servizio, e quindi possa assumere la veste di soggetto corrotto nell'esercizio di attività "funzionali", si veda quanto detto in precedenza in ordine alle operazioni che comportano una qualifica pubblicistica per gli operatori bancari<sup>17</sup>.

Modalità di gestione del rischio - Sia i soggetti posti in posizione apicale che i dipendenti debbono essere richiamati al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nell'intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, concessioni o appalti, attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie.

A tal fine, è necessaria la diffusione del modello, l'operatività dell'organismo di controllo e la costante e puntuale formazione del personale, che non dovrà poter addurre, a scusante della propria illecita condotta, l'ignoranza delle disposizioni che disciplinano le diverse attività.

Regole specifiche devono essere previste per la prevenzione di reati commessi nell'utilizzo delle *procedure informatiche*, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore. A quest'ultimo riguardo si può ipotizzare l'adozione di *password* personali che limitino l'accesso al sistema a determinate fasi dell'operazione e che, al contempo,

---

<sup>17</sup> Cfr. cap. II, § 3.2.a; per una analisi delle singole ipotesi problematiche, cfr. l'allegato 3.

consentano sempre di identificare il soggetto cui l'operazione (o una sua fase) può essere imputata.

Altrettanto essenziale appare l'affinamento di strumenti di registrazione e controllo – quotidiani o comunque periodici – delle operazioni compiute a mezzo di sistemi elettronici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 300/1970.

I principi etici che devono regolare l'attività dell'impresa bancaria nell'ambito delle fattispecie riconducibili ai reati *generali* possono essere riportati in un apposito codice deontologico elaborato dalla banca e portato a conoscenza di tutto il personale.

### 3.3. La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

Come già evidenziato nel § 2.2 del presente capitolo, relativamente ai poteri dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con tale previsione si intende esplicitare l'opportunità che siano azionabili flussi informativi tali da permettere al citato organismo di svolgere efficacemente il proprio compito.

L'organismo in questione deve, pertanto, essere messo in grado di accedere a tutte le fonti di informazione dell'ente; deve poter prendere visione di documenti, consultare dati relativi all'ente, senza necessità di autorizzazioni. Va da sé che tutti i componenti dell'organismo in questione, devono essere espressamente vincolati a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio compito e che deve essere assicurato il rispetto della vigente disciplina in materia di "privacy" ricorrendosi, se necessario, al potere di indirizzo e controllo del Garante.

E', inoltre, opportuno che la banca preveda l'uso di canali di comunicazione interna tali per cui i dipendenti possano riferire direttamente all'organismo di controllo sui comportamenti criminosi eventualmente riscontrati.

### 3.4. Il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Rinviando per indicazioni più puntuali a quanto si avrà modo di esporre nel successivo § 5, in via generale si osserva come il legislatore abbia inteso chiarire che la mera elaborazione di direttive e linee guida di comportamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente per i reati eventualmente commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Così delineato il modello potrà essere solo astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al decreto, mentre è necessario che il modello sia anche efficacemente attuato.

Stando agli stessi suggerimenti forniti dal legislatore, l'attuazione del modello può essere garantita non solo attraverso verifiche periodiche dell'efficacia del modello, ma anche

introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello e delle linee guida di comportamento ivi previste.

Solo un adeguato e specifico sistema disciplinare e sanzionatorio può, in effetti, garantire il rispetto concreto delle disposizioni e delle procedure contenute nel modello.

#### **4. La “esternalizzazione” dei modelli organizzativi**

##### **4.1. Pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi**

La banca deve dare piena pubblicità ai modelli organizzativi adottati (ed all’eventuale codice deontologico), al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni: a tal fine può essere utilizzato il normale sistema delle comunicazioni interne, delle circolari e dei manuali operativi.

L’informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. In tal modo si consente ai destinatari della stessa di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle.

##### **4.2. Formazione del personale**

La banca deve curare per tutto il personale dipendente corsi di formazione; in particolare, specifica attenzione deve essere riservata ai neo-assunti ed ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

#### **5. Il sistema disciplinare**

##### **5.1. I destinatari del sistema disciplinare**

Il sistema disciplinare deve avere riguardo all’attività sia dei vertici aziendali, che delle persone sottoposte all’altrui direzione.

In ordine alle caratteristiche del sistema anzidetto, il decreto legislativo non offre alcuna indicazione specifica, introducendo previsioni estremamente generali; le norme sono, però, chiare nel prevedere che l’ente debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia in relazione alle ipotesi di cui all’art. 6, comma 2, lett. e), sia in relazione a quelle di cui all’art. 7, comma 4, lett. b).

## 5.2. Rapporti con il sistema penale

Come è noto, il sistema disciplinare può essere elaborato ed applicato a prescindere dalla rilevanza penale della condotta; esso è autonomo rispetto all'eventuale azione penale ed, anzi, deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo: esso ha, infatti, una specifica funzione preventiva e non meramente punitiva.

Ciò significa che la banca deve tempestivamente reagire alla violazione delle regole di condotta, anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo, secondo i principi di cui al decreto legislativo.

Solo in questo modo si può ritenere la funzione preventiva soddisfatta ed il modello (di cui il sistema disciplinare è parte integrante) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il "messaggio" della banca deve essere forte ed inequivoco: se la regola di comportamento verrà violata, vi saranno delle conseguenze proporzionate alla violazione. Se così non fosse, il soggetto potrebbe sentirsi autorizzato ad "interpretare" il modello, nella convinzione di perseguire gli interessi dell'ente. Si rischierebbe, inoltre, il consolidarsi di una prassi aziendale in senso contrario alle direttive generali.

La reazione della banca può prescindere, come si accennava, dall'accertamento della rilevanza penale della condotta del soggetto. Infatti, costituisce un principio giuslavoristico consolidato - ben estensibile anche ai rapporti di lavoro parasubordinato - quello secondo cui la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere, in maniera più o meno intensa, sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, possono e devono essere valutate separatamente dalla eventuale rilevanza penale della condotta.

Ove la banca sia incerta sull'opportunità o meno di esercitare il potere disciplinare ovvero, comunque, preferisca attendere l'esito del giudizio penale, potrà sempre ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio (pur se con mantenimento della retribuzione) e rinviare alla definizione del giudizio penale l'eventuale adozione di un provvedimento disciplinare.

Analogo percorso può essere previsto negli accordi individuali con i lavoratori parasubordinati, nei limiti in cui lo stesso sia compatibile con il tipo di attività svolta da costoro e con il rapporto giuridico esistente.

L'adozione di un provvedimento di allontanamento risulta, infatti, perfettamente compatibile con gli obiettivi e la *ratio* del decreto legislativo.

## 5.3. Inadempimento e soggetti in posizione apicale

La banca è libera nella determinazione ed elaborazione di una tipologia di sanzioni, con il limite della idoneità delle stesse a garantire il rispetto del modello da parte dei suoi vertici;



occorre a tal fine introdurre misure *ad hoc*, ossia adatte al ruolo ed all'attività svolta dal soggetto in posizione apicale.

Al riguardo, giova ricordare che il potere disciplinare è un potere "privato" concesso in via eccezionale già dal codice civile del 1942 (in un sistema caratterizzato dalla libera recedibilità) al fine di consentire, nell'ambito di un rapporto di durata, una reazione agli inadempimenti che non si ritenessero di gravità tale da determinare la risoluzione del rapporto.

Proprio questa sua particolare funzione spiega l'introduzione da parte della legge n. 300/1970 del codice disciplinare, della sua pubblicizzazione e, più in generale, della procedimentalizzazione del potere disciplinare contestualmente alla stabilizzazione "reale" dei rapporti di lavoro.

Allo stesso modo, proprio questa sua identità funzionale evidenzia il sostanziale non utilizzo del potere disciplinare nell'area dei rapporti di lavoro caratterizzati dalla libera recedibilità (dirigenza, lavoro domestico, ecc.) e/o dalla sola stabilità obbligatoria, risultando di agevole comprensione l'improponibilità di rimproveri scritti, multe o sospensioni e, di contro, il ricorso (in alternativa) al rimprovero verbale ripetuto (ed alla sopportazione) o alla risoluzione.

Le considerazioni svolte consentono di chiarire come sia da escludere la creazione di un vero e proprio sistema disciplinare per i soggetti in posizione apicale, trattandosi, piuttosto, di esplicitare nell'ambito del rapporto in essere con la banca (di lavoro subordinato e/o di parasubordinazione e/o di amministrazione) da parte degli organismi competenti (Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, assemblea degli azionisti) la rilevanza dell'inadempimento (qualsiasi o quale) in queste materie ai fini di una anticipata (e giustificata) risoluzione del rapporto stesso.

#### 5.4. Il sistema disciplinare ed i soggetti sottoposti all'altrui direzione: i lavoratori subordinati

Come è noto, la previsione e l'attuazione di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati, costituisce un elemento connaturato (in virtù di quanto previsto dagli artt. 2086, 2094 e 2106 c.c.) al rapporto di lavoro stesso e si estrinseca attraverso l'elaborazione di un codice disciplinare e l'applicazione delle misure ivi contenute.

Tale circostanza agevola, evidentemente, l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto, atteso che la disciplina generale (e, con essa, gli strumenti già in essere) in tema di codice e sanzioni disciplinari, resta ferma e perfettamente applicabile anche con riguardo a quanto previsto nella normativa in esame.

Da tale premessa consegue che, una volta esplicitata, nelle forme ritenute opportune, la rilevanza disciplinare degli inadempimenti di cui trattasi – con l'espressa previsione di una estensione delle sanzioni previste nel codice disciplinare già in uso in ogni banca anche alle ipotesi di violazione dei precetti di cui al modello – ciò che rileva veramente è l'attività di

vigilanza e controllo che dovrà essere posta in essere sia per prevenire il verificarsi di illeciti sia per consentirne la tempestiva censura<sup>18</sup>.

Il modello, pertanto, deve prevedere e regolamentare anche l'aspetto da ultimo indicato e le modalità attraverso le quali il sistema gerarchico già esistente, chiamato ad operare con rinnovata consapevolezza in ordine ai rischi connessi ai reati, dovrà curarne l'attuazione.

In proposito si deve sottolineare come, dal contenuto del decreto, sembri emergere l'intento di attribuire anche ai dipendenti un ruolo attivo nella prevenzione e nell'accertamento degli illeciti. A tale riguardo, il meccanismo tradizionale del "riferire al proprio superiore" potrebbe non essere sufficiente, specie se la situazione di rischio deriva proprio da una prassi introdotta dal superiore gerarchico ovvero da un comportamento di quest'ultimo.

Può, quindi, essere utile che la banca preveda la possibilità di azionare canali di comunicazione interna, attraverso i quali i dipendenti possano riferire direttamente all'organismo di controllo - di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto - sui comportamenti illeciti eventualmente riscontrati<sup>19</sup>.

#### 5.5. L'applicazione del sistema disciplinare (procedure e pubblicità)

Il fatto che, come sopra rilevato, per i lavoratori subordinati le esigenze di cui al decreto in esame possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la semplice integrazione del codice disciplinare già esistente presso le banche, fa sì che sia sufficiente rinviare ai modelli gestionali che si sono consolidati nei trent'anni di vigenza dell'art. 7 l. n. 300/1970, anche in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine agli adempimenti richiesti per garantire la conoscenza preventiva del lavoratore del rapporto inadempimento-sanzione (codice disciplinare, pubblicità, affissione, ecc.), il rispetto delle modalità procedurali (contestazione dell'addebito, diritto di difesa, termini dilatori, tempestività, ecc.) e degli ambiti di esercizio del potere (sanzioni tipiche, proporzionalità, licenziamento disciplinare, ecc.).

### **6. Il modello nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo**

#### 6.1. I lavoratori parasubordinati

Nell'ipotesi in cui vi siano attività dell'ente svolte da soggetti legati da un rapporto di parasubordinazione, è necessario che la banca, in relazione all'opera da questi specificamente

---

<sup>18</sup> Su tale attività, del resto, lo stesso art. 7 del decreto pone l'accento. Infatti, il modello di mera organizzazione e di gestione previsto per l'attività dei soggetti in posizione apicale diventa, per i soggetti sottoposti all'altrui direzione, un modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

<sup>19</sup> Molte società straniere, allo scopo di tutelare il dipendente da ritorsioni, hanno scelto il sistema dell'*ombudsman* interno oppure hanno istituito delle *hot lines*, allo scopo di fornire al dipendente medesimo una linea diretta di comunicazione con l'azienda.

resa, renda loro note le regole aziendali (i modelli organizzativi) che informano tali attività, così che risultino vincolati ad esse.

Il decreto pone alcuni problemi di carattere interpretativo in ordine alla possibilità di includere i lavoratori parasubordinati nel novero dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione”.

L'uso dell'espressione “*direzione e vigilanza*” supporta la tesi della necessità di un più o meno intenso vincolo di subordinazione. Diversamente opinando si correrebbe il rischio di introdurre una vera e propria responsabilità oggettiva in capo all'ente.

Nondimeno, l'aver utilizzato genericamente la parola “*persone*” in luogo di “*dipendenti*”, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai lavoratori legati all'ente da rapporti di collaborazione e, comunque, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente.

I rapporti di parasubordinazione (quali ad esempio quelli con promotori finanziari o consulenti esterni), pur avendo natura autonoma, si caratterizzano per la *continuità* della prestazione e la *coordinazione* della stessa con l'attività del destinatario della prestazione.

Ebbene, mentre il requisito della *continuità* è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente un'attività prolungata ed una interazione fra le parti dopo la conclusione del contratto non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo; il requisito della *coordinazione* consiste nella connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione, sicché l'*opus* realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione.

Date queste premesse, deve ritenersi che la banca – ai fini che qui interessano – possa essere chiamata a rispondere anche dell'operato dei lavoratori parasubordinati (sempre che, ovviamente, ricorrano le condizioni generali previste dal decreto ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'ente in questione).

Naturalmente, anche in questo caso, è opportuno compiere una “mappatura” dei rischi.

Infatti, è possibile che la particolare attività o il ruolo del lavoratore parasubordinato rendano inverosimile ovvero estremamente difficile che egli possa commettere - nell'interesse o a vantaggio dell'ente - uno dei reati previsti dal decreto.

## 6.2. Il sistema disciplinare ed i lavoratori parasubordinati

In relazione al sistema disciplinare, la posizione del lavoratore parasubordinato diverge, evidentemente, da quella dei lavoratori subordinati, con la conseguenza, tanto ovvia quanto necessaria, che la banca non dovrà dotarsi di un sistema disciplinare in senso stretto, potendo piuttosto evidenziare nella disciplina del contratto individuale la rilevanza dell'inadempimento nelle materie che qui interessano ai fini di una risoluzione anticipata del rapporto.

Perché questo possa avvenire, i collaboratori dovranno essere messi in condizione di conoscere il modello organizzativo introdotto dalla banca (anche con adeguati interventi formativi finalizzati ad esplicitare i comportamenti dovuti positivi e/o omissivi, nonché i riflessi degli inadempimenti sulla banca stessa).

La Banca dovrà al contempo esplicitare nel contratto individuale (o, se questo è già in essere, in apposita lettera integrativa della regolamentazione del rapporto sottoscritta per accettazione dopo il processo formativo di cui al capoverso che precede) gli inadempimenti ritenuti rilevanti ai fini della risoluzione anticipata del rapporto (ritenendosi gli altri sostanzialmente assorbiti da un tollerante esercizio del potere dissuasivo proprio di ogni rapporto paritario di collaborazione).

### 6.3. I lavoratori autonomi

La banca non è tenuta a garantire il rispetto del modello da parte di lavoratori autonomi che non rientrino nella categoria dei soggetti aventi un rapporto organico con essa.

La caratteristica del rapporto che interessa tali lavoratori (ad esempio i liberi professionisti) e che lo differenzia da quello di lavoro subordinato e parasubordinato, è proprio la totale autonomia ed auto-direzione del soggetto.

Difetta, in altre parole, anche il profilo della coordinazione tipica del rapporto di parasubordinazione, poiché il contenuto specifico dell'attività gestoria risulta da determinazioni affidate alle scelte discrezionali del lavoratore stesso.

Per definizione, dunque, questi lavoratori non possono essere fatti rientrare nella seconda categoria delineata dal decreto (quella dei soggetti sottoposti all'altrui direzione).

## **7. I modelli organizzativi nell'ambito del gruppo bancario**

Ogni banca, anche se appartenente ad un gruppo, valuta l'opportunità di dotarsi di un sistema organizzativo, in funzione delle proprie dimensioni e della attività svolta, secondo quanto espresso nei precedenti paragrafi.

Il particolare ruolo di direzione e coordinamento che la normativa speciale recata dal testo unico bancario e dalle Istruzioni della Banca d'Italia attribuiscono alla capogruppo, impone a quest'ultima di verificare, con equità e ragionevolezza, la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi da questa proposti e coordinare le funzioni già esistenti nell'ambito del gruppo per le finalità di cui al decreto.

Fermo restando, quindi, il potere di ciascuna società di valutare le iniziative da assumere, sarà cura della capogruppo informare le controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e suggerire criteri generali cui queste potranno uniformarsi.

**Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*

(in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 luglio 2001)

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

#### CAPO I

### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

#### SEZIONE I

#### PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

##### Art. 1.

##### Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

##### Art. 2.

##### Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

##### Art. 3.

##### Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

##### Art. 4.

##### Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

##### Art. 5.

##### Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### Art. 6.

##### *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### Art. 7.

##### *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### Art. 8.

##### *Autonomia delle responsabilità dell'ente*

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

### SEZIONE II

#### SANZIONI IN GENERALE

#### Art. 9.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Art. 10.

##### *Sanzione amministrativa pecuniaria*

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### Art. 11.

##### *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

#### Art. 12.

##### *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

#### Art. 13.

##### *Sanzioni interdittive*

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

#### Art. 14.

##### *Criteri di scelta delle sanzioni interdittive*

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### Art. 15.

##### *Commissario giudiziale*

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.



2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### Art. 17.

##### *Riparazione delle conseguenze del reato*

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### Art. 18.

##### *Pubblicazione della sentenza di condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

#### Art. 19.

##### *Confisca*

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### Art. 20.

##### *Reiterazione*

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### Art. 21.

##### *Pluralità di illeciti*

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### Art. 22.

##### *Prescrizione*

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### Art. 23.

##### *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### SEZIONE III

#### RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

#### Art. 24.

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### Art. 25

##### *Concussione e corruzione*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### Art. 26.

##### *Delitti tentati*

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### CAPO II

#### RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

#### SEZIONE I

##### RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

#### Art. 27.

##### *Responsabilità patrimoniale dell'ente*

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

#### SEZIONE II

##### VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

#### Art. 28.

##### *Trasformazione dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

## Art. 29.

*Fusione dell'ente*

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

## Art. 30.

*Scissione dell'ente*

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

## Art. 31.

*Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

## Art. 32.

*Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

## Art. 33.

*Cessione di azienda*

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

## CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO  
E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 34.

*Disposizioni processuali applicabili*

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

## Art. 35.

*Estensione della disciplina relativa all'imputato*

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

## SEZIONE II

## SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

## Art. 36.

*Attribuzioni del giudice penale*

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

## Art. 37.

*Casi di improcedibilità*

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

## Art. 38.

*Riunione e separazione dei procedimenti*

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

## Art. 39.

*Rappresentanza dell'ente*

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

## Art. 40.

*Difensore di ufficio*

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

## Art. 41.

*Contumacia dell'ente*

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

## Art. 42.

*Vicende modificative dell'ente nel corso del processo*

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

## Art. 43.

*Notificazioni all'ente*

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### SEZIONE III

#### PROVE

##### Art. 44.

#### *Incompatibilità con l'ufficio di testimone*

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che riveste tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### SEZIONE IV

#### MISURE CAUTELARI

##### Art. 45.

#### *Applicazione delle misure cautelari*

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

##### Art. 46.

#### *Criteri di scelta delle misure*

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

##### Art. 47.

#### *Giudice competente e procedimento di applicazione*

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

##### Art. 48.

#### *Adempimenti esecutivi*

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

##### Art. 49.

#### *Sospensione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fidejussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

## Art. 50.

*Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

## Art. 51.

*Durata massima delle misure cautelari*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

## Art. 52.

*Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

## Art. 53.

*Sequestro preventivo*

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

## Art. 54.

*Sequestro conservativo*

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

## SEZIONE V

## INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

## Art. 55.

*Annotazione dell'illecito amministrativo*

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

## Art. 56.

*Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

## Art. 57.

*Informazione di garanzia*

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

## Art. 58.

*Archiviazione*

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

## Art. 59.

*Contestazione dell'illecito amministrativo*

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

## Art. 60.

*Decadenza dalla contestazione*

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

## Art. 61.

*Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato

da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## SEZIONE VI

## PROCEDIMENTI SPECIALI

## Art. 62.

*Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

## Art. 63.

*Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

## Art. 64.

*Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicando la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## SEZIONE VII

### GIUDIZIO

#### Art. 65.

##### *Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### Art. 66.

##### *Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente*

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### Art. 67.

##### *Sentenza di non doversi procedere*

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### Art. 68.

##### *Provvedimenti sulle misure cautelari*

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### Art. 69.

##### *Sentenza di condanna*

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### Art. 70.

##### *Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

## SEZIONE VIII

### IMPUGNAZIONI

#### Art. 71.

##### *Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente*

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

#### Art. 72.

##### *Estensione delle impugnazioni*

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

#### Art. 73.

##### *Revisione delle sentenze*

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## SEZIONE IX

### ESECUZIONE

#### Art. 74.

##### *Giudice dell'esecuzione*

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.



2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 75.

##### *Esecuzione delle sanzioni pecuniarie*

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

#### Art. 76.

##### *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### Art. 77.

##### *Esecuzione delle sanzioni interdittive*

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### Art. 78.

##### *Conversione delle sanzioni interdittive*

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

#### Art. 79.

##### *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### Art. 80.

##### *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative*

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

## Art. 81.

*Certificati dell'anagrafe*

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

## Art. 82.

*Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

## Art. 83.

*Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

## Art. 84.

*Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

## Art. 85.

*Disposizioni regolamentari*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

## CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di assicurare la tenuta delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alla promessa:*

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti della due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica):

«Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e l) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera a);

q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b) e c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

l) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto,

poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.». «Art. 14 (Esercizio delle deleghe). — 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.»

#### Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale:

«Art. 7 (Reati commessi all'estero). — È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.»

«Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). — Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.»

«Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.»

«Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). — Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non infe-

riore del minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.»

Nota all'art. 24:

— Si riporta il testo degli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter, del codice penale:

«Art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato). — Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»

«Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). — Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque mila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.»

«Art. 640 (Truffa). — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errore convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (170; 336 c.p.p.), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.»

«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.»

«Art. 640-ter (Frode informatica). — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.»

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale:

«Art. 317 (Concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).»

«Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). — Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.»

«Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). — Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.»

«Art. 319-bis (Circostanze aggravanti). — La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.»

«Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo la pena è della reclusione da sei a venti anni.»

«Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). — Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.»

«Art. 321 (Pene per il corruttore). — Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.»

«Art. 322 (Istigazione alla corruzione). — Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.»

«Art. 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). — Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.»

*Nota all'art. 34:*

— Il decreto legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

*Nota all'art. 38:*

— Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura penale:

«Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato). — 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di procedere, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.»

«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.»

*Nota all'art. 39:*

— Si riporta il testo dell'art. 100 del codice di procedura penale:

«Art. 100 (Difensore delle altre parti private). — 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

3. La procura speciale si presume contenuta soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.»

*Nota all'art. 43:*

— Si riporta il testo degli articoli 154 e 161 del codice di procedura penale:

«Art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). —

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile o alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.»

«Art. 161 (*Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni*). — 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione, o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159».

*Nota all'art. 45:*

— Si riporta il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale:

«Art. 292 (*Ordinanza del giudice*). — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-bis.

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione».

*Note all'art. 47:*

— Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

«Art. 91 (*Giudice competente in ordine alle misure cautelari*). — 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 (*Procedimento in camera di consiglio*). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2».

*Nota all'art. 52:*

— Si riporta il testo degli articoli 322-bis e 325 del codice di procedura penale:

«Art. 322-bis (*Appello*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310».

«Art. 325 (*Ricorso per cassazione*). — 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dall'art. 324, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311, commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.»

Nota all'art. 53:

— Si riporta il testo degli articoli 321, 322 e 323 del codice di procedura penale:

«Art. 321 (*Oggetto del sequestro preventivo*). — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.»

«Art. 322 (*Riesame del decreto di sequestro preventivo*). — 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche per merito, a norma dell'art. 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»

«Art. 323 (*Perdita di efficacia del sequestro preventivo*). — 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'art. 240 del codice penale, il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.»

— Per il testo dell'art. 322-bis del codice di procedura penale vedi note all'art. 52.

Nota all'art. 54:

— Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale:

«Art. 316 (*Presupposti ed effetti del provvedimento*). — 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvo, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.»

«Art. 317 (*Forma del provvedimento. Competenza*). — 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.»

«Art. 318 (*Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo*). — 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.»

«Art. 319 (*Offerta di cauzione*). — 1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.»

«Art. 320 (*Esecuzione sui beni sequestrati*). — 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il



responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316, comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione, e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.»

Nota all'art. 55:

— Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.»

Nota all'art. 59:

— Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di procedura penale:

«Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). — 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI, ovvero con richieste di rinvio a giudizio.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.»

Nota all'art. 61:

— Si riporta il testo dell'art. 426 del codice di procedura penale:

«Art. 426 (Requisiti della sentenza). — 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.»

Note all'art. 62:

— Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale «Giudizio Abbreviato».

— Si riporta il testo degli articoli 555, 557, 558 e 442 del codice di procedura penale:

«Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le fate dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domande di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.»

«Art. 557 (Procedimento per decreto). — 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.»

«Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3.

2. Quando il giudice non ne ha notizia, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.

«Art. 442 (Decisione). — 1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurna, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

Note all'art. 63:

— Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art. 38.

— Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, reca: «Applicazione della pena su richiesta delle parti».

Note all'art. 64:

— Il titolo V del libro sesto del codice di procedura penale, reca: «Procedimento per decreto».

— Per il testo dell'art. 557 del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 62.

Note all'art. 73:

— Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale, reca: «Revisione».

— Si riporta il testo degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647 del codice di procedura penale:

«Art. 643 (Riparazione dell'errore giudiziario). — 1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

3. Il diritto alla ripartizione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2.»

«Art. 644 (Ripartizione in caso di morte). — 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista nell'art. 463 del codice civile.»

«Art. 645 (Domanda di riparazione). — 1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal

passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovandosi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.»

«Art. 646 (Procedimento e decisione). — 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti.»

«Art. 647 (Risarcimento del danno e riparazione). — 1. Nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.»

Note all'art. 74:

— Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del codice di procedura penale:

«Art. 665 (Giudice competente). — 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado; se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.»

«Art. 666 (Procedimento di esecuzione). — 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.»

«Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta). — 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria precedente.»

Nota all'art. 75:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

«Art. 19 (Dilazione del pagamento). — 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.»

«Art. 19-bis. (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). — 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.»

Nota all'art. 76:

— Si riporta il testo dell'art. 694 del codice di procedura penale:

«Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). — 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non più tardi del tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore, e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, fino a lire tre milioni.»

Nota all'art. 79:

— Per il testo dell'art. 667 del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 74.

Nota all'art. 85:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400.

«Art. 17 (Regolamenti). — 1-2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

01G0293

Relazione ministeriale  
al decreto legislativo n. 231/2001

## *Sommario*

### I - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

1. Introduzione
  - 1.1. La natura giuridica della responsabilità
2. I soggetti
3. I principi generali. Premessa
  - 3.1. Segue. Il principio di legalità. La successione di leggi e la commissione del reato all'estero
  - 3.2. Segue. I criteri di imputazione sul piano oggettivo
  - 3.3. Segue. I criteri di imputazione sul piano soggettivo
  - 3.4. Segue. I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dagli apici
  - 3.5. Segue. I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dai sottoposti
4. Autonomia della responsabilità dell'ente
5. Il sistema sanzionatorio nella legge delega
  - 5.1. La sanzione pecuniaria e il sistema commisurativo "per quote"
  - 5.2. I casi di riduzione della sanzione pecuniaria
6. Le sanzioni interdittive
  - 6.1. I casi di esclusione dell'applicazione di sanzioni interdittive conseguenti a condotte riparatorie
  - 6.2. Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva
7. Le altre sanzioni
8. La reiterazione degli illeciti
9. La pluralità di illeciti
10. La prescrizione
11. La violazione delle sanzioni interdittive
12. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente
  - 12.1. I criteri di formazione degli editti sanzionatori
  - 12.2. La disciplina del tentativo
13. Il concorso di sanzioni interdittive

### II - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

14. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
  - 14.1. Vicende modificative dell'ente
  - 14.2. La mancata attuazione della delega in ordine agli effetti civili conseguenti all'accertamento della responsabilità dell'ente

### III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 15. Disposizioni generali sul procedimento
- 15.1. Competenza, riunione e separazione dei processi. Casi di improcedibilità
- 15.2. La rappresentanza dell'ente nel processo
- 15.3. Notificazioni all'ente
- 16. Incompatibilità con l'ufficio di testimone
- 17. Misure cautelari
- 18. Indagini preliminari ed udienza preliminare
- 19. Procedimenti speciali
- 20. Giudizio
- 21. Impugnazioni
- 22. L'esecuzione
- 22.1. Giudice e procedimento di esecuzione
- 22.2. L'esecuzione delle sanzioni
- 22.3. La conversione in fase esecutiva delle sanzioni interdittive e la nomina del commissario giudiziale
- 22.4. L'anagrafe delle sanzioni amministrative
- 23. Disposizioni di attuazione

### IV - RELAZIONE TECNICO – NORMATIVA

### V - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMMINISTRATIVO

## I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

### **1. Introduzione**

La legge 29 settembre 2000, n. 300 reca la "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997", cui si aggiunge la "Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

Il provvedimento, nel delegare al Governo (art. 11) l'articolazione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, ottempera dunque agli obblighi previsti dalla Convenzione OCSE e da altri strumenti di prossima ratifica (si pensi al secondo Protocollo PIF). Più in generale, la quasi totalità degli strumenti internazionali e comunitari in specie, in una pluralità (eterogenea) di materie, dispone la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche, a chiusura delle previsioni sanzionatorie. Sicché la riforma appariva oramai improcastinabile.

Si aggiunga soltanto che essa interpreta l'esigenza, oramai diffusa, di colmare un'evidente lacuna normativa del nostro ordinamento, tanto più evidente in quanto la responsabilità della *societas* è già una realtà in molti Paesi dell'Europa (così in Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia).

Dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancora più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere - come si avrà modo di esemplificare di seguito - da soggetti a struttura organizzata e complessa. L'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, ammettendo che ormai la *societas* può (e spesso vuole) delinquere. La complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di "schermi fittizi" a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità. Nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Grosso, si trova efficacemente scritto che la persona giuridica è ormai considerata "quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente". E non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti.

A rigore, dal punto di vista fenomenologico, è addirittura possibile catalogare le diverse situazioni secondo scale di gravità ben precise.

All'apice, dovrebbero essere collocati i casi di impresa intrinsecamente illecita, il cui oggetto sia cioè proiettato in modo specifico verso la commissione di reati (si pensi a società finanziate totalmente con i proventi di attività delittuose delle organizzazioni criminali, che pertanto hanno come unico fine quello di riciclare denaro sporco). A quest'ipotesi è criminologicamente assimilabile quella in cui la società persegua come fine non esclusivo, bensì solo prevalente, la commissione di reati. La scelta del legislatore delegante è stata tuttavia di non prendere in esame (se non marginalmente) tali eventualità. Vero è, infatti, che il decreto prevede l'applicazione in via definitiva di sanzioni interdittive all'ente che il cui unico scopo consista nel consentire ovvero nell'agevolare la commissione di reati; tuttavia, considerata la tipologia dei reati selezionati dagli strumenti ratificati, il caso si palesa di teorica più che di pratica realizzabilità (peraltro, la circostanza che siffatti tipi di realtà criminale rimangano ai margini dello schema di decreto legislativo nulla toglie al fatto che questo sia congegnato secondo una struttura che ne consenta in futuro "integrazioni" in tale direzione).

Il contesto di attuazione degli obblighi internazionali in cui la legge delega si inseriva, ha infatti indirizzato l'attenzione del delegante verso forme di patologia più "ordinaria": tipiche cioè dell'operare economico, dove la funzionalizzazione criminosa di cui si diceva è un fenomeno, se non impossibile, piuttosto raro, ed in cui la commissione di reati contro la pubblica amministrazione o comunque lesivi dell'interesse patrimoniale di un soggetto pubblico (sia esso nazionale oppure non) può discendere come effetto "collaterale" dalla proiezione della società (sostanzialmente sana) verso una dimensione di profitto.

All'interno di tale tipo di economia illegale, è poi opportuno distinguere (sebbene in linea di massima) due differenti tipologie, puntualmente rispecchiate dall'assetto di tutela.

Da un lato, si collocano le ipotesi in cui, pur non essendo l'attività della persona giuridica finalizzata alla commissione di reati, quest'ultima rientri nell'ambito della sua diffusa politica aziendale. Si pensi alla corruzione, considerata un vero e proprio costo d'azienda, alle truffe in finanziamenti, ecc. In tutte queste ipotesi, che meritano - come si vedrà di seguito - un trattamento di maggior rigore, l'attività discende da decisioni di vertice dell'ente, ed involge quindi la responsabilità di persone che rivestono in esso un ruolo apicale. Dall'altro lato, si pongono i casi - egualmente significativi, anche se meno riprovevoli - in cui la commissione di reati derivi non già da una specifica volontà sociale, ma esclusivamente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte degli apici: vale a dire, le ipotesi in cui il comportamento materiale sia realizzato da soggetti in posizione subordinata. Si faccia l'esempio - non del tutto teorico - dell'impiegato o del "quadro" il quale, agendo di sua iniziativa - se non in contrasto con una dichiarata linea di politica aziendale della società - compia un atto il quale comporti un forte risparmio di spesa per questa, disinteressandosi delle conseguenze penali dello stesso, al fine di ottenere un aumento dello stipendio od un avanzamento di carriera.

Se pochi dubbi permangono quindi in ordine alla rilevanza empirica del fenomeno, deve altresì evidenziarsi come l'elaborazione di un sistema di responsabilità dell'ente, altro non faccia che razionalizzare l'esistente. Come infatti sottolineato da più parti, una risposta sanzionatoria nei confronti di quest'ultimo già oggi esiste nei fatti, se si pensa che il costo del processo e delle pene applicate al suo esito viene di massima sostenuto dall'impresa, piuttosto che dal singolo.

Questo scenario, presente al legislatore delegante in sede di posizione della delega, ha inoltre guidato il Governo in merito a singole scelte al momento della sua attuazione: attuazione per la



quale si è avvalso di un'apposita commissione ministeriale di esperti, presieduta dal Direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, dott. Giorgio Lattanzi.

### *1.1 La natura giuridica della responsabilità*

Stanti le surriferite premesse di carattere empirico-criminologico, dal punto di vista teorico, non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'art. 27 Cost., e cioè all'impossibilità di adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti. Come risulterà meglio nella parte della relazione dedicata a questo aspetto, appare ormai recessiva una concezione "psicologica" della colpevolezza, che ne esaurisce cioè il contenuto nel legame psicologico tra autore e fatto; di contro, la rinnovata idea di una colpevolezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità sembra perfettamente attagliarsi al fenomeno nei termini in cui è stato poc'anzi descritto. Potrebbe anzi affermarsi che proprio la mancata previsione di una forma di responsabilità della persona giuridica in relazione a comportamenti in linea o comunque discendenti dalla politica aziendale, in uno con il suaccennato costume di rinnovare frequentemente e sistematicamente i centri di imputazione formali all'interno della stessa, si risolvesse - paradossalmente - nell'aggiramento di quel principio di "responsabilità personale" che ha rappresentato la remora più sensibile all'adozione da parte dell'Italia di nuovi modelli sanzionatori.

Ciò nondimeno, il legislatore delegante ha preferito, comprensibilmente, ispirarsi a maggior cautela, ed ha optato per un tipo di responsabilità amministrativa.

In proposito, appare tuttavia necessario fare da subito una puntualizzazione. Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.

## **2. I soggetti**

Passando all'analisi dei singoli contenuti dello schema di decreto legislativo, l'art. 1, dopo aver definito genericamente il contenuto del provvedimento, al comma 2, ne individua i soggetti destinatari.

Le disposizioni della legge delega su questo punto sono contenute in due differenti sedi: per un verso, l'alinnea del comma 1 dell'art. 11 L. 300/2000 stabilisce che il decreto disciplini la responsabilità amministrativa delle "persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale"; per altro verso, il comma 2 del medesimo articolo dispone che "per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri".

Dal combinarsi delle due disposizioni, è parso dunque al delegato di dover circoscrivere l'ambito di responsabilità dell'ente nei termini di seguito illustrati.

Innanzitutto, l'inequivoca volontà della delega di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica ha suggerito l'uso del termine "ente" piuttosto che "persona

giuridica" (il segno linguistico avrebbe dovuto essere dilatato troppo al di là della sua capacità semantica).

Quanto poi agli enti "a soggettività privata" non dotati di personalità giuridica, la scelta ben si comprende da un punto di vista di politica legislativa, dal momento che si tratta dei soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a "maggior rischio" di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità.

D'altro canto, e per la medesima ragione, questa scelta si paleserà, nel confronto con la prassi, non poco impegnativa. Risultano infatti inclusi soggetti in cui è carente il "diaframma" in termini di autonomia patrimoniale dell'ente (entro il quale, pure, la delega espressamente limita la responsabilità dell'ente, escludendo che essa possa estendersi al patrimonio dei soci) e, più in generale, sono comprese realtà assai eterogenee, tra cui alcune di rilevanza minima, in relazione alle quali non può escludersi che la previsione di forme di responsabilità amministrativa, con tutto il dispendioso apparato anche processuale, si riveli, alla prova dei fatti, addirittura diseconomico.

Allo scopo di contenere tale rischio, il delegato - nell'impossibilità materiale di indicare nominativamente tutte le singole realtà - ha preferito utilizzare una formula elastica. Nel far ciò, tuttavia, non ha replicato testualmente la legge delega, ma si è limitato a citare "le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica", in modo da indirizzare l'interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla.

Infine, si noti che le precise indicazioni della delega, fedelmente riprodotte nello schema di decreto legislativo, hanno indotto ad escludere gli "enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale", tra cui sembrano rientrare anche i partiti politici ed i sindacati (questi ultimi sguarniti di personalità giuridica, vista la nota, mancata attuazione dell'art. 39 Cost.), dando così luogo ad una zona franca giustificabile soltanto alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe l'impatto, su questi soggetti, delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo.

Quanto invece agli enti dotati di soggettività pubblica, come si è detto, la legge delega obbliga ad escludere espressamente "lo Stato e gli altri enti che esercitano pubblici poteri". Va peraltro da sé l'ampliamento dell'esclusione prevista per lo Stato, a comprendere anche gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni): oltre ad avere la titolarità di poteri tipicamente pubblicistici (si pensi alle attribuzioni delle Regioni in materia legislativa), l'equiparazione di questi enti allo Stato è suggerita da ragioni di ordine sistematico (ci si riferisce al disposto dell'art. 197 c.p., in tema di obbligazione delle persone giuridiche per la pena pecuniaria) e, più in generale, da una esigenza di ragionevolezza nelle scelte legislative.

L'esclusione degli "enti che esercitano pubblici poteri" preclude poi senz'altro la riferibilità dell'impianto normativo alle singole Pubbliche Amministrazioni: e ciò, anche a ritenere che le stesse non siano direttamente riconducibili al concetto di Stato, in quanto sue indispensabili articolazioni.

Viceversa, enti a soggettività pubblica, e tuttavia privi di poteri pubblici, sono i c.d. enti pubblici economici, i quali agiscono iure privatorum e che, per questa ragione, meritano una equiparazione agli enti a soggettività privata anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa derivante da reato. Nessuna obiezione (pratica o teorica), dunque, all'inserimento degli stessi nel novero dei destinatari del sistema.

Tra l'uno e l'altro estremo, peraltro, la locuzione "enti pubblici che esercitano pubblici poteri" lascia residuare ampie zone d'ombra.

Costituisce infatti un dato acquisito che da tale nozione esulano, accanto agli enti pubblici economici, numerosi altri enti pubblici.

Alcuni di questi (pochi) sono enti pubblici associativi, dotati sostanzialmente di una disciplina negoziale, ma a cui le leggi speciali hanno assegnato natura pubblicistica per ragioni contingenti (ACI, CRI, ecc.). Ma la categoria più significativa concerne gli enti pubblici che erogano un pubblico servizio, tra cui le Istituzioni di assistenza e, soprattutto, le Aziende ospedaliere, le scuole e le Università pubbliche, ecc.

Esclusa da subito l'opportunità di produrre nel decreto legislativo un catalogo degli enti pubblici assoggettabili al sistema di responsabilità amministrativa (la qualificazione di molti di questi enti è controversa e, soprattutto, la normativa più recente prevede una certa mobilità degli stessi, con la trasformazione da pubblici in privati), il Governo ha preferito optare per una soluzione "drastica", anche nel rispetto delle esigenze di certezza del diritto: esigenza vieppiù viva in un settore, come questo, improntato ad un rigore particolare nella scelta delle risposte sanzionatorie. Non si può nascondere infatti che, a prima vista, il dettato della delega sembrerebbe imporre l'inclusione di tutti questi enti nel novero dei destinatari delle disposizioni del decreto legislativo; il dato testuale parrebbe cioè prevedere l'assoggettamento alla disciplina sanzionatoria come la regola: rispetto ad essa, le eccezioni andrebbero contenute nei limiti dello stretto indispensabile.

Quanto agli enti associativi, tuttavia, essi sono oggi soggetti ad una forte tendenza alla privatizzazione che presumibilmente ne comporterà l'estinzione entro breve termine. Pertanto - e salvo pure quanto verrà aggiunto di seguito - l'estensione della responsabilità a questi soggetti avrebbe comportato un costo probabilmente non compensato da adeguati benefici: il che risulta evidente ove si consideri che la dottrina pubblicistica non è affatto concorde nel tracciare la linea di distinzione tra questa categoria e gli enti pubblici associativi c.d. istituzionali (come gli Ordini e i collegi professionali), per i quali valgono considerazioni analoghe a quelle che saranno esposte immediatamente di seguito per gli enti pubblici esercenti un pubblico servizio.

Quanto a questi ultimi, all'affermazione della loro responsabilità amministrativa in dipendenza da reato, non sarebbe stata d'ostacolo la pure evidente inopportunità di applicare le sanzioni di natura interdittiva, con conseguente "scarico" dei costi sulla collettività. Ben si sarebbe potuto, infatti, differenziare la risposta sanzionatoria, riservando agli enti che svolgono un servizio pubblico, la meno invasiva sanzione pecuniaria.

Si è tuttavia preferito abbandonare anche questa soluzione: e ciò, sulla base di due considerazioni tra loro intrinsecamente connesse.

Per un verso, la sanzione pecuniaria comminata nei confronti dell'ente a soggettività pubblica avrebbe sortito un effetto general- e special-preventivo fortemente attenuato rispetto a quello suscettibile di produrre nei confronti di enti a soggettività privata e più sensibili alla ragione economica, essendo comunque destinata a tradursi in un disservizio per la generalità dei cittadini.

Per altro verso - e salva diversa indicazione del Parlamento -, la scelta dei reati, in uno con ulteriori indizi normativi desumibili soprattutto dalla disciplina civilistica (calibrata sulle società commerciali), consentono di ritenere con ragionevole certezza che il legislatore delegante avesse di mira la repressione di comportamenti illeciti nello svolgimento di attività di natura

squisitamente economica, e cioè assistite da fini di profitto. Con la conseguenza di escludere tutti quegli enti pubblici che, seppure sprovvisti di pubblici poteri, perseguono e curano interessi pubblici prescindendo da finalità lucrative.

Un'ultima precisazione. Il rilievo da ultimo svolto potrebbe indurre a ritenere irragionevole l'inclusione nel sistema degli enti a soggettività privata, che tuttavia svolgano un pubblico servizio (in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo). Al di là del fatto che, in questi enti, la finalità di natura pubblicistica non esclude il movente economico (sommandosi ad esso), l'assoggettabilità degli stessi alla disciplina dello schema appare implicitamente ammessa dallo stesso legislatore delegante, nella lettera l), n. 3) del comma 1, che sembrerebbe richiamarsi proprio a tale categoria laddove, nel caso di interdizione, prevede l'esercizio vicario dell'attività se la prosecuzione di quest'ultima "è necessaria per evitare pregiudizi a terzi" (sul punto, infra).

### **3. I principi generali. Premessa**

Come si accennava nell'introduzione, il nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, pur essendo formalmente ascritto all'ambito dell'illecito amministrativo, reclama alcuni aggiustamenti rispetto all'insieme dei principi enucleabile dalla c.d parte generale della legge 689/1981. Ciò, in considerazione non soltanto della peculiarità dei soggetti suoi destinatari (enti e non persone fisiche), ma soprattutto della distinta impronta penalistica che lo segna e che deriva dall'essere comunque costruito in dipendenza della verifica di un reato. Si aggiunga la gravità delle conseguenze che la legge delega fa derivare dalla commissione dell'illecito, conseguenze che possono spingersi fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o all'interdizione definitiva dall'attività, sanzioni capitali per l'ente; si comprenderà, allora, come in questo settore appaia più che mai viva l'esigenza, già diffusamente avvertita (soprattutto dagli organi di giustizia europei), di omogeneizzare i sistemi di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale all'insegna delle massime garanzie previste per quest'ultimo, spingendo verso la nascita di un sistema punitivo che - nel caso degli enti - rappresenta senza dubbio un *tertium genus* rispetto ad entrambi. D'altro canto, la tendenza più generale, forse irreversibile, spinge ormai verso la progressiva assimilazione dei due modelli, che tendono a confluire in una sorta di diritto sanzionatorio unitario, soprattutto in materia economica. E non è un caso che la Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dal prof. Grosso, si sia orientata verso un paradigma simile a quello proposto nel presente schema di decreto legislativo, senza peraltro qualificarne espressamente la natura giuridica.

Queste considerazioni hanno suggerito l'opportunità di costruire un sotto-sistema normativo che, nell'intenzione del delegato, dovrebbe valere a disciplinare la materia anche per il futuro: per l'eventualità, cioè, che il legislatore intenda rimpinguare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente, ricollegandola alla commissione di reati diversi da quelli rispetto ai quali è stata oggi contemplata dal decreto legislativo.

#### *3.1. Segue. Il principio di legalità. La successione di leggi e la commissione del reato all'estero*

Un sistema siffatto non poteva dunque che replicare da entrambi i modelli, quello penale e quello amministrativo, il fondamentale principio di legalità (nelle sue accezioni di riserva di legge, tassatività e irretroattività), ovviamente plasmandone la formulazione sulla peculiarità della materia (art. 2).

E' appena il caso di richiamare l'attenzione sulla circostanza che la legalità qui investe un duplice profilo: l'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente e - a monte - l'assetto penale di disciplina in conseguenza del quale tale responsabilità è prevista.

Quanto al primo aspetto, si noti inoltre come la norma curi espressamente l'estensione del principio, oltre che all'affermazione della responsabilità, altresì alle sanzioni che ne discendono. Si anticipa sin d'ora che la scelta trova una fedele rispondenza nelle restanti norme dell'articolato laddove reca una disciplina puntuale dei presupposti applicativi di ciascun tipo di sanzione, sia nella parte generale in tema di scelta e di commisurazione delle stesse, sia nelle disposizioni dedicate alla previsione della responsabilità amministrativa in conseguenza della commissione dei singoli reati.

Una novità tutta di ispirazione penalistica rispetto al paradigma della l. 689 (che la ignora) è invece rappresentata dalla disciplina della successione di leggi, di cui all'art. 3 dello schema. Appare infatti evidente la matrice della disposizione, parzialmente ricalcata sull'art. 2 del codice penale; la sua opportunità nel merito deriva dall'incisività delle nuove sanzioni, tale da meritare all'ente la stessa disciplina di favore prevista nei confronti dell'imputato persona fisica.

Premesso che non si è ritenuto necessario ribadire il divieto di retroattività, già desumibile dall'articolo 2, è stata invece disciplinata l'ipotesi di abolitio, in cui la responsabilità dell'ente viene meno con il reato in relazione al quale essa era prevista, oppure perché è stata abrogata direttamente la disposizione che ricollega ad un reato (che permane) la suddetta responsabilità amministrativa. In entrambi i casi, il venir meno del giudizio di disvalore da parte dell'ordinamento avrebbe reso irragionevole il permanere della responsabilità in capo all'ente. Lo stretto legame tra responsabilità dell'ente e commissione di un reato implica poi che la medesima disciplina valga anche nel caso di sopravvenuta depenalizzazione di quest'ultimo, sebbene in tal caso la permanenza di un giudizio di disvalore da parte dell'ordinamento, in teoria, avrebbe potuto suggerire una diversa soluzione (nel senso della continuità. La delega non sembrava comunque consentire tale opzione).

Mentre nel caso di abolitio non è previsto alcuno sbarramento alla produzione dell'effetto favorevole per l'ente, più contenuto - esattamente come nel penale - l'effetto retroattivo in bonam partem nel caso di semplice successione di leggi, dove il limite invalicabile è segnato dal passaggio in giudicato della sentenza: qui, tuttavia, il fenomeno riguarda più da vicino soltanto le modifiche della legge che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, le vicende del reato rimanendo indifferenti rispetto a quest'ultima.

E' infine mutuata la dizione del quarto comma dell'art. 2 c.p., in relazione alle leggi eccezionali e temporanee, per le quali si esclude l'applicabilità delle norme precedenti. La previsione si ispira alla rilevata necessità di tracciare un parallelismo tra la disciplina del nuovo illecito e quella penale, e potrebbe rivelarsi utile in futuro: allo stato attuale dell'assetto normativo in materia (e cioè in relazione alle fattispecie selezionate, tutte dotate una rilevanza empirica "non contingente") sembra invece destinata ad avere un rilievo meramente teorico.

L'avvenuto superamento del quinto comma dell'art. 2 c.p. (sui decreti legge) da parte della disciplina e (sebbene in parte) della giurisprudenza costituzionale, ne ha infine sconsigliato la riproduzione in questa sede. Le questioni che involgono la normazione attraverso decretazione d'urgenza nonché quelle legate alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi sembrano infatti trovare più agevole soluzione alla luce dei rispettivi principi generali.

Ispirata a comprensibile rigore è la scelta dell'art. 4 dello schema di decreto legislativo, laddove contempla l'ipotesi in cui l'ente che abbia in Italia la sede principale, compia tuttavia reati all'estero. Si è ritenuto che l'ipotesi, assai diffusa dal punto di vista criminologico, meritasse comunque l'affermazione della sanzionabilità dell'ente, al fine di evitare facili elusioni della normativa interna: e ciò anche al di fuori delle circoscritte ipotesi in cui la responsabilità dell'ente consegua alla commissione di reati per i quali l'art. 7 del codice penale prevede la punibilità incondizionata.

L'opzione è oltretutto conforme al progressivo abbandono, nella legislazione internazionale, del principio di territorialità ed alla correlativa, sempre maggiore affermazione del principio di universalità (prova ne siano gli stessi atti ratificati nella legge 300/2000).

Peraltro, la costante attenzione dell'Italia ai profili di cooperazione internazionale (resi talvolta difficili dalla sovrapposizione delle azioni punitive da parte dei diversi Stati, soprattutto quando, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà delle stesse) ha suggerito di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell'illecito commesso dall'ente nei casi in cui nei suoi confronti già proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Analogamente, alla sussistenza di un interesse apprezzabile dello Stato alla punizione ed all'opportunità di bilanciare tale interesse con il rispetto dell'altrui sfera di sovranità in materia punitiva, si ispira il secondo comma dell'art. 4. La norma prevede che, nei casi in cui vi sia stata la richiesta per la persona fisica, per procedersi nei confronti dell'ente, la richiesta del Ministro Guardasigilli debba estendersi anche nei confronti di quest'ultimo. La previsione garantisce oltretutto che le vicende dei due soggetti si svolgano su binari paralleli, secondo una tendenza cui si ispira complessivamente il sistema normativo e che viene derogata soltanto laddove una diversa soluzione possa pregiudicarne l'effettività.

### *3.2. Segue. I criteri di imputazione sul piano oggettivo*

Il cuore della parte generale del nuovo sistema è rappresentato dagli articoli 5 e 6 dello schema.

Il primo si muove su di un piano squisitamente oggettivo, e identifica le persone fisiche che, autori del reato, impegnano sul terreno sanzionatorio penale-amministrativo la responsabilità della società. Sotto il profilo concettuale, non sussistono ostacoli al recepimento della soluzione proposta nello schema. Ribadito ancora una volta che anche la materia dell'illecito penale-amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell'art. 27, già la teoria della c.d. immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione "minima" di divieto di responsabilità per fatto altrui. Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o - come nel caso del decreto legislativo - amministrative. Anzi, a rigore, questa soluzione si profila quasi necessitata sul piano logico (dal momento che assicura la corrispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche), oltre che auspicabilmente idonea, su quello pratico, a contenere le distorsioni di una giurisprudenza che, come noto, tendeva - in nome della prevenzione generale - a dilatare oltre il consentito l'ambito delle responsabilità individuali degli amministratori.

Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza,

quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.

Fatte queste precisazioni, quanto agli aspetti di conformità con la legge delega, si osserva, innanzitutto che la lettera e) dell'art. 11, comma 1, richiama i soli reati commessi (dalle persone fisiche) a vantaggio o nell'interesse dell'ente. La formula è stata testualmente riprodotta, e costituisce appunto l'espressione normativa del citato rapporto di immedesimazione organica. E' appena il caso di aggiungere che il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che "si accontenta" di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.

Quanto alle categorie di persone che vengono in rilievo, l'articolato riprende la distinzione tra soggetti in posizione apicale (lett. a) e soggetti in posizione subordinata (lett. b), apportando poche modifiche rispetto alla delega. Come si avrà modo di sottolineare di seguito, la distinzione riverbera effetti di non poco momento sul complessivo assetto di disciplina.

Let. a). L'utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all'"esercizio anche di fatto" delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a). A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all'ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto (cioè, a tacere dei dubbi che sussistono in ordine alla stessa configurabilità di una simile forma di controllo). In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni). Un'interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminatezza della nozione di "controllo di fatto". L'aspetto che merita maggiore attenzione concerne tuttavia l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale". La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si pensi ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di questi soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità. Resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l'unità organizzativa dalla lettera a) alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici), con le conseguenze che saranno di seguito illustrate.

Let. b). La seconda categoria di persone fisiche la cui commissione di reati è suscettibile di impegnare la responsabilità amministrativa dell'ente è rappresentata dai c.d. sottoposti. La scelta di limitare la responsabilità della *societas* al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale. Sotto il primo profilo, anche in questo caso, come si è detto, la possibilità di ricondurre la responsabilità all'ente appare assicurata, sul piano oggettivo, dal fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (quanto al piano "soggettivo", della rimproverabilità della *societas*, si rinvia al commento dell'art. 7). Sotto il secondo profilo, una diversa opzione avrebbe significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate e la conseguente frammentazione delle relative fondamenta operative.

Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).

### *3.3. Segue. I criteri di imputazione sul piano soggettivo.*

Si è prima ricordato come, in passato, la principale controindicazione all'ingresso di forme di responsabilità penale dell'ente fosse ravvisata nell'art. 27, comma 1, Cost., inteso nella sua accezione di principio di colpevolezza in senso "psicologico", e cioè come legame psichico tra fatto ed autore. Si è anche già detto che una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (riprovevolezza) consente oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive. Si aggiunga ora che, rispetto al passato, si sta consolidando unanimità di vedute anche su un altro aspetto.

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la migliore dottrina concordano nel ritenere che le imprescindibili garanzie del diritto penale debbano essere estese anche ad altre forme di diritto sanzionatorio a contenuto punitivo, a prescindere dalle astratte "etichette" giuridiche che il legislatore vi apponga.

Da ciò l'esigenza, fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo tra tutti, appunto, la colpevolezza.

Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione.

Prima di addentrarsi nell'illustrazione delle soluzioni tecniche adottate nell'articolato per esprimere questi concetti, è bene sottolineare come la previsione di meccanismi di imputazione del fatto all'ente destinati ad operare su di un piano diverso da quello meramente oggettivo, esprima un'esigenza condivisa anche da ordinamenti stranieri. Così, ad esempio, in Francia, dove pure il principio di colpevolezza riceve una traduzione sotto alcuni aspetti meno piena che in Italia. La novella al Code penal del 1994, nell'introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche, l'aveva infatti ancorata alla mera commissione di reati "per conto" di questi,



mostrando dunque di accontentarsi di un'imputazione sul piano meramente oggettivo (suscettibile di scattare in virtù della "immedesimazione" tra la persona fisica-organo della persona giuridica e quest'ultima); ciò nonostante, la giurisprudenza ha preferito non attestarsi sul dato testuale della norma e si è impegnata nella ricerca di criteri ascrittivi ulteriori, che consentano di rinvenire un collegamento più pregnante tra il reato e la voluntas societatis. Tali parametri sono stati ad esempio tratteggiati - sebbene in termini generici - dal Criminal Code Act australiano del 1995 che distingue, addirittura, nell'ambito della mens rea della persona giuridica, una forma dolosa ed una forma colposa.

E' peraltro opportuno notare come i criteri di imputazione non svolgano soltanto un ruolo di "filtro" della responsabilità; non rispondano, cioè, esclusivamente ad una - sia pure importante - logica di garanzia. Essi, per come sono (puntualmente) descritti nello schema di decreto, adempiono innanzitutto ad una insostituibile funzione preventiva.

Costituisce un dato ormai ampiamente acquisito che l'attribuzione della responsabilità secondo criteri ispirati al versari in re illicita si traduce in un disincentivo all'osservanza di cautele doverose; essa induce infatti nel destinatario un senso di fatalista rassegnazione nei confronti delle conseguenze negative che possono derivare dal suo comportamento. Nel caso di specie, rappresenterebbe quindi una spinta a considerare le sanzioni una sorta di "costo necessario" dell'impresa, non evitabile, ma preventivabile secondo i consueti criteri di bilancio: sempre che sia ritenuto sopportabile (in caso contrario, si tradurrebbe addirittura in una ragione ostativa allo svolgimento dell'attività d'impresa, in sé irrinunciabile). Viceversa, ancorare il rimprovero dell'ente alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi, significa motivarlo all'osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

Piuttosto che sancire un generico dovere di vigilanza e di controllo dell'ente sulla falsariga di quanto disposto dalla delega (con rischio che la prassi ne operasse il totale svuotamento, indulgendo a criteri ispirati al versari in re illicita), si è preferito allora riempire tale dovere di specifici contenuti: a tale scopo, un modello assai utile è stato fornito dal sistema dei compliance programs da tempo funzionante negli Stati Uniti.

All'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità.

3.4 Segue. I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dagli apici.

Tanto premesso in generale sulla necessità di costruire un modello puntuale di responsabilità dell'ente, lo schema di decreto legislativo differenzia la disciplina a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero da un semplice sottoposto.

Quanto al primo caso (art. 6), è opportuno innanzitutto sciogliere eventuali dubbi di conformità alla delega. La citata lettera e) sembrerebbe infatti non richiedere alcuna condizione ulteriore rispetto alla commissione del reato da parte di un soggetto che nell'ente rivesta un ruolo apicale. La norma, infatti, riferisce, almeno in apparenza, la circostanza che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi alle funzioni di direzione e di vigilanza, esclusivamente al caso in cui il reato sia posto in essere da chi a tali funzioni sia

assoggettato: i sottoposti. Tuttavia, nella equivocità del dato testuale (la presenza di una virgola consente per contro di riferire il periodo altresì al caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale), sono state ritenute prevalenti le argomentazioni esposte in precedenza sulla necessità di costruire un sistema quanto più conforme ai principi costituzionali ed informato alla prevenzione.

Non si ignora l'obiezione che più agevolmente può muoversi ad una scelta di questo tipo: i soggetti in posizione apicale sono essi stessi espressione della "volontà sociale" ed appare artificioso immaginare l'esistenza di un diaframma che separi quest'ultima dal loro operato. In realtà, se ciò può dirsi senz'altro vero in relazione al modello tradizionale di ente collettivo (emblematico il caso di "amministratore unico"), non altrettanto vale per la situazione societaria attuale. Questa è costellata da una serie di realtà organizzativamente complesse, in cui il management non si sviluppa più secondo un modello verticistico, ma si distende piuttosto su di una (ampia) base orizzontale, con la conseguente frantumazione dei poteri decisionali dell'ente.

In realtà di questo tipo, imputare all'intero ente le conseguenze di comportamenti delittuosi tenuti da soggetti che pure svolgono funzioni apicali ma che non risultano rappresentativi della *societas* nel senso appena specificato, esporrebbe la riforma alle perplessità che si sono poc'anzi illustrate in ordine al ricorso a criteri di imputazione su base meramente oggettiva. Il discorso assume ancora maggiore evidenza se si pensa che ai rappresentanti, ecc. dell'ente sono stati equiparati anche le persone che svolgono le stesse funzioni all'interno di unità organizzative funzionalmente autonome (vd. retro, commento all'art. 5, comma 1, lett.a).

E' appena il caso di puntualizzare, inoltre, che il fatto che la riforma sia calibrata la riforma su realtà organizzative complesse "a base manageriale orizzontale" non significa affatto complicare l'accertamento dell'illecito nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti apicali nell'ambito di società a struttura più semplice. Ed infatti, la particolare qualità degli autori materiali dei reati ha suggerito al delegato l'opportunità di differenziare il sistema rispetto all'ipotesi in cui il reato risulti commesso da un sottoposto, prevedendo, nel primo caso, una inversione dell'onere probatorio. In altri termini, si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) sia, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la *societas* a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti (è ragionevole prevedere che questa prova non sarà mai agevole; si rivelerà poi praticamente impossibile nel caso di ente a base manageriale ristretta). L'ente, dunque, è chiamato a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi (la modulazione di questa ipotesi sulle "risultanze" dottrinali e giurisprudenziali in tema di colpa specifica è piuttosto scoperta); dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la *societas* si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della *societas* attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti. Ma - quel che più conta - l'ente dovrà dimostrare che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione. La lettera c) bene si presta, dunque, a fotografare le ipotesi di c.d. "amministratore infedele", che agisce cioè contro l'interesse dell'ente al suo corretto funzionamento. Si noti peraltro che secondo questa disciplina, affinché venga meno la responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apice infedele; si richiede - di più - che non sia ravvisabile colpa alcuna da parte dell'ente stesso, il quale - attraverso il suo

organismo - deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "legalità preventiva" (lett. d).

Quanto appunto ai modelli validi per i vertici, è chiaro che essi divergono da quelli che disciplinano l'operato dei sottoposti, essendo modulati, non già sul momento meramente esecutivo, bensì su quello della "formazione" e dell'"attuazione" delle decisioni dell'ente. Una più stringente definizione contenutistica (che richiamasse la disciplina dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o dell'ottenimento di finanziamenti o sovvenzioni, ecc.) avrebbe avuto certo un pregio in termini di maggiore determinatezza, ma si sarebbe probabilmente esposta al rischio di trascurare tipologie comportamentali che pure, nel confronto con la prassi, dovessero palesarsi rilevanti nell'ottica della prevenzione di reati; soprattutto, avrebbe "complicato il lavoro" del legislatore futuro, per il caso (auspicabile) in cui questi intervenga ad infoltire il catalogo dei reati dai quali discende la responsabilità dell'ente, costringendolo ad una rivisitazione della norma.

Una notazione finale. La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del modello senza colpa dell'ente, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del c.d. amministratore infedele. Per tale ragione, l'articolo prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato.

### 3.5 Segue. I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dai sottoposti

Meno problematica si è rivelata l'attuazione della delega in rapporto ai soggetti sottoposti, la commissione dei reati da parte dei quali appare, d'altro canto, statisticamente più rara e comunque suscettibile di determinare un giudizio di minore riprovazione nei confronti del soggetto collettivo (ciò, quanto meno in relazione alla particolare tipologica di delitti contemplata nello schema di decreto).

All'affermazione generale della responsabilità dell'ente quando la commissione del reato sia stata resa possibile dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, che ricalca sul punto la delega), il legislatore delegato ha fatto seguire norme interpretative volte a specificare con maggiore precisione a quali condizioni ricorra la colpa dell'ente. E' infatti chiaro che, se nelle realtà collettive a struttura semplice appare sufficiente affermare un generale obbligo di vigilanza, ed idonea la relativa violazione ad impegnare immediatamente la responsabilità amministrativa della società, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda le realtà organizzative complesse, caratterizzate da un'articolazione di competenze che fanno capo ad una pluralità di centri decisionali. Qui, il richiamo a generici standard di diligenza avrebbe rischiato di rivelarsi una vuota clausola di stile, inidonea ad indirizzare il giudice nell'accertamento dell'illecito amministrativo in capo all'ente, con la conseguenza di rendere particolarmente gravoso il suo compito, ovvero, al contrario, di spingerlo ad affermare indiscriminatamente la sua responsabilità attraverso il ricorso a "formulette pigrè", fatalmente destinate a scivolare verso forme di ascrizione meramente oggettiva.

Al tempo stesso, l'onere, per l'ente, di dotarsi di modelli di organizzazione e di gestione improntati alla massima effettività risponde alla qualificante funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema, traducendosi in una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione dei controlli interni.

Tanto premesso, i modelli in esame devono diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire: il che comporta, per l'ente, l'onere di assumere misure - organizzative e materiali -

che garantiscano lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e consentano la scoperta e l'eliminazione delle situazioni di irregolarità da cui possa scaturire il rischio suddetto. Peraltro, la scelta (su cui infra) di limitare l'operatività del sistema ai delitti contro la pubblica amministrazione o comunque offensivi del patrimonio pubblico, ha indotto alla massima semplificazione del modello (viceversa, ove il decreto legislativo avesse preso in considerazione tutti i reati indicati nella delega, riconducibili a forme criminali più tipicamente "d'impresa", sarebbe stata opportuna una differenziazione dei programmi in rapporto alle differenti fonti e caratteristiche del rischio, con la conseguenza di un più elevato tasso di tipizzazione normativa).

Anche qui (come per i vertici), al momento della "posizione" del programma preventivo è necessario si accompagni quello del suo effettivo funzionamento. Così, ai fini dell'efficace attuazione del modello, la norma richiede, tra l'altro, il suo aggiornamento costante, oltre alla predisposizione di un sistema disciplinare funzionante. Le previsioni non intendono ovviamente essere tassative e fanno comunque salvi ulteriori protocolli comportamentali che, nel caso concreto, consentano di azzerare o di minimizzare il rischio.

Infine, è opportuno sottolineare come, a differenza che nel caso di reato commesso da persona in ruolo apicale, qui l'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell'ente gravi sull'accusa. La ragione è chiara (nulla poena sine culpa) e - lo si ribadisce - discende dalla gravità delle conseguenze suscettibili di prodursi in capo all'ente sul piano sanzionatorio. La puntualizzazione riveste peraltro un'importanza non secondaria anche nei casi in cui la misura sia applicata in fase cautelare, mettendo così al riparo dall'eventualità di un eccesso nel ricorso a misure cautelari potenzialmente assai invasive.

#### **4. Autonomia della responsabilità dell'ente.**

Di particolare rilievo è la disposizione dell'art. 8. Essa chiarisce in modo inequivocabile come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato. Se infatti il meccanismo punitivo è stato congegnato in modo tale da rendere le vicende (processuali) delle persone fisiche e quelle dell'ente tra loro strettamente correlate (il *simultaneus processus* risponde non soltanto ad esigenze di economia, ma anche alla necessità di far fronte alla complessità dell'accertamento), ciò non toglie che in talune limitate ipotesi, l'inscindibilità tra le due possa venir meno. Tanto accade ovviamente quando le persone - fisica e giuridica - adottino diverse strategie processuali (sul punto, infra); prima ancora, con riguardo al momento che qui interessa, la nascita del procedimento, il comma 1 dell'art. 8 lascia sussistere la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile.

Una scelta di tal fatta non incontra alcun ostacolo dal punto di vista del sistema. E' chiaro, infatti, che in entrambi i casi ci si trova di fronte ad un reato completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l'una o l'altra ragione, non risulti punibile.

Ancora, non vi sarebbe ragione di escludere, in queste ipotesi, la responsabilità dell'ente. Se, infatti, il caso di autore non imputabile ha un sapore più teorico che pratico (è stato previsto per ragioni di completezza), quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, al contrario, un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti. Si pensi, per fare un esempio, ai casi di cd. imputazione soggettivamente alternativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti

senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro. L'omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento. Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo: beninteso, a condizione che sia ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo.

La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussiste, ma subisce una vicenda estintiva. Si pensi all'utile decorso del termine di sospensione condizionale della pena ovvero alla morte del reo (prima della condanna).

La configurazione della responsabilità dell'ente come un illecito amministrativo (sebbene sui generis) non poteva non implicare una conclusione di questo tipo. L'unica eccezione meritevole è stata rinvenuta nell'amnistia (evidentemente, "propria"), in presenza della quale, dunque, non potrà procedersi neanche nei confronti dell'ente. Si è infatti pensato che le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento siano suscettibili, in linea di massima, di valere anche nei confronti degli enti: in caso contrario, sarà onere del legislatore dell'amnistia escludere tali soggetti dall'area entro cui il provvedimento di clemenza può sortire effetti, anche mediati.

Resta fermo che l'ente, il quale abbia interesse ad un'assoluzione nel merito, potrà, al pari della persona fisica, rinunciare all'effetto estintivo dell'amnistia (comma 3 dell'art. 8).

Si è anche ritenuto opportuno precisare che la rinuncia all'amnistia da parte della persona fisica non pregiudichi la posizione dell'ente; sicché - fatta salva, pure qui, una diversa volontà del legislatore - l'effetto estintivo si produrrà nei confronti dell'ente anche quando la persona fisica eserciti il suo legittimo diritto a veder accertata nel merito la responsabilità penale. La previsione si rivela, oltre che utile, necessaria: a rigore, infatti, la rinuncia all'amnistia da parte della persona fisica interdice l'effetto estintivo del reato e, sotto il piano dei principi, lascerebbe dunque sussistere la responsabilità dell'ente.

E' appena il caso di accennare al fatto che le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato.

Se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stato commesso, viceversa, non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell'ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di un'affermazione di mero principio.

## **5. Il sistema sanzionatorio nella legge-delega.**

La sezione II dello schema di decreto detta la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili agli enti. La legge delega individua, in proposito, un sistema essenzialmente binario, che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Tuttavia, mentre le

prime sono indefettibili, le seconde vanno previste - come recita la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 - solo "nei casi di particolare gravità".

Sul piano strutturale, l'ammontare minimo della sanzione pecuniaria non deve essere inferiore a lire cinquanta milioni di lire, mentre l'ammontare massimo non deve oltrepassare i tre miliardi di lire (lettera g)) del comma 1 dell'articolo 11). Sul versante commisurativo, si stabilisce che il giudice deve tenere conto anche "dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente".

La delega prevede poi due ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria: la prima (lettera g) concerne i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non dovrà essere superiore a duecento milioni di lire né inferiore a venti milioni; la seconda si lega alla realizzazione della efficace riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata (lettera n)).

La delega stabilisce infine il divieto del pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Quanto alle sanzioni interdittive, riservate, come si è detto, ai casi di particolare gravità, la legge delega ne enumera ben sei: la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività, il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni o servizi.

La delega (lett. n) dell'articolo 11) prevede poi una causa di inapplicabilità di una o più delle citate sanzioni interdittive in presenza di condotte di efficace riparazione o reintegrazione dell'offesa.

L'arsenale sanzionatorio è, infine, corredato dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna: per quanto concerne la prima, in particolare, la legge-delega (v. lett. i) dell'articolo 11) stabilisce che essa debba avere ad oggetto il prezzo o il profitto del reato e che possa essere adottata anche nella forma "per equivalente". Per quanto riguarda, invece, la seconda, questa viene affiancata alle sanzioni di natura interdittiva, anche se è fuor di dubbio che non ne condivide la natura, così che nel decreto riceve un'autonoma disciplina.

La lettera p) dell'articolo 11 delega inoltre il Governo ad introdurre un'ipotesi di reato e di responsabilità amministrativa dell'ente per le violazioni delle sanzioni interdittive, anche se applicate in via cautelare nel corso del procedimento.

Il quadro appena delineato restituisce l'immagine di un arsenale sanzionatorio particolarmente ampio e, in alcuni casi (si pensi al numero delle sanzioni interdittive), persino pletorico.

Sul piano sistematico, la legge delega coniuga "il passato" e "il presente" delle sanzioni amministrative. Accosta infatti alla tradizionale sanzione pecuniaria (derivata dal paradigma fiscale e incentrata sulla monetizzazione dell'illecito, specie nel contesto del diritto economico-sociale) numerose sanzioni interdittive, dal contenuto incapacitante, che, oltre a tradire un vistoso pendolarismo con il sistema punitivo "penale", hanno conosciuto una consistente e significativa diffusione nell'ultimo decennio. Ancora relegate in posizione di retroguardia nel contesto del modello di illecito amministrativo "parapenale" codificato dalla legge 689/1981, le sanzioni interdittive si sono via via fatte largo nella tutela delle attività economiche, fino a trovare una definitiva consacrazione nella recente depenalizzazione avvenuta con il d. lgs.

507/1999, in cui costituiscono l'architettura dell'impianto sanzionatorio in alcuni importanti settori (si pensi agli alimenti, alla circolazione stradale, agli assegni, ecc.).

Si rafforza, così, anche sul versante della disciplina delle sanzioni, l'idea che il sistema di responsabilità disegnato dalla legge delega sfoci in un "diritto sanzionatorio tout court" che, nella materia economica, ha sempre avuto una doppia anima: penale-criminale e penale-amministrativa, con ricorrenti migrazioni delle materie da uno all'altro settore punitivo.

Un diritto sanzionatorio "punitivo", dunque, che sfrutta l'incisività della sanzione amministrativa, ma che, proprio perché più pervasivo (si pensi all'incidenza delle sanzioni interdittive), reclama una sfera di garanzie superiori rispetto a quelle apprestate nella legge n. 689 del 1981.

### *5.1. La sanzione pecuniaria e il sistema commisurativo "per quote".*

La sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato. L'ammontare della stessa è scandito da un'oscillazione (da cinquanta milioni a tre miliardi di lire) che risente dei limiti insiti nel ricorso ad una clausola generale, tendenzialmente cieca rispetto all'effettivo disvalore di ciascun illecito. In particolare, va segnalato l'elevato importo del limite minimo edittale, che tradisce un eccessivo rigore specie se lo si riferisce alla fitta rete di piccole imprese esistenti nel nostro paese. Lo stesso criterio commisurativo indicato dalla delega, laddove impone di tenere conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, non è sufficiente a scongiurare questo rischio e non appare idoneo ad evitare che la fase commisurativa si esponga ad una discrezionalità giudiziale troppo ampia.

Queste considerazioni impongono pertanto al Governo di compiere ogni sforzo che, nei limiti della delega, consenta di prefigurare un sistema di sanzioni pecuniarie equilibrato, orientato dai seguenti principi: da un lato, proteso a disegnare un sistema commisurativo effettivamente calibrato sulla capacità economica e patrimoniale degli enti; dall'altro lato, diretto a ritagliare cause di riduzione della sanzione che permettano di "degradare" in modo significativo il carico sanzionatorio in presenza di illeciti di particolare tenuità o di condotte che esternino un apprezzabile "controvalore" rispetto all'offesa.

Con riferimento alla fase commisurativa, la legge delega sembra propendere, a prima vista, in favore del tradizionale sistema "a somma complessiva". In questo contesto, la commisurazione dovrebbe avvenire secondo i parametri dettati dall'articolo 11 della legge 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Il rinvio alle condizioni economiche compare, come è noto, con riferimento alla pena pecuniaria irrogata alla persona fisica, nell'articolo 133-bis del codice penale e risponde all'esigenza di valorizzare tale aspetto all'interno del rigido modello "a somma complessiva". Tuttavia, tale innesto non ha dato i frutti sperati, a causa dell'ambiguità strutturale che lo contrassegna. Il modello "a somma complessiva", infatti, è strutturalmente sbilanciato verso gli indici di commisurazione che attingono alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, sia esso penale o amministrativo. Il successivo e concorrente riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali della persona fisica o dell'ente innesca una sorta di corto circuito commisurativo, nel quale le condizioni economiche operano contemporaneamente e sullo stesso piano rispetto ai restanti criteri di commisurazione, senza che tuttavia sia possibile discernere quale incidenza assumano le prime, da un lato, e la gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, dall'altro lato, nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria. Si tratta di un sistema, cioè, destinato a malfunzionare perché ambisce ad accomunare due fasi commisurative che, per contro, sono (e vanno tenute) distinte.

E' chiaro, peraltro, che, nel contesto della responsabilità sanzionatoria degli enti, l'esigenza dell'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente costituisce un aspetto irrinunciabile e fondamentale della disciplina, se si vuole evitare il rischio di rendere inefficace la sanzione. Tuttavia, l'eventuale ricorso ad un correttivo analogo a quello previsto dall'articolo 133-bis del codice penale risulta impraticabile. La forbice edittale "generale" contenuta nella delega pregiudica l'operatività di un simile meccanismo che, ove profilato, costringerebbe a costruire cornici edittali di parte speciale troppo "ravvicinate" tra di loro. L'articolo 133-bis prevede un aumento della pena pecuniaria sino al triplo o una diminuzione fino a un terzo quando il giudice ritiene che, per le condizioni economiche del reo, la misura massima sia inefficace o quella minima troppo gravosa. Dovendosi rispettare, per i limiti imposti dalla delega, il compasso edittale 50 milioni/3 miliardi di lire, le singole cornici di "parte speciale" dovrebbero subire una significativa compressione (con un minimo ed un massimo estremamente "ravvicinati"), idonea a garantire che il ricorso all'aumento sino al triplo o la diminuzione dei un terzo non provochi uno "sforamento" verso l'alto o verso il basso dei limiti indicati dalla delega. E' di intuitiva evidenza, però, che un'eccessiva compressione delle forbici edittali dei singoli illeciti rischia di irrigidire il sistema sanzionatorio sul versante della traduzione normativa del disvalore generale ed astratto da ricondurre a ciascuna violazione di parte speciale (con il paradosso di dover costruire minimi edittali magari troppo elevati e massimi, per contro, attestati su una anodina soglia media). Per operare con una qualche efficacia, il meccanismo in esame dovrebbe contemplare la possibilità di scavalcare sia verso l'alto che verso il basso i limiti edittali imposti dalla delega. Opzione, questa, da scartare per ragioni facilmente intuibili.

Il sistema "per quote" delineato nello schema di decreto prende dunque atto dell'impossibilità di riprodurre la soluzione delineata nel codice penale, ma muove pur sempre dall'intento di salvaguardare l'istanza adeguatrice presente nell'articolo 133-bis del codice penale e di valorizzarne l'efficacia operativa, attraverso un cambiamento del paradigma applicativo che riconosca autonomia alla fase della valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Istanza adeguatrice che si atteggia in modo se possibile più pressante nel contesto della responsabilità sanzionatoria degli enti collettivi. A ben vedere, essa condiziona decisamente il grado di afflittività e di efficacia delle sanzioni pecuniarie e, dunque, l'equilibrio complessivo del sistema. La realtà economica del nostro paese è caratterizzata da realtà imprenditoriali assai diversificate, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a mega-gruppi industriali e multinazionali. Prescindere da questa trama economico-sociale, significa aprire il campo ad un modello di responsabilità cieco, che parla lo stesso linguaggio a soggetti estremamente differenziati, provvisti di un diverso coefficiente di reattività e di sopportabilità dinanzi ai costi imposti dalla sanzione. E' chiaro, infatti, che, a parità di gravità complessiva di un illecito, la sanzione commisurata solo su un tale coefficiente potrebbe risultare estremamente gravosa, fino al limite della non-sopportabilità economica, per un ente di piccole dimensioni, e rivelarsi per contro ineffettiva nei confronti di un ente di grandi dimensioni, munito di ragguardevoli risorse economiche e patrimoniali. In definitiva, la scelta del modello commisurativo conforma la l'efficacia della sanzione.

Per queste ragioni, il Governo ha adottato, nell'articolo 10, un modello commisurativo "per quote", che ricalca, solo in parte, il sistema dei "tassi giornalieri" collaudato con successo in molti paesi europei (si pensi, per tutti, al Tagessatzsystem tedesco). La disciplina privilegiata nel decreto mutua dal sistema per tassi giornalieri la struttura bifasica. Viene all'opera, infatti, una duplice scansione: dapprima, il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito; poi, determina il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente. L'intera operazione si risolve nel combinarsi aritmetico di un moltiplicatore fissato dal fatto illecito con un moltiplicando



ricavato dalla capacità economica dell'ente. Il tutto avviene nel rigoroso rispetto dell'ammontare minimo e massimo della sanzione pecuniaria fissato dalla delega. Così, si è previsto, nel comma 2 dell'articolo 10, che la sanzione pecuniaria viene applicata per quote non inferiori a cento né superiori a mille. Questa banda di oscillazione costituisce il riferimento a cui attingere nella parte speciale per concretizzare le comminatorie editali per i singoli illeciti (ad esempio: per l'illecito relativo a un certo reato, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote). Nel secondo comma della stessa disposizione, si stabilisce che l'importo di una singola quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di tre milioni. L'importo della singola quota - lo si vedrà meglio tra breve - è funzionale all'adeguamento della sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Rispetto all'articolo 133-bis del codice penale che - come si è detto - prevede un aumento della pena pecuniaria fino al triplo o una diminuzione di un terzo, nel paradigma "per quote" il valore di ciascuna quota presenta un rapporto da "uno a sei" (cinquecentomila lire/tre milioni), evidentemente più ampio rispetto al modello penalistico: questa maggiore oscillazione serve proprio a garantire un adeguamento effettivo alle condizioni dell'ente, in considerazione del carattere estremamente variegato della realtà economica dell'impresa nel nostro paese.

Il successivo articolo 11, dedicato ai criteri commisurativi, stabilisce che il numero delle quote, in sede di individuazione della sanzione pecuniaria, viene determinato dal giudice sulla scorta della gravità del fatto (poniamo, ad esempio, 500 quote con riferimento ad un illecito di media gravità oggettiva e soggettiva, per il quale fosse prevista la sanzione da quattrocento a ottocento quote).

Per determinare il valore monetario della singola quota il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (così, nell'esempio posto, il giudice determinerà l'importo della quota orientandosi verso il minimo - pari a cinquecentomila lire - se ha a che fare con un ente di ridotte capacità economiche; o verso il massimo, nel caso contrario).

La somma finale è frutto della moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo delle quote che cristallizzano il disvalore dell'illecito.

Sul versante del rapporto di compatibilità di un tale sistema con la delega, è agevole notare che esso rispetta i vincoli imposti da quest'ultima. Il numero delle quote e l'importo minimo e massimo stabilito per la singola quota fanno sì che, da un lato il limite minimo di cinquanta milioni di lire imposto dalla delega corrisponda all'importo della quota minima (cioè alla condanna a cento quote, in cui l'importo della singola quota viene fissato dal giudice in lire cinquecento mila); dall'altro lato, anche il limite massimo imposto dalla delega (pari a tre miliardi di lire) coincide con l'importo massimo attribuito alla singola quota (tre milioni di lire) moltiplicato per il numero massimo di quote irrogabili (pari a mille).

I valori prescelti sembrano dunque valorizzare la teleologia del sistema sanzionatorio pecuniario: permettono, infatti, di apprezzare la gravità dell'illecito secondo la tradizionale logica commisurativa (che sfocia nella determinazione del numero complessivo delle quote irrogate) e, successivamente, di calibrare l'efficacia della sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (attraverso l'individuazione dell'importo della singola quota). Più concretamente: a parità di disvalore di un illecito amministrativo dipendente, ad esempio, dal reato di corruzione, punito in concreto con l'irrogazione di una sanzione pari a quattrocento quote, il giudice dovrà determinare il valore della singola quota sulla scorta delle condizioni economiche dell'ente per assicurare l'equilibrio e l'efficacia della sanzione. Individuando detto valore in lire cinquecentomila (perché si ha a che fare con un ente di ridottissime capacità economiche e

patrimoniali), la condanna ammonterà a duecento milioni di lire; se, invece, la ragguardevoli condizioni economiche dell'ente suggeriscono di attestarsi sul massimo del valore della quota (pari a tre milioni), la condanna ammonterà a un miliardo e duecento milioni di lire. Per un ente che denoti condizioni intermedie, il giudice potrà stimare, ad esempio, il valore della quota in un milione e cinquecentomila lire, così da condannarlo alla somma complessiva di lire seicento milioni.

Il risultato è, dunque, quello di un sistema sanzionatorio in cui la commisurazione giudiziale risulta maggiormente conformata e trasparente, che si pone in apprezzabile sintonia con le finalità della sanzione.

Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. Più in generale, per fugare allarmismi in ordine alla difficoltà di tali accertamenti, va ricordato che la responsabilità degli enti presuppone la mancata adozione dei modelli di prevenzione, sì che per verificare questo estremo il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Quello delineato nel decreto non è ovviamente - lo si era anticipato - un sistema per quote giornaliera "puro", come quello adottato in altri paesi europei. Non lo è perché, negli altri paesi, il modello per quote fa della sanzione pecuniaria una sanzione "di durata", adeguata alle possibilità del condannato di farvi fronte in un certo periodo di tempo e, perciò, destinato a rivelarsi incompatibile con un sistema, come quello prefigurato nel decreto, che si ispira comunque a valori assoluti, compresi tra un minimo ed un massimo. Tuttavia, l'introduzione, senz'altro innovativa, nel nostro ordinamento di un sistema "per quote", sia pure nell'orbita di un decreto che detta valori assoluti, permette, come si è visto, di orientare e vincolare la commisurazione della pena entro una cornice dotata di maggiore equilibrio ed efficacia. Il ricorso al tradizionale modello commisurativo rischia di incrementare in modo eccessivo la discrezionalità del giudice e, perciò, di fomentare commisurazioni corrive, in cui una sanzione pecuniaria risulta magari perfettamente adeguata alla gravità dell'illecito sulla carta, ma inefficace o iper-efficace in concreto, vuoi perché destinata a non incidere significativamente sulle "sostanze" dell'ente (che la percepisce alla stregua di un costo facilmente sopportabile e scaricabile all'esterno), vuoi perché produttiva di effetti dirompenti verso una piccola società.

### *5.2. I casi di riduzione della sanzione pecuniaria.*

La legge delega, nella consapevolezza della ragguardevole forbice editale che conforma la sanzione pecuniaria, ha delegato il governo a prevedere casi di riduzione della sanzione quando si è in presenza di fatti di particolare tenuità ovvero di condotte riparatorie da parte dell'ente. Questa scelta si presenta ampiamente condivisibile, perché recupera maggiore flessibilità ed equità al sistema, specie in presenza di situazioni che attenuano sensibilmente il bisogno di pena legato alla commissione degli illeciti.

La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto viene disciplinata nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). La riduzione di pena è pari alla metà della sanzione pecuniaria che verrebbe irrogata dal giudice e la sanzione da applicare per effetto della riduzione non potrà comunque essere superiore a duecento milioni né inferiore a venti (in coerenza con quanto si prevede nella legge delega).

La prima ipotesi di fatto tenue coinvolge interamente lo spessore lesivo dell'illecito amministrativo dell'ente. Essa sussiste quando l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo (come è noto, se il reato è commesso dall'autore nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, quest'ultimo non soggiace ad alcuna forma di responsabilità). La particolare tenuità ha ad oggetto non il reato, che potrebbe essere tutt'altro che lieve, ma l'illecito dell'ente, segnatamente il suo grado di coinvolgimento nell'illecito: coinvolgimento minimo sia sul versante della colpevolezza, atteso che l'autore del reato ha agito per un interesse prevalentemente personale o di terzi, sia sul versante oggettivo, visto che nessun vantaggio, o comunque un vantaggio minimo, è stato ricavato dall'ente.

La seconda ipotesi di riduzione si fonda sulla particolare tenuità del danno patrimoniale. Si tratta di una formulazione che non abbisogna di dettagliate chiarificazioni, vantando più di un precedente nella legislazione penale codicistica e non. La riduzione trova inoltre una sicura legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente affondano le loro radici nel profitto. Di conseguenza, può ben riconoscersi un'attenuazione della sanzione pecuniaria quando il reato e l'illecito che ne dipende hanno provocato un danno particolarmente tenue.

La previsione di casi di riduzione della sanzione pecuniaria per la particolare tenuità del fatto impone tuttavia di derogare, sia pure in parte, all'ordinario regime di commisurazione della sanzione previsto dall'articolo 11. La deroga coinvolge l'importo della quota, cioè il criterio funzionalmente collegato alla capacità economica e patrimoniale dell'ente. Una volta appurato che il fatto è di particolare tenuità, ha poco senso una commisurazione orientata sulla condizione economica dell'ente: un illecito di esiguo disvalore merita una risposta sanzionatoria parimenti esigua, qualunque ente sia stato a commetterlo. In questi casi, il riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente è del tutto superfluo: quello che conta è commisurare la sanzione al grado di tenuità dell'illecito. Si è così provveduto, nel terzo comma dell'articolo 11, a stabilire che, in tutti i casi di particolare tenuità, l'importo della quota deve attestarsi invariabilmente sul minimo, pari, in questo caso, non già a lire cinquecentomila, bensì a lire duecentomila, visto che la delega prevede che possa irrogarsi una sanzione non inferiore a lire venti milioni e, dunque, minore di quella prevista in via generale come limite minimo delle cornici edittali (che ammonta a lire cinquanta milioni). In tal modo viene sterilizzata la possibilità di orientare la sanzione sulla capacità economica dell'ente; restano fermi, ovviamente, la commisurazione della sanzione in punto di individuazione del numero delle quote, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1 della citata disposizione, e i limiti inferiori e superiori della sanzione pecuniaria irrogabile nei confronti dell'ente, a norma dell'articolo 12, commi 1 e 4.

Nel comma 2 dell'articolo 12, viene disciplinata una ulteriore ipotesi di riduzione di pena, legata al compimento di condotte riparatorie. La riduzione va da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, dimostra di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in entrambe le direzioni. L'integrazione dell'attenuante è condizionata all'esistenza di due requisiti. Il primo, di ordine temporale, postula che l'attività riparatoria sia stata realizzata entro un determinato termine, da rinvenire nella fase antecedente all'apertura del giudizio di primo grado. L'individuazione del termine è funzionale all'esigenza che la condotta riparatoria, come condotta antagonistica rispetto all'offesa, avvenga entro un lasso di tempo che, seppure non immediatamente prossimo alla commissione del fatto, non risulti troppo diluito nel tempo così da vanificare il valore insito nella tempestiva e riconoscibile attività di operosa resipiscenza meritevole di sanzione positiva.

Il secondo requisito concerne la sfera delle attività riparatorie: queste debbono abbracciare non solo il risarcimento del danno ma anche le conseguenze dannose o pericolose del reato. Peraltro, è parso giusto tenere conto del fatto che, in alcuni casi, un integrale adempimento dell'obbligo risarcitorio e riparatorio non è possibile, magari perché l'ente, a causa delle sue condizioni economiche, non è in grado di poter adempiere integralmente. La soluzione proposta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 è quella di riconoscere comunque la riduzione di pena a condizione che l'ente si sia efficacemente adoperato in direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi concretamente esigibili.

Il secondo caso di riduzione della sanzione da un terzo alla metà opera a beneficio dell'ente che, prima del giudizio, abbia adottato e reso operativi i modelli di prevenzione del reato disciplinati dagli articoli 6 e 7. Si tratta anche in questo caso di una condotta lato sensu iscrivibile al genere delle condotte riparatorie, atteso che l'adozione dei modelli organizzativi, ove efficace, è in grado di disinnescare o ridurre sensibilmente il rischio della commissione di reati.

Si prevede, infine, un abbattimento della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie poc'anzi illustrate e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati.

In tutti i casi di riduzione della sanzione previsti dall'articolo 12, la sanzione pecuniaria non potrà comunque scendere al di sotto di lire venti milioni.

## **6. Le sanzioni interdittive.**

Le sanzioni interdittive sono individuate nell'articolo 9, comma 2, e replicano, in larga misura, il catalogo contenuto nella lettera l) dell'articolo 11 della delega. L'unica, significativa eccezione riguarda la mancata inclusione della sanzione della chiusura dello stabilimento o della sede commerciale che, stante la scelta del Governo (che sarà chiarita nel prosieguo della relazione) di attuare la delega solo con riguardo ai reati che formano oggetto delle Convenzioni PIF e OCSE, si rivela sostanzialmente incompatibile con le finalità del sistema punitivo. La chiusura dello stabilimento o della sede commerciale, infatti, è una sanzione tipicamente orientata a fronteggiare forme diverse di rischio-reato, segnatamente quegli illeciti che si situano nel cono d'ombra del rischio di impresa: si pensi ai reati in materia ambientale, all'omicidio o alle lesioni derivanti dalla violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero ai reati connessi allo svolgimento di attività pericolose. Come si vede, si tratta di una sanzione utilmente riferibile solo ai reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, che non sono stati ricompresi nel presente decreto legislativo. Per fronteggiare la criminalità del profitto, e dunque i reati che formano oggetto delle Convenzioni, sono sufficienti le altre sanzioni interdittive (si pensi all'interdizione dallo svolgimento dell'attività o all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), che meglio si adattano a colpire illeciti che, di regola, vengono consumati nel contesto di attività decisionali o negoziali e non già meramente esecutive.

Le sanzioni interdittive si applicano insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un verso, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giuridica ovvero con la sottrazione di risorse finanziarie. Si tratta dunque di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi. L'opportunità politico-criminale della loro previsione non può essere messa in discussione: la sanzione pecuniaria non deve infatti rappresentare l'unica arma da utilizzare contro la criminalità d'impresa, atteso che per quanto possa essere adeguata al

patrimonio dell'ente, finirà comunque per essere annoverata tra i "rischi patrimoniali" inerenti alla gestione. E' un bene, dunque, che essa sia affiancata da sanzioni interdittive, che possiedono in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite e da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa.

Quanto alla loro durata, la delega pone qualche problema interpretativo. Fatta eccezione per la sanzione della revoca delle sovvenzioni o dei finanziamenti, di cui al numero 5 della lettera l) dell'articolo 11, in cui si sancisce inequivocabilmente la durata temporanea della sanzione, in tutti gli altri casi si usa l'espressione, per vero un po' ambigua, di "previsione anche temporanea di..". La locuzione apre il campo a interpretazioni contrapposte. Da un lato, si potrebbe sostenere che il ricorso alla parola "anche" lasci libero il legislatore delegato di optare per un sistema che preveda sanzioni interdittive definitive accanto a sanzioni temporanee o che privilegi le sole sanzioni temporanee.

Dall'altro lato, proprio il riferimento alla durata "anche temporanea" sembrerebbe legittimare pure la tesi secondo la quale debbano necessariamente prevedersi sanzioni interdittive definitive eventualmente affiancate da sanzioni temporanee. Tesi rafforzata dalla circostanza, indubbiamente evocativa, che quando il legislatore si è voluto limitare alla previsione di sanzioni solo temporanee lo ha chiaramente esplicitato, come è avvenuto nel contesto del richiamato numero 6) della lettera l).

Il Governo ritiene che l'interpretazione letterale e sistematica della delega non permetta di accordare sicuro privilegio all'una piuttosto che all'altra tesi. Sta di fatto che l'adeguamento più corretto, salva diverso orientamento delle Camere, sembra propendere in direzione di un sistema che contempra una disciplina generale delle sanzioni interdittive, applicabili di regola in via temporanea e, in casi eccezionali, in via definitiva.

Sul piano sistematico e politico-criminale, la disciplina predisposta per le sanzioni interdittive (v. artt.13 - 16) si connota in termini spiccatamente specialpreventivi. Nella piena consapevolezza delle conseguenze (pesantemente) negative che queste sanzioni proiettano sulla vita e l'attività dell'ente, si propone un modello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi particolarmente rigorosi funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni tutelati, visto che si consente all'ente di attivarsi, attraverso condotte riparatorie, per evitare l'applicazione di queste sanzioni. Da un lato, dunque, la minaccia presuppone il compimento di reati di particolare gravità ovvero la reiterazione degli illeciti; dall'altro lato, si stagliano sanzioni positive che permettono di scongiurare l'applicazione delle sanzioni interdittive in presenza di comportamenti diretti a reintegrare l'offesa. Si profila, dunque, una linea di politica sanzionatoria che non mira ad una punizione indiscriminata e indefettibile, ma che, per contro, punta dichiaratamente a privilegiare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio di commissione di reati in uno con la necessaria, previa eliminazione delle conseguenze prodotte dall'illecito.

In coerenza con i descritti obiettivi, l'articolo 13 sancisce dapprima che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in omaggio ad una esigenza di legalità e di selezione delle fattispecie (più gravi) meritevoli di un simile invasivo corollario sanzionatorio; quindi condiziona l'applicabilità di queste sanzioni all'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti. Il primo ricorre quando il l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Si tratta di un requisito fondato sull'accentuato disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che vi accede. Sul versante dei soggetti, spicca l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso dai vertici della società, evenienza questa che denota una specifica e preoccupante propensione dell'ente verso il conseguimento di illeciti profitti. Il reato, nel caso in cui sia stato commesso dai dipendenti, dipende, di regola, dall'esistenza di gravi carenze organizzative: questa circostanza evoca con immediatezza la ricorrenza di una grave colpa organizzativa da parte dell'ente, riconducibile o alla mancata adozione di un programma di prevenzione dei reati, ovvero all'adozione di un programma "di facciata", inidoneo a minimizzare o annullare il rischio-reato. In entrambi i casi, per l'applicazione della sanzione interdittiva occorre altresì che dalla commissione del reato l'ente abbia ricavato un profitto rilevante.

L'altro requisito che determina l'applicazione di sanzioni interdittive è la reiterazione degli illeciti, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo 20, al cui commento si fa pertanto rinvio. La ratio della norma è di intuitiva evidenza: la reiterazione degli illeciti costituisce il diapason che segnala la presenza di un ente ormai insensibile alle sole sanzioni pecuniarie e che, anzi, potrebbe giovarsi della monetizzazione degli illeciti per scaricare sul pubblico le conseguenti esternalità negative (i costi). Ma non basta: la reiterazione è altresì sintomo di un ente che rivela una pericolosa propensione verso la criminalità del profitto o comunque inficiato da gravi carenze organizzative che amplificano il rischio-reato.

Come si vede, i presupposti applicativi delle sanzioni interdittive sono oltremodo rigorosi e non tradiscono alcun intento vessatorio.

Quanto alla durata delle sanzioni, essa è stata compresa in una forbice che va da tre mesi a due anni, da ritenersi adeguata rispetto alla tipologia di illeciti della parte speciale. Il successivo comma 3 stabilisce poi la loro inapplicabilità quando ricorrono i casi di riduzione della sanzione pecuniaria per la particolare tenuità del fatto.

Di particolare importanza è la norma dell'articolo 14, in tema di criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

Il comma 1 esordisce con una disposizione fondamentale, richiamata anche dalla norma processuale che regola il contenuto della sentenza di condanna. Vi si stabilisce che le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. La sottolineatura di questo aspetto è dettata da ragioni funzionali, legate anche alla moderna fisionomia delle dinamiche d'impresa. Si richiama, infatti, l'attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato. Al contrario, occorre individuare la fonte, la causa dell'illecito nel contesto delle attività che esso svolge. Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito, in omaggio ad un principio di economicità e di proporzione. La necessità di questa selezione - conviene ripeterlo - deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese ed è inoltre destinata a rivelarsi preziosa in sede di disciplina della sorte delle sanzioni interdittive applicate nei confronti degli enti soggetti a vicende modificative (v. artt. 30 e 31).

Per queste ragioni, si è così previsto, con riguardo al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la frazionabilità di questa sanzione, che potrà avere ad oggetto alcuni contratti o riguardare solo alcune amministrazioni.

Solo quando l'illecito costituisce espressione di una generale propensione al conseguimento di illeciti profitti, ricavabile da prassi criminose ormai consolidate che coinvolgono i vertici dell'ente, sarà inevitabile un'applicazione indivisa della sanzione.

Quanto ai criteri commisurativi, da utilizzare per individuare il tipo e la durata della sanzione interdittiva da irrogare, valgono quelli indicati nell'articolo 11, con un'integrazione relativa alla necessità che il giudice tenga conto dell'efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Proprio la valutazione sull'efficacia preventiva delle singole sanzioni può determinare il giudice all'applicazione congiunta di più sanzioni interdittive, ove ciò dovesse rendersi necessario per il conseguimento del descritto obiettivo.

Il comma 2 dell'articolo 14 stabilisce poi che l'applicazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta di diritto la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Questa disposizione mira a semplificare la trama dei rapporti che intercorrono tra le sanzioni che inibiscono lo svolgimento di un'attività e quelle che determinano il venir meno dell'atto amministrativo che ne legittima lo svolgimento, sul presupposto che l'irrogazione di una sanzione che paralizza in tutto in parte lo svolgimento di un'attività non possa che trascinare con sé anche quella che provoca la revoca o la sospensione degli atti amministrativi di natura autorizzativa.

L'ultimo comma dell'articolo 14 prescrive che alla sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività si debba ricorrere solo quando tutte le altre sanzioni risultino inadeguate. Si tratta dunque di una sanzione che si atteggia come *extrema ratio*, proprio in ragione della marcata invasività sulla vita dell'ente. Dal contenuto di questa norma è inoltre ricavabile il corollario che tutte le sanzioni destinate ad incidere sullo svolgimento dell'attività, in modo da interromperla, dovrebbero trovare applicazione solo nei casi più gravi e in presenza di un'acclarata inidoneità preventiva delle restanti meno gravi sanzioni.

In ordine al regime di operatività delle sanzioni interdittive temporanee, va chiarito che, allorché ricorrano i loro presupposti applicativi (illecito che ne consente l'applicazione e la sussistenza di almeno uno dei requisiti indicati nell'articolo 13), il giudice ha l'obbligo di irrogarle. Questa scelta serve a garantire l'uniformità applicativa delle sanzioni. Del resto, il carattere stringente dei presupposti applicativi non lascia spazio ad eventuali successivi apprezzamenti discrezionali che, ove ammessi, potrebbero fomentare prassi corrive e disomogenee. Per non parlare del rischio che il riconoscimento della discrezionalità giudiziale conduca il sistema delle sanzioni interdittive verso una deprecabile disapplicazione.

L'articolo 15 disciplina le ipotesi in cui le sanzioni interdittive sono indirizzate verso enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità. La legge delega, dopo aver previsto come sanzione interdittiva quella dell'interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività, prescrive l'eventuale nomina di un altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizio a terzi (v. art. 11, comma 1, lettera l), n. 3). Questa previsione impone un'attenta interpretazione, diretta a garantire una traduzione normativa che risulti coerente con la struttura e le finalità del sistema sanzionatorio.

In primo luogo, va rilevato che il riferimento al grave pregiudizio a terzi come condizione per la prosecuzione dell'attività da parte di un soggetto vicario, denota, se interpretato alla lettera, un'orbita applicativa troppo ampia e tale da vanificare l'applicabilità delle sanzioni interdittive che precludono l'esercizio di una attività. E' risaputo, infatti, che l'irrogazione di una qualsiasi sanzione è comunque in grado di provocare ripercussioni negative verso altri soggetti. Così, per

fare un esempio, i familiari di un soggetto condannato ad una pena detentiva risentiranno, a livello di reddito familiare, dei mancati introiti derivanti dallo stato di detenzione del loro congiunto; come pure si troveranno costretti a cessare l'esercizio di un'attività imprenditoriale in cui il detenuto svolgeva un ruolo insostituibile. Allo stesso modo, la sanzione interdittiva che impedisce all'ente di svolgere la sua attività può recare pregiudizio ai creditori o ai livelli occupazionali. Sta di fatto che non può certamente essere questo il tipo di pregiudizio sufficiente a vanificare l'applicazione della sanzione interdittiva. Se così fosse, questo tipo di sanzioni non potrebbe mai avere luogo. Sembra allora indispensabile circoscrivere la tipologia del pregiudizio e il percorso privilegiato dal Governo è stato quello di accordare salvaguardia ai soli interessi della collettività: si è così previsto che la sanzione interdittiva possa essere sostituita dall'esercizio vicario dell'attività quando la sanzione colpisce un ente che svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività. Solo il riferimento allo svolgimento di un pubblico servizio è in grado di restituire l'immagine di un pregiudizio collettivo, che trascende dalla mera lesione di diritti individuali o di aspettative legati all'esercizio di attività economiche che non coinvolgono immediatamente l'interesse del pubblico alla fruizione di un servizio. Detto in altri termini, non è immaginabile che un sistema sanzionatorio, che ambisca a definirsi tale, possa prevedere la non applicabilità di talune sanzioni quando dalla loro irrogazione possa derivare la lesioni di posizioni giuridiche soggettive o di interessi di mero fatto, destinati fisiologicamente a risentire degli svantaggi conseguenti all'applicazione di qualsiasi tipo di sanzione. Solo se l'attività svolta dall'ente concerne servizi a cui attinge l'intera collettività, può prefigurarsi un meccanismo derogatorio, giustificato proprio dall'esigenza di garantire la continuità del servizio.

Ma non basta. La qualificazione in termini di gravità del pregiudizio appare comunque necessaria per evitare comodi aggiramenti delle sanzioni interdittive, specie quando la loro irrogazione non compromette in modo apprezzabile la funzionalità del pubblico servizio.

Quanto alla tipologia di sanzioni interdittive interessate da questo fenomeno di "sostituzione", la legge delega sembrerebbe richiamare la sola sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. Si tratta, a ben vedere, di una limitazione non del tutto ragionevole: la rilevanza pubblica dell'attività svolta dall'ente impone di estendere il meccanismo sostitutivo a tutte quelle ipotesi in cui l'applicazione di alcune sanzioni interdittive comporti l'interruzione del servizio. Ne deriva la necessità di ricomprendervi, ad esempio, la sanzione della revoca o della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni che legittimano lo svolgimento dell'attività. Nel comma 1 dell'articolo 15, si è previsto, perciò, in via generale, che il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario in luogo di una sanzione interdittiva a cui consegua l'interruzione dell'attività.

La durata del commissariamento è pari a quella della sanzione che il giudice avrebbe inflitto. Con la sentenza di condanna, il giudice indica i compiti e i poter del commissario, tenendo conto del ramo di attività e del settore in cui è stato consumato l'illecito. Ne deriva, pertanto, che il giudice calibrerà l'intensità della sostituzione gestoria sulle caratteristiche dell'illecito, con particolare riguardo alle attività in cui lo stesso si è verificato. Inoltre, il commissario curerà l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi diretti a prevenire il rischio-reato, sulla base delle indicazioni che il giudice indicherà nella sentenza. Si prevede, poi, che il commissario non possa svolgere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Egli provvederà, infine, alla confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività. Quest'ultima disposizione è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla



mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta.

Va, infine, chiarito che la sostituzione commissariale opera solo con riguardo alle sanzioni interdittive temporanee: quelle che comportano l'interruzione in via definitiva dell'attività si fondano - come si vedrà tra breve - su presupposti applicativi che restituiscono l'immagine di un ente ormai irrecuperabile ad una prospettiva di legalità

#### *6.1. I casi di esclusione dell'applicazione di sanzioni interdittive conseguenti a condotte riparatorie.*

L'articolo 16 individua le condotte di riparazione delle conseguenze del reato che permettono all'ente di evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive temporanee. La norma - lo si è anticipato - trasuda chiare finalità specialpreventive, accordando un premio all'ente che pone in essere un comportamento che integra un "controvalore" rispetto all'offesa realizzata. Comportamento successivo all'illecito e da tenere prima dell'apertura del giudizio, che attenua il bisogno di pena, e che, in particolare, controagisce rispetto ai presupposti applicativi delle sanzioni interdittive, annullando la loro carica di disvalore. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'ente non soggiace alle sanzioni interdittive quando concorrono tre condizioni. Le prime due coincidono, in buona parte, con quelle di cui all'articolo 12, comma 2: si tratta, da un lato, delle condotte risarcitorie e riparatorie, da reputarsi integrate anche quando l'ente si sia efficacemente attivato in tal senso (in proposito, si rimanda al commento svolto, sopra, per i casi di riduzione della sanzione pecuniaria); dall'altro lato, si richiede che l'ente abbia provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi. Tra le condizioni in esame sussiste un evidente sinergia funzionale: per evitare la sanzione interdittiva che, di regola, tende a paralizzare o a condizionare lo svolgimento dell'attività, non è sufficiente aver eliminato le conseguenze del reato e aver risarcito il danno: il modello di esonero dalla sanzione interdittiva diventa pienamente confunzionale agli scopi di tali sanzioni solo se la condotta compensativa post-factum ricomprende anche l'eliminazione del fattore di rischio che ha provocato o agevolato la commissione del reato da cui dipende l'esistenza dell'illecito amministrativo. Di qui la necessità di riorganizzare l'ente eliminando la causa dell'illecito e curando l'adozione e l'attuazione di efficaci modelli di prevenzione del reato.

Come terzo concorrente requisito, si prevede che l'ente metta a disposizione il profitto conseguito. La ratio della disposizione è trasparente: visto che il profitto costituisce, di regola, il movente che ispira la consumazione dei reati, l'inapplicabilità della sanzione interdittiva postula inevitabilmente che si rinunci ad esso e lo si metta a disposizione dell'autorità procedente.

In definitiva, le contro-azioni di natura reintegrativa, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi dall'illecito e, pertanto, la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo ma anche, e soprattutto, con la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa.

Il favore che viene ricollegato alla tenuta di queste condotte è altresì corroborato dalla circostanza, particolarmente significativa, che, anche se vengono tenute oltre il termine previsto, o in seguito alle vicende modificative dell'ente, danno luogo alla conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (v. art. 78).

## *6.2. Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva.*

Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva sono disciplinate dall'articolo 17. Il modello prefigurato circoscrive molto l'orbita applicativa di tali sanzioni, indirizzandole essenzialmente verso quegli enti che nel corso del tempo hanno dimostrato una pervicace e non altrimenti contenibile tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi. Il comma 1 si occupa della sanzione della interdizione dallo svolgimento dell'attività, prevedendone l'applicazione in via definitiva quando ricorre almeno uno dei seguenti casi. Il primo concerne le ipotesi in cui si ha a che fare con un ente, o con una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia proiettato in modo specifico e assorbente alla commissione di reati. In questa evenienza, pervero piuttosto infrequente nel contesto della tipologia di illeciti compresa nel decreto, l'interruzione in via definitiva dell'attività, mediante la sua interdizione, costituisce un inevitabile corollario: si tratta, infatti, di enti dimostratisi insensibili a qualsiasi prospettiva di riorganizzazione in direzione di un rassicurante recupero di legalità.

Il secondo caso riguarda enti che, sebbene siano stati assoggettati alla sanzione in discorso per almeno tre volte negli ultimi sette anni, commettono un illecito dipendente da un reato da cui l'ente ha ricavato un profitto di rilevante entità. La definitività della sanzione interdittiva appare ampiamente giustificata, se solo si pensa che l'ente è rimasto sostanzialmente insensibile all'irrogazione di precedenti, identiche sanzioni interdittive, lasciando così trasparire l'impossibilità di rimanere sul mercato nel rispetto delle leggi. Pur non essendo intrinsecamente illecito, è tuttavia un ente strutturalmente incapace di rispettare le norme e di prevenire o di contenere in maniera apprezzabile il rischio-reato. Non residua, perciò, spazio per l'irrogazione di sanzioni temporanee: anzi, la vicende dell'ente nel corso del tempo comprovano inequivocabilmente una incontenibile propensione all'illecito.

Il comma 2 della norma disciplina l'applicazione in via definitiva della sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Anche in questo caso, ci si è orientati nel senso di conferire decisivo rilievo al numero di reiterazioni dell'illecito, nel senso che l'ente soggiacerà a detta sanzione quando l'abbia già riportata almeno tre volte negli ultimi sette anni. In questa ipotesi, il giudice può affiancare al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l'applicazione in via definitiva della sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Da ultimo, va segnalato che, a differenza di quanto si è previsto per le sanzioni interdittive applicate in via temporanea, quelle definitive non sottostanno al regime di obbligatorietà applicativa. La discrezionalità riconosciuta al giudice è collegata al carattere estremo di tali sanzioni: di conseguenza, pur ricorrendone i presupposti applicativi, si rimette al giudice il compito di effettuare ogni ulteriore, utile apprezzamento in concreto: potrebbero, infatti, verificarsi ipotesi in cui la prognosi di irrecuperabilità dell'ente ad una prospettiva di legalità, cristallizzata in via astratta dalla norma, potrebbe trovare parziale smentita nei fatti.

## **7. Le altre sanzioni.**

Gli articoli 18 e 19 prevedono le altre sanzioni applicabili nei confronti dell'ente. La sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, mutuata dall'arsenale penalistico, non solleva problemi interpretativi. Essa può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: dunque, nelle ipotesi più gravi che ben possono legittimare un interesse del pubblico alla conoscenza della condanna.

Di particolare rilievo la sanzione della confisca, irrogabile con la sentenza di condanna, che si attegna a sanzione principale e obbligatoria. Essa viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul profitto dell'illecito, sia nella sua forma "moderna", quella "per equivalente", in vista di una più efficace azione di contrasto contro la criminalità del profitto.

La confisca "tradizionale" colpisce il prezzo del reato, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, e il profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

La confisca "per equivalente", già conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Essa opera, ovviamente, quando non è possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette così di evitare che l'ente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per un'apprensione con le forme della confisca ordinaria.

## **8. La reiterazione degli illeciti.**

Un valore strategico nell'ambito del sistema sanzionatorio nei confronti degli enti collettivi è assegnato all'istituto della reiterazione, disciplinato nell'articolo 20. Come si è già avuto modo di notare, esso giuoca un ruolo determinante per l'irrogazione delle sanzioni interdittive, temporanee e definitive.

La natura amministrativa delle sanzioni e la loro riferibilità all'ente in dipendenza di un fatto reato ha reso necessario calibrare l'istituto secondo cadenze che tenessero conto del sostrato empirico-criminologico in cui impinge.

La reiterazione è così destinata a "scattare" quando la precedente condanna abbia avuto ad oggetto anche un solo delitto doloso. Questa soluzione è imposta dal rilievo che i delitti previsti nel decreto, nella maggior parte dei casi riferibili a soggetti in posizione apicale, rivelano una sostanziale estraneità rispetto al rischio di impresa, dirigendosi verso il conseguimento di illeciti profitti che alterano le regole della concorrenza e che alimentano i circuiti della criminalità del profitto. Il messaggio che viene lanciato sul piano della politica criminale è oltremodo chiaro. Il rigore sanzionatorio viene modulato proprio sul tipo di illecito: se non è realisticamente possibile ignorare che l'attività di impresa sconta il rischio di commissione di illeciti strettamente collegati ai moderni processi produttivi, la criminalità del profitto segna, per contro, una frattura con i fondamentali precipitati di legalità che debbono conformare i sistemi economici dei paesi industriali avanzati e, pertanto, la minaccia non può conoscere cedimenti che ne affievoliscano l'efficacia preventiva.

## **9. La pluralità di illeciti.**

La norma dell'articolo 21 detta disposizioni in tema di pluralità di illeciti.

Nel sistema dell'illecito amministrativo, opera come regola generale quella del concorso materiale delle violazioni, a cui si deroga, a mente dell'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nei casi di concorso formale omogeneo o eterogeneo.

Su questo versante, il Governo non ritiene di doversi discostare dai principi generali dell'illecito amministrativo, salvo che per la necessità di dover adattare anche in questo caso l'istituto del concorso formale alla peculiarità del contesto, in cui i destinatari delle sanzioni sono gli enti collettivi.

Il comma 1 della disposizione stabilisce che l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo in relazione ad una pluralità di reati commessi con una azione od omissione, ovvero nello svolgimento della medesima attività. Il riferimento agli illeciti dipendenti da reati commessi nello svolgimento della medesima attività evoca il rapporto pertinenziale che deve intercorrere tra i reati e il settore o il ramo di attività dai quali essi dipendono. Il regime del cumulo giuridico non potrà pertanto trovare attuazione quando la pluralità di violazioni sia riconducibile ad attività diverse e, in ultima analisi, a diverse lacune organizzative.

E' indubbio peraltro che la nuova ipotesi soggetta all'applicazione del cumulo giuridico segna un'estensione che deve essere comunque circoscritta sotto il profilo temporale. L'ambito di ragionevole unificazione del trattamento sanzionatorio è quello di reati che siano giudicati con un'unica sentenza o anche con più sentenze, quando l'ente già condannato per una o più violazioni, riporti una nuova condanna per uno o più illeciti commessi prima della precedente sentenza di condanna. Ne deriva che non possono soggiacere al più favorevole regime del cumulo giuridico anche illeciti relativi a reati commessi successivamente, pena una sensibile caduta dell'efficacia generalpreventiva del sistema sanzionatorio. Pertanto, come soglia temporale oltre la quale non è possibile applicare il cumulo giuridico, è stata indicata, nel comma 1, la sentenza anche non definitiva di condanna.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive da irrogare nei casi di concorso formale ovvero di illeciti dipendenti dalla medesima attività, è stato privilegiato il ricorso al criterio dell'assorbimento, nel senso che, se sussistono le condizioni per l'applicazione di sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave, da individuare attraverso una valutazione in concreto, che tenga conto della tipologia e della durata della sanzione inflitta.

Si è ritenuto, infine, non necessario dettare norme rivolte a disciplinare il concorso materiale delle sanzioni, nella convinzione che il sistema sia agevolmente ricostruibile sulla base dei principi generali. Così: le sanzioni pecuniarie si cumuleranno per una somma pari al loro importo complessivo; identiche sanzioni interdittive, aventi ad oggetto le medesime attività, si applicheranno per un tempo pari alla loro durata complessiva; qualora, invece, si sia in presenza di sanzioni interdittive di diversa specie ma aventi lo stesso oggetto, esse si applicheranno tutte distintamente e per intero; troveranno invece applicazione congiunta le sanzioni interdittive di diversa specie che colpiscono differenti attività.

Nessun particolare problema sembra insorgere per l'applicazione in via definitiva di una pluralità di sanzioni interdittive.

Peraltro, ove le Camere dovessero ritenere preferibile apprestare una disciplina anche con riferimento al concorso materiale di illeciti, alla norma dell'articolo 21 potrebbero aggiungersi i seguenti commi:

"3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, se l'ente viene condannato in relazione ad una pluralità di reati con una o più sentenze, le sanzioni pecuniarie inflitte si cumulano per una misura pari all'importo complessivo delle sanzioni che dovrebbero infliggersi per ciascun illecito. Se ricorrono le condizioni per l'applicazione di identiche sanzioni interdittive aventi ad oggetto le

medesime attività, esse si applicano per un tempo pari alla durata complessiva delle sanzioni che si dovrebbero infliggere per ciascun illecito.

4. Se gli illeciti importano sanzioni interdittive di specie diversa aventi ad oggetto le medesime attività, esse si applicano tutte distintamente e per intero; se le sanzioni interdittive hanno ad oggetto attività diverse, esse si applicano tutte congiuntamente e per intero.

5. Nel caso di una o più condanne per illeciti che importano l'applicazione in via definitiva di sanzioni interdittive di specie diversa ed aventi ad oggetto le medesime attività, si applica la sanzione più grave. Per stabilire quale sia la sanzione interdittiva più grave, si ha riguardo all'elencazione di cui all'articolo 9.

6. La disposizione del precedente comma si osserva anche quando concorrono illeciti che importano l'applicazione di misure interdittive temporanee che hanno lo stesso oggetto."

## **10. La prescrizione.**

L'articolo 22, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera r) dell'articolo 11, regola la prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'enunciato della delega replica in buona sostanza la disciplina contenuta nell'articolo 28 della legge n. 689 del 1981, salvo che per l'incipit, in cui è scomparso il riferimento al diritto alla riscossione delle somme dovute per la violazione, sostituito con il richiamo alle sanzioni amministrative a carico dell'ente. La scelta, invero, non pare delle più felici, visto che il rinvio ad una regolamentazione di stampo civilistico rischia di dilatare eccessivamente il tempo di prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente, potendo persino favorire deprecabili prassi dilatorie, specie nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti dell'ente.

Tuttavia, non sembra possibile effettuare interventi di ortodossia, che rischierebbero fatalmente di esporsi alla censura di essere in contrasto con la volontà del legislatore delegante.

Il comma 1 della norma sancisce che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Il richiamo della disciplina civilistica è contenuto nei commi 3 e 4 e non presenta problemi di sorta.

Nel comma 2, invece, si è provveduto ad indicare quali atti interrompono il corso della prescrizione, non potendosi sul punto fare rinvio al codice civile. Tali atti sono stati individuati nella richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e nella contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. La tipologia degli atti interruttivi, sensibilmente più ridotta rispetto a quella valevole per il reato, è parsa sufficiente in considerazione del regime giuridico degli effetti dell'interruzione che, in seguito alla contestazione dell'illecito, fa sì che la prescrizione non corra fino al passaggio in giudicato della sentenza.

## **11. La violazione delle sanzioni interdittive.**

Con l'articolo 23, ottemperando al disposto di cui alla lettera p) dell'articolo 11 della delega, si introduce una nuova fattispecie penale destinata a sanzionare le violazioni agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive, anche se applicate in via cautelare durante il processo.

Di rimbalzo, viene altresì prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il reato: in questo caso, la sanzione pecuniaria irrogabile è da duecento a seicento quote; inoltre, se dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante si applicano nei confronti dell'ente sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Queste disposizioni sanzionatorie, penali e amministrative, mirano evidentemente ad assicurare l'effettività delle sanzioni interdittive.

## **12. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.**

La sezione III del capo I dello schema di decreto costituisce, parafrasando il linguaggio penalistico, la "parte speciale" del sistema di responsabilità degli enti. Essa si pone in attuazione della sola lettera a) dell'articolo 11 della legge-delega che si limita a stendere il catalogo dei reati che integrano il presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente senza fornire indicazioni ulteriori in ordine ai criteri di formazione dei compassi edittali.

L'attuazione della delega viene pertanto limitata al novero dei reati che formano oggetto delle Convenzioni ratificate con la legge di delega: dunque, i reati di concussione, corruzione e frode. Questa scelta del Governo muove dal rilievo che, nel corso degli ultimi passaggi parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge, la Camera e il Senato hanno votato due contrastanti ordini del giorno proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti. Da un lato, l'ordine del giorno votato dalla Camera il 27 luglio 2000 impegnava il Governo a contenere l'esercizio della delega con riguardo ai soli reati indicati negli strumenti internazionali oggetto di ratifica. Dall'altro lato, invece, il successivo ordine del giorno approvato dal Senato impegnava il Governo a dare integrale attuazione alla delega, quindi con riferimento a tutti i reati indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11, sul presupposto che altri strumenti internazionali (oggetto di futura ratifica) contemplano la responsabilità sanzionatoria degli enti nelle materie della tutela ambientale, del territorio e della sicurezza del lavoro.

In ragione di un così marcato contrasto, il Governo reputa preferibile attestarsi su una posizione "minimalista", che coincide con quella dell'ordine del giorno votato dalla Camera. Del resto, la legge delega ha ad oggetto la ratifica delle Convenzioni PIF e OCSE, sì che pare opportuno limitare l'intervento in tema di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nei citati strumenti internazionali e comunitari.

Il Governo non ignora che, sul piano generale, il catalogo dei reati di cui all'articolo 11, lettere a), b), c) e d), ricostruisce, in modo più completo, la cornice criminologica della criminalità d'impresa, nel cui ventre distingue, da un lato, gli illeciti collegati a delitti precipuamente indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l'esercizio dell'attività produttiva; dall'altro lato, le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione, che rappresentano una (e senz'altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa (il rischio-reato come una delle componenti del rischio di impresa). Nondimeno, occorre realisticamente prendere atto del maggiore equilibrio della scelta cd. minimalista: poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento, sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con

riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento.

L'esistenza del segnalato, profondo contrasto tra le Camere, induce comunque il Governo, che pure ha motivatamente prescelto la soluzione "ridotta", a sottoporre la questione all'attenzione delle Camere in vista del definitivo scioglimento di questo delicato nodo della delega.

### *12.1. I criteri di formazione degli editti sanzionatori.*

Su questo aspetto, pure rilevante, la legge delega non offre indicazioni, fatta eccezione per quelle relative alla previsione di sanzioni interdittive nei casi di particolare gravità (si rinvia, sul punto, al relativo commento). Non resta, dunque, che affidarsi, nella costruzione del sistema, ai precipitati empirico-criminologici che contrassegnano le forme di devianza dell'ente e ai principi enucleati nella parte generale.

Sul piano strettamente criminologico, gli illeciti dell'ente si risolvono in massima parte in una colpa di organizzazione e, di conseguenza, la colpa, come deficit di controllo o di vigilanza (anche verso i soggetti in posizione apicale), assume un ruolo centrale nel sistema di responsabilità. A ciò si deve aggiungere, sul piano generale, che la colpevolezza dell'ente è intrinsecamente normativa e sfugge, pertanto, alla possibilità di scandagliare a fondo il legame psicologico con il fatto illecito.

Venendo, ora, ai criteri concretamente seguiti per assicurare l'uniformità e la coerenza interna del sistema delle cornici edittali, sono state selezionate tre fasce alle quali corrispondono altrettanti livelli di gravità degli illeciti penali, alla cui stregua sono stati poi disegnati gli editti delle sanzioni pecuniarie. Livelli di gravità che ovviamente sono stati concepiti come criteri regolatori "tendenziali" e non già come rigide e non altrimenti adattabili paratie.

La prima fascia comprende i delitti puniti con la reclusione fino a tre anni e, perciò, riconducibili nell'orbita dei reati di bassa gravità: in relazione ad essi, per l'illecito amministrativo che vi accede è stata stabilita la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, ritenuta idonea a "fotografare" il non elevato livello di gravità dell'illecito.

La seconda fascia concerne i delitti in cui la reclusione oscilla tra tre e dieci anni: si ha a che fare, in questo ambito, con una fascia di criminalità di media gravità. Per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati, ci si è orientati verso una sanzione pecuniaria che, di regola, va da duecento a seicento quote: un editto, quindi, che si colloca in posizione mediana.

All'interno di questa fascia, peraltro, è stata prevista la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per quei delitti puniti con una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione ma che non oltrepassa tendenzialmente i cinque anni e che sono sprovvisti di un significativo minimo edittale (si pensi, ad esempio, ai reati puniti con la reclusione da uno a cinque anni). L'attenuazione è parsa opportuna proprio in considerazione dell'esistenza di minimi edittali non particolarmente gravi, che permettono, così, di prevedere sanzioni pecuniarie più lievi.

La terza fascia comprende i reati puniti con la reclusione da quattro-cinque nel minimo e superiore a dieci anni nel massimo, in relazione ai quali l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, che ben riflette la gravità degli illeciti.

Quanto, infine, alle sanzioni interdittive, la loro previsione è stata calibrata sul tipo di reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente. Così, per quanto concerne i reati di indebita

percezione di erogazioni e di truffa in danno dello Stato, di cui all'articolo 24 dello schema, risulteranno applicabili, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13, soltanto le sanzioni interdittive dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o l'eventuale revoca di quelli già percepiti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui l'illecito dell'ente dipenda dalla consumazione dei reati di concussione e corruzione (v. articolo 25), il giudice, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, applicherà una o più delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. La maggiore gravità di tali reati rende inevitabile la scelta di ricorrere all'intero ventaglio sanzionatorio, fatta eccezione per le meno gravi ipotesi di corruzione "impropria", per le quali non sono applicabili sanzioni interdittive (v. articolo 25, comma 1 e 5).

### *12.2. La disciplina del tentativo.*

Non sussistono dubbi sulla necessità di prevedere che la responsabilità amministrativa dell'ente debba essere estesa anche alle ipotesi di reato tentato. Lo si ricava dalla delega che, pur non nominando il tentativo, fa riferimento ai "reati", la cui forma di manifestazione è quella consumata o tentata.

La norma dell'articolo 26 stabilisce che, in presenza di un delitto tentato, le sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili all'ente sono ridotte da un terzo alla metà.

Nel delineare la disciplina, il Governo ha ritenuto di doverla caratterizzare in modo diverso da quella penale per quanto concerne le ipotesi di recesso attivo. L'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale prevede, in questo caso, una sensibile riduzione di pena, mentre il Governo è dell'avviso che debba essere esclusa la "punibilità" dell'ente. Questa scelta è intimamente collegata alla filosofia preventiva che percorre trasversalmente l'intero decreto legislativo. Come si ricorderà, alle condotte riparatorie, che si atteggiavano come "controvalore" rispetto all'offesa e che, quindi, si muovono in direzione della tutela del bene protetto, è stata riconosciuta un'efficacia attenuante rispetto al carico sanzionatorio pecuniario, mentre escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive. Nel tentativo, come è noto, il bene protetto viene posto in pericolo: di conseguenza, l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi. Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva ed interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione. Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno. La scelta di non far rispondere l'ente costituisce, quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto. Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito.

Non è stata dettata alcuna disposizione con riguardo alla "desistenza volontaria", sul presupposto, ormai unanimemente condiviso, della sostanziale superfluità di cui è intrisa la norma dell'articolo 56, secondo capoverso, del codice penale: che l'ente quindi, nel caso in questione, non debba rispondere, se non limitatamente agli atti compiuti a condizione che costituiscano un reato per il quale sia prevista la sua responsabilità, è agevolmente ricavabile sul piano dell'interpretazione e dei principi.



### **13. Il concorso di sanzioni interdittive.**

La disposizione dell'articolo 83, collocata nell'ambito delle disposizioni di attuazione e di coordinamento, disciplina un fenomeno di convergenza di sanzioni interdittive, la cui ricorrenza può pronosticarsi come tutt'altro che virtuale. Il fenomeno è legato alla possibile applicabilità di sanzioni interdittive (sovente qualificate come accessorie) stabilite da leggi speciali nei confronti dell'ente in presenza di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti nel decreto legislativo. In altre parole, può accadere che si profili una "convergenza" verso il medesimo fatto-reato, per il quale è intervenuta la condanna, di sanzioni interdittive previste dal presente decreto e di sanzioni di analogo contenuto stabilite da diverse disposizioni di legge.

La norma dell'articolo 83, segnatamente il comma 1, sancisce che nei confronti degli enti si applicano solo le sanzioni previste dal decreto legislativo, sul presupposto che questo, come legge successiva, introduce la "nuova" disciplina organica della responsabilità sanzionatoria degli enti, destinata perciò a prevalere sulle diverse disposizioni della legislazione speciale. In altre parole, la norma intende riconoscere al presente decreto la dignità di autentico statuto della responsabilità sanzionatoria degli enti, ai quali si applicheranno, pertanto, solo le sanzioni interdittive ivi previste.

La disposizione del comma 2 contempla il caso in cui, per effetto della commissione dell'illecito da parte dell'ente, quest'ultimo abbia già risentito dell'applicazione di sanzioni amministrative di identico o analogo contenuto rispetto a quelle irrogate dal giudice penale che accerta la responsabilità dell'ente.

Per fronteggiare simili evenienze, la norma stabilisce che la durata della sanzione già sofferta dovrà essere computata ai fini della determinazione della durata della sanzione interdittiva dipendente da reato, irrogata dal giudice penale.

## **II - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

### **14. Responsabilità patrimoniale.**

L'articolo 27, dando attuazione al criterio di delega di cui alla lettera h), stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, escludendo, così, che possano essere chiamati a risponderne anche i singoli soci od associati, secondo la disciplina valevole in rapporto alle altre obbligazioni dell'ente (si pensi, tipicamente, ai soci illimitatamente responsabili di società personali). La medesima disposizione estende, altresì, ai crediti dello Stato connessi alla responsabilità dell'ente per fatti di reato il privilegio che assiste, a norma del codice di procedura penale (v., in particolare, l'articolo 320, comma 2), i corrispondenti crediti dipendenti da reato.

#### *14.1. Vicende modificative dell'ente.*

I successivi articoli da 28 a 32 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Nella relativa disciplina si è tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, quella di evitare che tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità; dall'altro, quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi. Il criterio di massima al riguardo seguito è

stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Si è riconosciuta, peraltro, all'ente interessato la possibilità di ottenere la sostituzione di tali ultime sanzioni con una sanzione pecuniaria, allorché la riorganizzazione aziendale, solitamente profonda, che segue alla fusione o alla scissione sia valsa ad eliminare le cause che avevano determinato o reso possibile la commissione del reato.

Va segnalato, sotto diverso profilo, come la disciplina in esame - analogamente a quanto avviene per le sanzioni amministrative tributarie (articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) - risulti indistintamente riferita a tutti gli enti cui il decreto è applicabile, e non alle sole società. Sebbene, infatti, gli istituti della trasformazione, fusione e scissione trovino regolamentazione generale e "tipica" in rapporto a queste ultime, il loro ambito di operatività è più vasto, potendo i corrispondenti fenomeni interessare anche enti di diversa natura (si pensi, ad esempio, alla vicenda della "trasformazione" degli enti pubblici economici in società per azioni di diritto privato).

In tale prospettiva, l'articolo 28 precisa, anzitutto, che nel caso di trasformazione resta ferma la responsabilità dell'ente trasformato per i fatti di reato anteriormente commessi: previsione, questa, coerente con la natura dell'istituto della trasformazione, il quale implica un semplice mutamento del modulo organizzativo, che non incide sull'identità dell'ente.

Con riferimento all'ipotesi di fusione, l'articolo 29 prevede che l'ente che ne risulta (ivi compreso l'ente incorporante, nel caso di fusione per incorporazione) risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti all'operazione. Anche tale soluzione si giustifica agevolmente alla luce della considerazione che l'ente in parola, non solo assume tutti i diritti ed obblighi degli enti estinti (articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile), ma ne accorpa le attività aziendali, comprese necessariamente, dunque, quelle nell'ambito delle quali sono stati posti in essere i reati di cui tali ultimi enti dovevano rispondere.

Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la già ricordata facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.

Maggiormente articolata risulta la disciplina dettata per l'ipotesi della scissione, la quale tiene conto delle differenti forme che questa può assumere. L'articolo 30 esordisce, in particolare, stabilendo che, nel caso di scissione parziale - quando, cioè, la scissione avvenga mediante trasferimento di una frazione soltanto del patrimonio della società scissa, la quale pertanto sopravvive - tale società rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui l'operazione ha avuto effetto, salva la speciale regola in tema di sanzioni interdittive cui poco più oltre si farà cenno. In linea con la generale previsione dell'art. 2504-decies, secondo comma, del codice civile, il comma 2 dell'articolo 30 dello schema stabilisce, poi, che - nei casi di scissione tanto parziale che totale - gli enti beneficiari sono solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriormente commessi, nel limite nel valore effettivo del patrimonio netto trasferito a ciascuno di essi: limite che tuttavia non opera

rispetto agli enti ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Una regola particolare è dettata in ordine alle sanzioni interdittive, le quali risultano applicabili ai soli enti cui è rimasto (nel caso di scissione parziale) o è stato trasferito (in ogni ipotesi di scissione), anche solo in parte, il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato.

Il successivo articolo 31 - dettando disposizioni comuni tanto alla fusione che alla scissione, con riferimento all'eventualità che esse siano intervenute prima della conclusione del giudizio - chiarisce, al comma 1, che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice deve far riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle (spesso significativamente diversificate) dell'ente cui la sanzione stessa fa carico dopo la fusione o la scissione.

L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 16. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere, per le ragioni dianzi evidenziate, che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in *executivis* a norma dell'art. 78.

L'articolo 32 prevede che il giudice possa tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di ritenere la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, correlati a reati successivamente commessi. La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato.

L'articolo 33 si occupa delle diverse fattispecie della cessione e del conferimento di azienda. Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente. Adattando, quindi, alle peculiarità della materia la generale previsione dell'articolo 2560 del codice civile, in tema di debiti relativi all'azienda ceduta - anche alla luce della disciplina in vigore per le sanzioni amministrative tributarie (articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997) - si stabilisce che nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente e nei limiti del valore dell'azienda ceduta, al pagamento della sanzione pecuniaria correlata al reato stesso: purché, peraltro, il relativo debito emerga dai libri contabili obbligatori, ovvero il cessionario fosse comunque a conoscenza dell'illecito amministrativo dell'ente cedente (non, dunque, del solo reato) dal quale la sanzione stessa

scaturisce. Resta esclusa, di contro, in ogni caso, l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente. La medesima disciplina vale anche per il caso di conferimento di azienda.

*14.2. La mancata attuazione della delega in ordine agli effetti civili conseguenti all'accertamento di responsabilità dell'ente.*

Lettere t), u), v) e z) dell'articolo 11 dettano altrettanti criteri di delega in tema di effetti civili conseguenti all'accertamento della responsabilità dell'ente: nella lettera t) si prevede di riconoscere all'associato, al socio o al consorziato il diritto di recedere dall'associazione, dalla società o dal consorzio nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato, a condizione che il soggetto che intenda recedere non abbia svolto, neppure in via indiretta o di fatto, funzioni di amministrazione o di gestione, né abbia dato causa o prestato adesione alla commissione dell'illecito; nella lettera u) si delega il Governo a prevedere un'agevolazione nel promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393 del codice civile per i danni provocati dall'accertamento dell'illecito correlato a fatti di reato, da realizzare attraverso la riduzione della frazione di capitale richiesta per l'adozione della relativa deliberazione assembleare; nelle lettere v) e z) vengono impartite direttive in tema di esercizio dell'azione individuale del socio o del terzo per il risarcimento del danno.

Il Governo è dell'avviso che i suindicati criteri di delega non debbano trovare attuazione per due ragioni.

La prima è di ordine tecnico-giuridico: l'insieme delle disposizioni della delega, in specie quelle sul recesso e l'esercizio dell'azione individuale per il risarcimento del danno, oltre a denotare una preoccupante nebulosità interpretativa (si pensi alla previsione in cui si stabilisce che "il riconoscimento del danno ... non sia vincolato alla dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità ... e il danno subito"), sembrano difficilmente compatibili con i principi del diritto societario, visto che sono essenzialmente protese a rafforzare l'efficacia general-preventiva del sistema sanzionatorio, accordando forme di tutela sinora sconosciute al socio che sia rimasto estraneo all'illecito, a discapito degli interessi dei creditori sociali e, più in generale, agli stessi profili di solvibilità dell'impresa.

Proprio quest'ultimo rilievo si salda con la seconda ragione - di ordine squisitamente politico - posta a fondamento del mancato esercizio della delega in parte qua.

Gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, esporrebbero - come si è detto - le imprese a gravi rischi di instabilità, atteso che il recesso dei soci e le azioni di responsabilità potrebbero di fatto comportare lo "smantellamento" dell'ente, con grave e irreparabile giudizio delle ragioni dei creditori. Ma non basta. Un sistema di tal fatta assumerebbe, in concreto, una valenza ulteriormente sanzionatoria nei confronti delle imprese, che non viene prevista in nessuno dei numerosi ordinamenti che hanno introdotto la responsabilità sanzionatoria (amministrativa o penale) delle società, riconosciute e non. Sia nei paesi di common law che in quelli di civil law, non vengono in alcun modo disciplinate forme di tutela civilistica in favore dei soci rimasti estranei all'illecito, proprio per evitare possibili fenomeni di pratica dissoluzione dell'ente. Di conseguenza, la normativa contenuta nella delega, se attuata, snaturerebbe le stesse condizioni della concorrenza economica a danno delle nostre imprese, che si troverebbero sottoposte ad un regime sanzionatorio di eccezionale intensità, sconosciuto negli altri paesi continentali e non. Sembra, quindi, pressoché inevitabile, oltre che opportuno, limitare le

conseguenze dell'illecito dipendente da reato alla sola inflizione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, già provviste di una non trascurabile forza dissuasiva.

### **III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **15. Disposizioni generali sul procedimento**

Gli articoli 34 e 35 dettano disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative. Le due norme assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre che le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall'altro lato, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

In coerenza con quanto previsto, molto stringatamente, dalla lettera q) dell'articolo 11 della delega, la scelta del Governo è stata, dunque, quella di privilegiare il procedimento penale come luogo di accertamento e di applicazione delle sanzioni, collocando l'ente nella stessa condizione dell'imputato.

La ragione di questo intervento è duplice e deriva dalla necessità di coniugare le esigenze di effettività e di garanzia dell'intero sistema. Per un verso, infatti, si è preso atto dell'insufficienza dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nel modello procedimentale delineato nella legge n. 689 del 1981 rispetto alle esigenze di accertamento che si pongono all'interno del sistema di responsabilità degli enti. Poiché l'illecito penale è uno dei presupposti della responsabilità, occorre disporre di tutti i necessari strumenti di accertamento di cui è provvisto il procedimento penale, nettamente più incisivi e penetranti rispetto all'arsenale di poteri istruttori contemplato nella legge 689/1981.

Per altro verso, la natura penale-amministrativa degli illeciti dell'ente, documentata dall'applicabilità di penetranti sanzioni interdittive derivate dall'armamentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il fatto-reato, rende necessario prefigurare un sistema di garanzie molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge 689. Di conseguenza, si è deciso di equiparare sostanzialmente l'ente all'imputato, così da metterlo nella condizione di poter fruire di tutte le garanzie che spettano a quest'ultimo.

#### *15.1. Competenza, riunione e separazione dei processi. Casi di improcedibilità*

Il sistema processuale per l'accertamento degli illeciti amministrativi degli enti esordisce con una disposizione, quella dell'articolo 36, in cui si stabilisce che il giudice penale competente a conoscere gli illeciti dell'ente è quello competente per i reati a cui accede l'illecito amministrativo. Poiché quest'ultimo, come fattispecie complessa, presuppone l'esistenza di un fatto-reato, la scelta operata dal Governo in punto di competenza si staglia alla stregua di un prevedibile corollario.

Ma v'è di più. La norma dell'articolo 38, comma 1, prevede, come regola generale, ispirata ad intuibili ragioni di effettività, di omogeneità e di economia processuale, il *simultaneus processus*: il processo nei confronti dell'ente dovrà, cioè, rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale che ha ad oggetto il reato presupposto della responsabilità dell'ente. Ovviamente, la regola

non può valere in ogni caso: di conseguenza, nel comma 2 della stessa disposizione, vengono individuati i casi in cui occorre procedere alla separazione, senza che questa scissione del procedimento comporti una frattura con i principi generali del sistema che, come è noto, stabilisce la piena autonomia della responsabilità della persona fisica rispetto a quella dell'ente. La disposizione dell'articolo 37 prevede che nei confronti dell'ente non si possa procedere quando l'azione penale risulta improcedibile per la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una condizione di procedibilità. La norma non merita particolari commenti, vista la sua coerenza con i principi generali del sistema e delle relazioni che intercorrono fra i due tipi di illecito.

### *15.2. La rappresentanza dell'ente nel processo.*

L'ente non può partecipare al processo se non attraverso una persona fisica che la rappresenti: il problema è quello della natura della partecipazione.

In altre esperienze giuridiche il ruolo del rappresentante viene accostato a quello del testimone, prevedendosi, ad esempio nella legislazione francese, che non possa essere sottoposto ad alcuna misura coercitiva diversa da quelle applicabili al testimone. Tale accostamento presuppone che il rappresentante può essere costretto a comparire in giudizio con la forza pubblica e può essere condannato al pagamento di una multa in caso di mancata comparizione. Si tratta di una soluzione che ha provocato alcuni "imbarazzi" nella giurisprudenza francese che, in un caso, ha ritenuto che il rappresentante legale di una società inquisita non dovesse prestare giuramento come testimone, disponendo che fosse sentito solo come persona informata dei fatti.

Tali esperienze sono sintomatiche di una obiettiva difficoltà a considerare il rappresentante della persona giuridica come testimone, dal momento che la sua posizione è più vicina a quella di un imputato, sebbene sui generis, in quanto ad esso spetta il compito di assicurare le prerogative difensive alla persona giuridica, che è il vero imputato del processo.

In realtà, la parificazione all'imputato viene effettuata con riferimento all'ente in quanto tale, non al rappresentante legale, per il quale è previsto un regime peculiare che non lo esclude dalle garanzie riservate all'imputato, ma in taluni casi lo considera anche un testimone (v. art. 44).

Ed è proprio la peculiarità della relazione che, con riferimento all'ambito processuale, lega il rappresentante all'ente che ha portato a delineare una speciale forma di partecipazione nel processo da parte dell'ente.

L'art. 39 pone il principio base, secondo cui l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, prevedendo inoltre una formalizzazione della partecipazione che richiama i modi di partecipazione al processo delle altre parti private, piuttosto che dell'imputato. Infatti, l'ente che intenda partecipare al procedimento deve costituirsi depositando una dichiarazione contenente la denominazione dell'ente, le generalità del rappresentante legale e del difensore, la dichiarazione o l'elezione di domicilio; è inoltre previsto che alla dichiarazione sia allegata la procura conferita nelle forme di cui all'art. 100 c.p.p.

La partecipazione al procedimento è in ogni caso inibita al rappresentante legale che sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tale ipotesi, l'ente che voglia partecipare ugualmente al procedimento dovrà nominare un rappresentante per il processo e indicarlo nella dichiarazione di cui all'art. 39 comma 2.

Peraltro, anche il modo in cui l'ente è presente nel processo si differenzia dalla analoga situazione prevista per l'imputato: infatti, qualora il rappresentante legale dell'ente regolarmente costituito non sia presente non si verifica né una ipotesi di contumacia, né di assenza, ma l'art. 39

comma 4 prevede che l'ente sia rappresentato dal difensore. Viene quindi proposta una forma di partecipazione non eccessivamente onerosa per l'ente, che potrà scegliere le modalità e i tempi di partecipazione, senza rinunciare ad alcuna delle garanzie che gli derivano dalla sua parificazione all'imputato. La contumacia si avrà per l'ente solo in mancanza della costituzione (art. 41).

Inoltre, si prevede che all'ente privo di difensore ne venga nominato uno di ufficio e che l'ente che non si costituisce è dichiarato nella fase processuale contumace (artt. 40 e 41).

Per quanto attiene le vicende modificative dell'ente, è chiarito che il processo comunque prosegue nei confronti dell'ente o degli enti risultanti dalle stesse che intervengono nella fase in cui processo si trova (art. 42).

### *15.3. Notificazioni all'ente.*

L'art. 43 disciplina le modalità delle notificazioni all'ente. Si richiamano le regole che l'art. 154 comma 3 c.p.p. prevede per le notifiche alle pubbliche amministrazioni e alle persone giuridiche, rinviando alla disciplina stabilita per il processo civile (artt. 144, 145 c.p.c.). Al fine di evitare disfunzioni nelle notifiche, si è stabilito espressamente che la notifica eseguita mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, è comunque valida. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio si osservano le disposizioni generali di cui all'art. 161 c.p.p.

Una disciplina particolare si è invece prevista nel caso di "irreperibilità" dell'ente. Non può escludersi, infatti, che la notifica non riesca ad andare a buon fine per la difficoltà di rintracciare il legale rappresentante ovvero per la impossibilità di acquisire informazioni sulla sede della società o dell'ente: in tali casi il comma 4 dell'art. 43 impone all'autorità di disporre nuove ricerche, ma se queste dovessero dare esito negativo non si procederà ad una improbabile dichiarazione di irreperibilità dell'ente, che peraltro potrebbe anche non esistere più, ma il giudice sospenderà il procedimento. In sostanza, per l'ente è ammesso il processo contumaciale, ma nello stesso tempo si esclude che possa essere celebrato un processo senza la prova che l'ente ne abbia avuto una effettiva conoscenza.

## **16. Incompatibilità con l'ufficio di testimone.**

La norma dell'articolo 44 sancisce l'incompatibilità dell'ufficio di testimone delle persone imputate del reato da cui dipende l'illecito dell'ente nonché della persona che rappresenta l'ente nel procedimento penale, e che ne era rappresentante al momento della commissione del reato da cui l'illecito dipende.

L'incompatibilità sancita nel primo caso si fonda su ragioni facilmente intuibili: le persone che hanno commesso il reato potrebbero vantare interessi in conflitto con quelli dell'ente (si pensi ad un amministratore che tende a scaricare la responsabilità sull'ente o viceversa). La seconda ipotesi di incompatibilità discende dalla circostanza che all'ente è riconosciuta la condizione di imputato nel procedimento e, pertanto, la persona fisica che lo rappresentava al momento della commissione del reato che radica la responsabilità amministrativa e continua a rappresentarla nel processo non può essere assunta come teste. In questo secondo caso, peraltro, la posizione del rappresentante è equiparata a quelle dell'imputato in procedimento connesso e pertanto potrà essere sentito ed esaminato negli stessi casi e con i medesimi effetti di questi.

## 17. Misure cautelari.

L'esigenza di apprestare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla persona giuridica ubbidisce a un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; "paralizzare" o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Si tratta di esigenze che possono essere soddisfatte ricorrendo agli strumenti del sequestro conservativo e preventivo, ma è indubitabile l'opportunità di una regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'intervento.

La legge delega sembra far riferimento a meccanismi di applicazione anticipata della sanzione, dal momento che contempla come misure cautelari le stesse sanzioni previste dalla lett. l) dell'art. 11. Tuttavia, anche in considerazione del tenore letterale del criterio di delega, che parla di sanzioni applicabili in sede cautelare (art. 11 lett. o), si è preferito operare la scelta a favore dell'introduzione di un sistema propriamente cautelare, con alcuni correttivi. D'altra parte, l'esigenza di anticipare alcuni effetti della decisione definitiva che riguardano l'ente, attraverso il ricorso alle misure cautelari, è in funzione dell'effettività dell'accertamento giurisdizionale. Anche per l'accertamento della responsabilità dell'ente, le misure cautelari si caratterizzano per la loro strumentalità e provvisorietà, in quanto destinate a "servire" la decisione definitiva; inoltre l'inserimento dell'accertamento dell'illecito amministrativo nel processo penale determina l'estensione del processo di giurisdizionalizzazione delle misure cautelari anche a favore dell'ente.

Sulla scelta delle misure cautelari la delega non ha lasciato alcuno spazio al legislatore delegato ed infatti l'art. 45 dello schema di decreto si limita a richiamare l'art. 9, che menziona i diversi tipi di sanzioni interdittive applicabili, all'esito del procedimento, all'ente. Si è così operata una sostanziale sovrapposizione tra le sanzioni interdittive e le misure cautelari, attuando la direttiva contenuta nella legge-delega. Peraltro, non tutte le sanzioni della lett. l) sembrano prestarsi in modo adeguato a svolgere funzioni di cautela, in particolare la pubblicazione della sentenza (che l'art. 9 non menziona tra le sanzioni interdittive) è apparsa sanzione intrinsecamente inadeguata ad essere utilizzata per esigenze cautelari a causa della forte valenza afflittiva e stigmatizzante della condotta posta in essere, per cui si è preferito escluderla dal novero delle misure cautelari. Desti qualche perplessità anche l'inclusione della sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi, tuttavia non sembra potersi escludere la possibilità di una sua utilizzazione per finalità cautelari. In ogni caso si rimette al Parlamento ogni eventuale indicazioni al riguardo.

Per l'applicazione delle misure, l'art. 45 richiede la sussistenza di una serie di presupposti, in parte mutuati dalla corrispondente disciplina codicistica. Innanzitutto, si prevede che debbano sussistere "gravi indizi" sulla responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo, replicando in parte la disposizione sulle condizioni generali di applicabilità delle misure di cui all'art. 273 c.p.p. La vasta casistica relativa agli elementi che possono trasformarsi in indizi della responsabilità dell'ente giustificanti l'adozione di una misura cautelare, viene bilanciata dal riferimento alla gravità, che riduce l'ambito applicativo di misure che, naturalmente, non hanno ad oggetto il bene della libertà personale. In ogni caso, per individuare il connotato della gravità potrà farsi ricorso alla giurisprudenza formatasi con il nuovo codice, secondo cui la valenza probatoria dei gravi indizi può essere inferiore a quella necessaria per giustificare il giudizio dibattimentale o l'affermazione della responsabilità, nel senso che deve trattarsi comunque di indizi che devono essere valutati nell'ottica di un giudizio prognostico per verificare - allo stato degli atti - il *fumus commissi delicti*, cioè una probabilità di colpevolezza alta, qualificata,



ragionevole e capace di resistere ad interpretazioni alternative (Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino; Cass., 3 marzo 1992, Biacca; Cass., 26 gennaio 1994, Damiani). Il requisito della gravità puntualizza la capacità dimostrativa del dato rispetto al thema probandum, con la conseguenza della inutilizzabilità dell'indizio al quale sia attribuibile un significato diverso da quello di inferenza. Ciò significa che prima deve essere verificata la sussistenza della circostanza probatoria, escludendo che la misura possa fondarsi su un mero sospetto o una congettura, per poi individuare il diretto collegamento con l'oggetto dell'accertamento.

Naturalmente la verifica dei gravi indizi riferiti all'applicabilità delle misure deve considerare la particolare natura e struttura dell'illecito amministrativo in questione, per cui la responsabilità dell'ente è per così dire "derivata" da quella dell'imputato-persona fisica. Pertanto, la gravità degli indizi dovrà riguardare il complesso meccanismo di imputazione della responsabilità all'ente di cui all'art. 5: in sostanza, la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi andrà riferita al reato posto in essere, alla verifica dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e al ruolo dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato art. 5.

L'accertamento del fumus relativo alla sussistenza dell'illecito deve essere accompagnato dalla verifica del periculum e, quindi, delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione di una misura. L'art. 45 richiama i presupposti per l'applicazione, con la sentenza di condanna, delle sanzioni interdittive (art. 13 comma 1), adattandoli alla fase della cautela. Gli elementi che possono giustificare una prognosi di periculum devono essere fondati e specifici. Il riferimento alla concretezza del pericolo rivela l'esigenza di una probabilità effettiva ed attuale, riscontrata attraverso elementi oggettivi e specifici, circa il verificarsi della commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Il riferimento è alla pericolosità dell'ente, desunta dalla condotta recidivante. In questo caso le esigenze di cautela devono considerare la "personalità" dell'ente, o meglio la sua politica imprenditoriale: in presenza di reiterazione degli illeciti si giustifica l'adozione di una misura. Presupposto è anche qui un pericolo concreto, inteso non come realizzazione delittuosa in itinere, ma come dato da desumere da fatti e condotte già accaduti o posti in essere.

Per il procedimento applicativo si è replicato il sistema previsto dal codice di rito per le misure cautelari nei confronti della persona fisica, con i necessari adattamenti. E' il giudice che, su richiesta del pubblico ministero, può disporre con ordinanza la misura cautelare. L'ordinanza è quella dell'art. 292 c.p.p., norma che viene richiamata espressamente nell'art. 45 e che trova applicazione anche per quanto riguarda la nullità di cui al comma 2-ter. Inoltre, in considerazione della natura delle misure, si è previsto che debbano esserne indicate anche le modalità applicative, nonché che il giudice possa, in luogo della misura interdittiva, provvedere alla nomina di un commissario giudiziale a norma dell'art. 15 per un periodo pari alla durata della sanzione applicabile in via cautelare.

Se, sotto il profilo dell'individuazione del giudice legittimato alla applicazione della misura cautelare, l'art. 47 non ipotizza sostanziali novità rispetto al sistema codicistico, visto che assegna il compito della deliberazione al giudice che procede, ovvero, in fase di indagini, al giudice delle indagini preliminari, operandosi inoltre un esplicito richiamo all'art. 91 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, una consistente innovazione è da riconnettere ad altro aspetto della procedura applicativa della cautela. Si allude a quanto previsto dal comma 2 dell' art. 47 che introduce, in materia, una forma di contraddittorio anticipato sull'applicazione della misura, per certi versi analoga a quella prevista dal vigente art. 289, comma 2, c.p.p. e, di conseguenza, individua i modi attraverso i quali esso è deputato a realizzarsi mediante un richiamo alle disposizioni, adattate, dell'art. 127 c.p.p. Risulta, così, chiarito che l'applicazione della misura

cautelare nei confronti delle persone giuridiche avviene sempre in udienza, dovendosi, qui, distinguere esclusivamente tra udienza pubblica ovvero camerale.

Nel sistema delle misure cautelari personali, l'orizzonte conoscitivo del giudice, ai fini della decisione, è definito dalla richiesta del pubblico ministero e le "ragioni" della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo trovano ingresso nel procedimento attraverso l'interrogatorio a norma dell'art. 294 c.p.p., funzionale alla verifica sull'esistenza delle condizioni che ne hanno legittimato l'adozione. Ne deriva, pertanto, che la decisione del giudice sulla richiesta del pubblico ministero non costituisce l'esito di un procedimento in contraddittorio; al contrario, le determinazioni delle parti si dispiegano attraverso diverse scansioni temporali: dapprima il pubblico ministero pone il tema cautelare indicando le ragioni che militano per l'accoglimento della domanda, dando conto anche degli elementi favorevoli all'indagato; solo a misura adottata, quest'ultimo potrà far valere le proprie difese nel contesto di un interrogatorio "di garanzia" diretto ad accertare la permanenza dei presupposti che avevano legittimato l'adozione del provvedimento de plano.

Il comma 2 dell'art. 47 dello schema muove, invece, dalla convinzione che proprio la natura e le caratteristiche dell'ente giustificano il ricorso al previo contraddittorio in vista della decisione sulla domanda del pubblico ministero. La dialettica tra le parti costituisce lo strumento più efficace per porre il giudice nella condizione di adottare una misura interdittiva, che può avere conseguenze particolarmente incisive sulla vita della persona giuridica; in questo modo, la richiesta cautelare del pubblico ministero viene a misurarsi con la prospettazione di ipotesi alternative dirette a paralizzare o attenuare l'iniziativa accusatoria, con l'effetto di ampliare l'orbita cognitiva del giudice e di evitare i rischi di una decisione adottata sulla scorta del materiale unilaterale.

Avanzata la richiesta, il giudice è chiamato a decidere secondo i criteri normativamente individuati dall'art. 46: a ben vedere, si tratta di criteri di scelta delle misure non dissimili da quelli che il codice di rito disciplina con riferimento alle cautele personali, con gli opportuni adattamenti. Il primo criterio che viene in considerazione, dunque, è quello di idoneità, dovendo il giudice valutare la specifica funzionalità della misura richiesta a scongiurare i pericoli sussistenti nel caso concreto; in secondo luogo, la valutazione del giudice dovrà essere guidata da un criterio di proporzione rispetto al fatto contestato ed alla sanzione per esso applicabile all'ente in via definitiva; infine, si dovrà tener conto dell'adeguatezza della cautela, con riferimento all'interdizione dall'esercizio dell'attività. La gravità di quest'ultima sanzione e la sua attitudine ad incidere sulla stessa vita dell'ente giustifica la sua possibilità di applicazione come *extrema ratio*, rappresentando, per traslato, il massimo grado di cautela applicabile nella specie, come lo è la custodia cautelare nei confronti dell'imputato persona fisica. Plausibile appare infine la previsione, tenuto conto ancora una volta della "consistenza" delle cautele, che queste non possano essere applicate congiuntamente.

Emessa la misura, si tratterà di curarne gli aspetti esecutivi. Da tal punto di vista la disciplina prevista dall'art. 48 si ispira alle corrispondenti previsioni codicistiche; l'esecuzione del provvedimento è infatti curata dal pubblico ministero, che provvede a notificare all'ente l'ordinanza applicativa della misura.

L'assenza di ogni riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento si giustifica sulla scorta della considerazione che tale organo non è chiamato a svolgere, qui, quegli adempimenti "di garanzia" normalmente riconnessi all'applicazione delle cautele personali e, segnatamente, l'interrogatorio del soggetto sottoposto alla misura personale, che appare ipotesi non riproponibile -per evidenti ragioni di compatibilità- nella materia in questione.

Per quanto attiene alla "vita" della misura, vengono in gioco le disposizioni contenute negli artt. 50 e 51. La prima norma prevede i casi di revoca e sostituzione della cautela: come nei casi di applicazione delle misure coercitive personali, anche qui il fenomeno estintivo o attenuativo della misura è espressione degli stessi criteri che governano il momento introduttivo della cautela medesima. Si è ritenuto, peraltro, opportuno distinguere tra la revoca tout court della cautela applicata e la sua mera attenuazione. Nel primo caso, i cui presupposti risiedono nel venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità della cautela o della possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive quando ricorrano i presupposti elencati nell'art. 16, si è riconosciuta al giudice la possibilità di revocare officiosamente il provvedimento, ferma restando, ovviamente, la facoltà delle parti di sollecitarne l'intervento in tal senso, anche mediante allegazione, appunto, di quei "fatti sopravvenuti" che non necessariamente devono essere conosciuti dall'organo giudicante. Si è invece previsto che la meno drastica ipotesi di sostituzione della misura, che appare praticabile laddove vi sia una corrispondente attenuazione delle esigenze cautelari, ovvero ove la misura in atto si riveli sproporzionata rispetto all'entità del fatto o della sanzione che si ritiene possa essere applicata, il giudice debba procedere su richiesta di parte. L'art. 51, invece, disciplina i termini di durata massima delle misure cautelari distinguendo tra due ipotesi: in assenza di un provvedimento di merito che affermi la responsabilità della persona giuridica in primo grado, la durata della misura può estendersi negli stessi limiti temporali della sanzione applicata, salva la previsione di un termine massimo; se la decisione non è ancora intervenuta, la misura non può invece superare la metà del termine indicato nell'art. 13, comma 2. Per quanto riguarda poi il decorso del termine di durata delle misure cautelari, questo è fissato, in sintonia con quanto s'è visto in tema di esecuzione del provvedimento cautelare, con la data di notifica del tale provvedimento.

Infine, il comma 4 dell'art. 51 prevede che si tenga conto della durata delle cautele nel computo della durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Collegato all'argomento in questione, ma in una prospettiva del tutto originale, si colloca l'art. 49 che prevede il caso della sospensione delle misure cautelari secondo scadenze procedurali così riassumibili: se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti che, a norma dell'art. 16, implicano l'esclusione della applicazione delle sanzioni interdittive, il giudice che ritenga di accogliere la richiesta dispone la sospensione della misura in atto, determina la cauzione da prestare, e fissa un termine per la realizzazione delle condotte riparatorie; il tutto, previo parere del pubblico ministero. In tal caso, se le condotte riparatorie vengono poste in essere realizzando le condizioni di cui all'art. 16, la misura viene revocata ed il giudice dispone la restituzione della cauzione (se vi è stata iscrizione di ipoteca ne viene disposta la cancellazione e, se si è prestata fideiussione, questa si estingue). Qualora invece le attività non vengano eseguite nel termine fissato, ovvero vengano eseguite in modo incompleto o inefficace, si realizza un ripristino della misura e la cauzione è devoluta alla Cassa delle ammende.

Quanto al regime delle impugnazioni delle misure cautelari, l'art. 52 prevede un unico strumento avverso tutti i provvedimenti cautelari emessi nei confronti di enti. Si tratti o meno di provvedimenti introduttivi della cautela stessa, ovvero che incidono in seconda battuta sopra una cautela già in atto, il mezzo di impugnazione previsto, sia per la parte pubblica che per l'ente, è quello dell'appello con indicazione contestuale dei motivi. Mediante il richiamo all'art. 322-bis commi 1-bis e 2 c.p.p., si chiarisce poi che l'organo deputato a conoscere di tale impugnazione è il tribunale "circondariale" in composizione collegiale e che le regole di svolgimento di quell'incidente sono le medesime, in quanto compatibili, che governano l'appello in materia di misure cautelari reali. Contro le decisioni emesse dal tribunale "circondariale" è poi ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge secondo le modalità e la disciplina di cui all'art.

325 del codice di procedura penale, la cui applicazione è espressamente richiamata dal comma 2 dell'art. 66.

Discorso a se stante meritano, infine, le previsioni di cui agli artt. 53 e 54. Queste introducono due ipotesi di cautele autonome rispetto all'apparato di misure interdittive irrogabile alle persone giuridiche. Per quanto non espressamente previsto dalla legge delega, si è ravvisata la necessità di disciplinare le ipotesi di sequestro preventivo a scopo di confisca e del sequestro conservativo, posto che la loro operatività in ragione del generale rinvio alle regole processuali ordinariamente vigenti - questo espressamente previsto dalla delega- non si sarebbe potuta mettere seriamente in discussione in ragione di una incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, in realtà non ravvisabile se non in relazione al sequestro preventivo in senso proprio, che pertanto è da ritenersi ipotesi non applicabile nella specie. Da qui la disciplina sopra richiamata che consente il sequestro preventivo in funzione di confisca con conseguente richiamo di parte della disciplina codicistica, nonché l'altra previsione, che appunto rende possibile il sequestro conservativo - anche qui con richiamo della disciplina codicistica in quanto applicabile- dei beni o delle somme dovute o che garantiscano il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario.

## **18. Indagini preliminari e udienza preliminare.**

Lo svolgimento della procedura di accertamento della responsabilità è, in parte, conseguenza della scelta di equiparare la posizione dell'ente a quella dell'imputato. Pertanto, nella sezione V, si sono disciplinate soprattutto le deroghe rispetto alla disciplina in materia di indagini e di udienza preliminare.

Per quanto riguarda le indagini, l'art. 55 pone a carico del pubblico ministero l'onere di annotare immediatamente nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato, realizzando una disposizione analoga a quella prevista dal codice di rito. Dall'annotazione decorre il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo, che l'art. 56 individua in relazione al termine per lo svolgimento delle indagini del reato da cui l'illecito stesso dipende, comprese le proroghe. In questo modo, l'accertamento dell'illecito amministrativo deriva la sua durata direttamente dal reato che rappresenta il suo presupposto. Nel registro dovrà essere annotato l'illecito amministrativo, la cui struttura complessa comporta anche l'indicazione del reato da cui dipende; inoltre, si farà menzione degli elementi identificativi dell'ente e, se possibile, delle generalità del legale rappresentante.

Il comma 2 dell'art. 55 consente la comunicazione dell'annotazione all'ente che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è possibile la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato, rinviando, in sostanza, alla disciplina di cui all'art. 335 commi 3 e 3-bis c.p.p. Così, ad esempio, qualora il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 335 comma 3-bis c.p.p., abbia disposto il segreto sulle iscrizioni riguardanti il reato, la segretezza spiegherà effetto anche sulla comunicazione dell'annotazione dell'illecito amministrativo.

L'art. 57 contiene una semplice integrazione al contenuto dell'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., deve essere inviata all'ente. Si prevede, infatti, che debba necessariamente contenere l'invito a dichiarare ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che l'eventuale partecipazione al procedimento dovrà avvenire attraverso il deposito della dichiarazione di cui all'art. 39 comma 2.

Nello schema nulla si dice sulla possibilità di sottoporre ad interrogatorio l'ente attraverso il proprio rappresentante legale, tuttavia deve ritenersi che tale evenienza sia del tutto plausibile, dal momento che è stata operata una piena parificazione dell'ente all'imputato. Il rappresentante legale sarà sottoposto ad interrogatorio "per conto dell'ente", con tutte le facoltà ed i diritti riconosciuti all'imputato, compresa la facoltà di non rispondere: la parificazione del rappresentante alla figura dell'imputato ha come conseguenza quella della applicabilità delle regole previste dall'art. 63 c.p.p. E' ovvio che quanto più la persona giuridica sarà avvicinata alla figura dell'imputato, tanto maggiori saranno le garanzie di cui potrà godere.

Gli artt. 58-61 disciplinano gli epiloghi delle indagini preliminari, a conclusione delle quali il pubblico ministero deve scegliere se disporre l'archiviazione o richiedere il giudizio dell'ente.

Per l'archiviazione si è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice, sull'esempio di quanto prevede l'art. 18 comma 2 legge 689/1981. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l'esigenza di controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. E' sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica. Le esigenze di verifica dell'operato del pubblico ministero in relazione alla contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno articolato, che prevede una comunicazione al procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero e contestare direttamente l'illecito amministrativo.

Per il caso non debba procedersi ad archiviazione, l'art. 59 prevede che il pubblico ministero formalizzi la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato all'ente. La contestazione deve contenere, ovviamente, tutti gli elementi idonei ad identificare l'ente, nonché l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita, con l'indicazione del reato dal quale l'illecito stesso dipende e delle fonti di prova a carico. La contestazione svolge la stessa funzione dell'imputazione rispetto alla persona fisica: addebitare ad un soggetto collettivo un illecito amministrativo a struttura complessa, con lo scopo di definire l'oggetto del processo, delimitando i confini dell'accertamento del giudice, e di mettere in grado l'ente di esercitare il diritto di difesa.

Si è previsto che la contestazione dell'illecito sia sempre formalizzata in uno degli atti indicati dall'art. 405 comma 1 c.p.p. con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, anche nel caso in cui si proceda soltanto nei confronti dell'ente: in quest'ultima ipotesi, peraltro, non vi sarà esercizio dell'azione penale e l'atto conterrà solo la contestazione dell'illecito amministrativo. Pertanto, nei casi in cui sia richiesta l'udienza preliminare l'atto contestativo sarà contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio; qualora, invece, si tratti di illecito attratto nella competenza del giudizio monocratico senza udienza preliminare, l'atto di contestazione sarà contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio; per i giudizi speciali la contestazione sarà, anche qui, contenuta nei diversi atti attraverso cui si esercita l'azione penale.

L'art. 60 prevede un termine finale per l'esercizio da parte del pubblico ministero del potere di contestare all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa.

La legge delega non ha fornito in merito precise indicazioni, prevedendo solo che le relative sanzioni amministrative si prescrivono decorsi cinque anni dalla commissione del reato presupposto e che l'interruzione della prescrizione è regolata ai sensi del codice civile (lett. r).

Tuttavia, è apparsa opportuna l'introduzione anche di una specifica ipotesi di decadenza.

Invero, anche la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, come è noto, enuclea la disciplina generale dell'illecito amministrativo, contempla, accanto alla prescrizione della sanzione (art. 28), regolata in modo del tutto analogo al criterio di delega, l'estinzione dell'obbligazione del pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione per la persona nei cui confronti non viene eseguita, nei termini assai brevi ivi previsti, la contestazione della violazione amministrativa (art. 14, ultimo comma).

Una disposizione di tal genere, che avesse fatto dipendere l'improcedibilità dall'omessa contestazione entro un termine rigido (e verosimilmente breve), avrebbe tuttavia frustrato l'esigenza di poter svolgere indagini approfondite volte a verificare l'ipotesi di responsabilità a carico dell'ente.

Inoltre, in tutti i casi di procedimento cumulativo per il reato e per l'illecito dell'ente, la necessità di contestare la responsabilità amministrativa in tempi rapidi - non coincidenti con la durata delle indagini in ordine al reato - poteva determinare l'effetto di imporre al pubblico ministero una forzata discovery anticipata con ricadute anche per la posizione dell'imputato.

Peraltro, l'esigenza di stabilire tempi di contestazione dell'illecito tendenzialmente più ridotti rispetto a quelli di prescrizione della sanzione, evitando che fatti assai risalenti potessero comunque dar luogo al procedimento di accertamento a carico dell'ente, è apparsa meritevole di una apposita previsione normativa.

Tenuto conto della struttura binomica dell'illecito (composto da un fatto reato e dalla possibilità di imputazione del medesimo all'ente), si è ritenuto di individuare proprio nel termine di prescrizione del reato presupposto, quello oltre il quale, in assenza di contestazione, non sembra ragionevole che il procedimento per l'accertamento dell'illecito possa essere proseguito.

In sostanza, una volta che sia estinto per prescrizione il reato da cui l'illecito dipende senza che all'ente quest'ultimo sia stato contestato, viene meno la potestà sanzionatoria amministrativa.

Non vi è, d'altronde, totale sovrapposizione tra questa previsione e la norma che regola la prescrizione dell'illecito amministrativo.

Infatti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (che ai sensi dell'art. 22, comma 2, interrompe la prescrizione dell'illecito) non dà luogo a contestazione. Pertanto, in assenza di una disposizione sulla decadenza dalla contestazione, sarebbe possibile evitare la prescrizione dell'illecito con reiterate richieste di applicazione di misure cautelari, formulate prima del maturarsi del nuovo termine quinquennale, senza mai contestare l'illecito all'ente.

Inoltre, la contestazione dell'illecito in tempi non eccessivamente lontani dal fatto è anche funzionale a consentire all'ente il pieno esercizio delle proprie facoltà difensive evitando, nel contempo, rilevanti difficoltà in ordine alla ricostruzione degli elementi che radicano la responsabilità amministrativa.

Dunque, ai sensi dell'art. 60, non è possibile procedere alla contestazione quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

L'art. 61 indica i provvedimenti che possono essere assunti nell'udienza preliminare. Innanzitutto, si considera l'ipotesi in cui il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere, replicando, in parte, il contenuto dell'art. 425 c.p.p. Vengono in esame i casi di estinzione o di improcedibilità dell'illecito amministrativo, nonché l'ipotesi base in cui l'illecito amministrativo

sia ritenuto insussistente (per l'ambito applicativo di questa formula si rinvia al commento sub art. 66). Inoltre, viene accolto il principio, contenuto nelle disposizioni di cui all'art. 425 c.p.p., secondo cui all'esistenza della prova di "non colpevolezza" viene equiparata la mancanza della prova di "responsabilità", nel senso che se il pubblico ministero non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, il giudice, ferma la possibilità di indicare ulteriori indagini o di procedere all'attività di integrazione probatoria, è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere. Per quanto riguarda i requisiti della sentenza viene operato un integrale rinvio alle disposizioni dell'art. 426 c.p.p. Il decreto che dispone il giudizio, previsto dal comma 2, è emesso nei casi in cui il giudice non pronunci la sentenza di non luogo a procedere. Come per l'art. 429 c.p.p., non viene indicato il parametro in base al quale si procede alla emissione del decreto, ma lo si desume, indirettamente, dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Conseguentemente, il giudice disporrà il rinvio a giudizio dell'ente quando gli elementi forniti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta e le prove eventualmente acquisite nel corso dell'udienza preliminare dimostrino la necessità del dibattimento. Qualora dovesse rimanere un dubbio sulla attendibilità e credibilità degli elementi di accusa, oppure se questi dovessero rivelarsi contraddittori, il giudice potrà respingere la richiesta ed emettere la sentenza di non luogo a procedere. Il decreto deve contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi della contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato (enunciazione del fatto, nonché l'indicazione del reato, degli articoli di legge e delle fonti di prova), e gli elementi identificativi dell'ente.

## **19. Procedimenti speciali.**

Nella sezione VI sono disciplinati i procedimenti speciali. Nel silenzio della delega, che non detta specifici criteri al riguardo, si è ritenuto, anche in ragione della essenziale funzione deflattiva, di mantenere, adattandoli al procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato, i riti alternativi disciplinati nel codice di procedura penale.

In particolare, non sono sembrati di ostacolo né la previsione della delega (lett. g) che esclude il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie, né il particolare istituto, delineato alla lett. n.

Quanto al primo profilo, il preciso criterio di delega che impedisce il pagamento in misura ridotta per le sanzioni pecuniarie, se esclude il ricorso ad istituti modellati sull'oblazione (specie obbligatoria, che comporta la riduzione del pagamento di una somma sulla base della semplice volontà dell'interessato), non sembra potere coinvolgere differenti istituti, di natura prettamente processuale, che collegano ad esigenze deflattive e di rapidità nell'accertamento riduzioni della sanzione da applicarsi.

D'altro canto, il generale criterio (lett. q), in base al quale per il procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato devono osservarsi, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura penale, depone nel senso della possibile estensione dei riti alternativi al dibattimento.

Per quanto poi concerne la disciplina cui fa riferimento la lett. n), in base alla quale l'adozione da parte degli enti di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata determina la riduzione delle sanzioni pecuniarie e l'esclusione di quelle interdittive, la stessa si riferisce ad un caso di diminuzione della responsabilità (e della sanzione), avente dunque natura sostanziale.

Gli istituti processuali in oggetto, invece, assolvono ad una diversa funzione e non comportano, come si vedrà, alcuna trasformazione della sanzione da applicare, ma solo una sua riduzione.

In particolare, l'art. 62 disciplina il giudizio abbreviato richiesto dall'ente.

Per la celebrazione del giudizio si osservano regole processuali ordinarie: e dunque le disposizioni contenute nel titolo I del libro sesto del codice di procedura penale (artt. 438 ss. c.p.p.) in quanto applicabili, ovvero, se manca l'udienza preliminare, le regole dettate per il procedimento monocratico dagli articoli 555 comma 2 e 557.

Tuttavia, a differenza del giudizio abbreviato - ammesso, dopo le modifiche processuali apportate dalla legge n. 479 del 1999, anche per i procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo - si è qui espressamente previsto (comma 4) che il rito alternativo non è consentito se il giudice debba applicare in via definitiva una sanzione interdittiva. In tale ipotesi, infatti, la trasformazione della sanzione da definitiva a temporanea frustrerebbe l'esigenza a fondamento della previsione della definitiva inibizione di attività di enti che abbiano commesso, in via reiterata, gravissimi illeciti.

Al comma 3 è invece chiarito come debba essere effettuata la diminuzione processuale in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente per l'illecito dipendente da reato.

Come per la pena irrogata in ordine al reato, la riduzione ai sensi dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale sarà operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Il rito alternativo non sarà, come detto, ammissibile, e non si pone dunque un problema di trasformazione della sanzione, laddove sia applicabile, in via definitiva, una sanzione interdittiva.

La sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato è, per il resto, in tutto equiparata alla sentenza applicativa delle sanzioni, ad eccezione del regime delle impugnazioni, come chiarito più innanzi.

Più complessa la disciplina dettata per l'applicazione all'ente della sanzione su richiesta (art. 63) istituito modellato, con gli opportuni adattamenti che si andranno ad evidenziare, sulla falsariga del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p.

Nel regolare i presupposti di ammissibilità, si sono dovute considerare talune peculiarità. Anzitutto si è ritenuto di consentire la definizione attraverso il rito alternativo in tutti i casi in cui l'illecito dipendente da reato risulti, in concreto, sanzionato solo in via pecuniaria. Trattasi dei casi di che non rivestono maggiore gravità e, d'altro canto, l'applicazione della pena su richiesta è consentita senza limiti nei casi della sola pena della multa o dell'ammenda.

Viceversa, non è sembrato possibile trasporre automaticamente il limite edittale di pena detentiva che consente la definizione del processo nei confronti dell'imputato tramite il patteggiamento (due anni di reclusione) in un analogo limite di sanzione interdittiva prevista per l'illecito di cui risponde l'ente.

Ne sarebbe derivato un sistema macchinoso e poco coerente, specie se si considera che nel processo penale il limite dei due anni di pena detentiva individua una categoria di reati, la cui



modesta gravità è manifestata dalla possibilità di concedere per essi la sospensione condizionale della pena inflitta.

Si è, invece, percorsa una strada diversa.

Infatti, al di fuori dei casi di illecito amministrativo per il quale è prevista la sola sanzione pecuniaria, la richiesta di applicazione è comunque ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto dell'illecito è definito o definibile attraverso il patteggiamento.

Dunque tanto nell'ipotesi in cui, in concreto, il giudizio nei confronti dell'imputato è stato definito a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; quanto nell'ipotesi in cui - pur non addivenendosi, per le più varie ragioni, ivi compresa la celebrazione del giudizio solo a carico dell'ente, al patteggiamento - per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo il giudice (sulla base degli elementi allegati dall'ente stesso) ritenga che non via sarebbero ragioni per rigettare la richiesta ex art. 444 c.p.p..

In tal modo, da un lato si ancora l'ammissibilità al rito alternativo ad un dato oggettivo (la ridotta gravità del reato presupposto, che si riflette in una concreta minore gravità dell'illecito dallo stesso dipendente) derivante dalla disciplina positiva, dall'altro lato, si incentiva la definizione cumulativa (del reato e dell'illecito amministrativo) attraverso la contestuale applicazione concordata della pena e della sanzione amministrativa.

Per il resto, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto applicabili. In particolare, restano immutati i termini per la presentazione della richiesta (diversi se è celebrata l'udienza preliminare ovvero questa manca), nonché i poteri del giudice in ordine alla richiesta concordata. Dunque, se dagli atti risulta che non sussiste l'illecito contestato all'ente, il giudice dovrà pronunciare la relativa sentenza. Peraltro, il giudice laddove ritenga applicabile la sanzione interdittiva in via definitiva dovrà rigettare la richiesta, che può avere dunque ad oggetto, oltre a sanzioni pecuniarie, solo sanzioni interdittive temporanee.

Allo scopo di evitare possibili dubbi interpretativi, è sembrato opportuno chiarire che in caso di applicazione della sanzione, la diminuzione processuale di cui all'articolo 444 comma 1 del codice di procedura penale dovrà operare sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria, concretamente irrogate.

Un importante profilo premiale del rito (che omologa il nuovo istituto al patteggiamento disciplinato nel codice processuale penale) è la non iscrizione della sentenza nel certificato rilasciato dall'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative su richiesta dell'ente (v. art. 81 comma 4).

All'art. 64 è dettata la disciplina del decreto applicativo della sanzione pecuniaria.

Il pubblico ministero, se ritiene che per l'illecito dipendente da reato di cui debba rispondere l'ente sia, in concreto, applicabile la sola sanzione pecuniaria (trattandosi, dunque, di un fatto di non eccessiva gravità) può presentare al giudice per le indagini preliminari, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

La richiesta deve essere presentata nel termine (da ritenersi comunque ordinario, atteso l'orientamento della Cassazione in ordine all'omologa disciplina dettata per il decreto penale di condanna) di sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'art. 55 e accompagnata dalla trasmissione del fascicolo.

Nella richiesta, il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile nel caso concreto, e dunque tenuto conto dei casi di diminuzione della responsabilità dell'ente.

Di fronte alla richiesta di decreto, il giudice per le indagini preliminari mantiene gli stessi poteri previsti nel procedimento per decreto penale di condanna.

Può quindi accogliere la richiesta, emettendo decreto motivato applicativo della sanzione pecuniaria nella misura richiesta dal pubblico ministero.

Se, invece, dagli atti risulta che non sussiste l'illecito contestato all'ente, pronuncerà la relativa sentenza camerale. Altrimenti (ad esempio ritenendo la sanzione pecuniaria richiesta non congrua, per eccesso o per difetto, o l'illecito non sanzionabile solo in via pecuniaria, o, infine, necessari ulteriori accertamenti) restituirà gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

Così come per la sentenza applicativa della sanzione su richiesta, anche per il decreto in oggetto è prevista (art. 82, comma 4) la non iscrizione nel certificato dell'anagrafe nazionale delle sanzioni richiesto dall'ente.

Per il resto (e dunque anche per il giudizio di opposizione) si osserva, in quanto compatibile, l'ordinaria disciplina processuale dettata per il decreto penale di condanna (in particolare, le disposizioni del titolo V del libro sesto c.p.p., ovvero dell'articolo 557 del codice di procedura penale se il procedimento per l'accertamento dell'illecito dipendente da reato segue le cadenze del procedimento monocratico).

Per quanto riguarda il giudizio immediato e il giudizio direttissimo non sono state dettate regole particolari.

In caso di processo simultaneo, qualora sussistano (nei confronti dell'autore del reato e dell'ente) i presupposti per l'accesso a tali giudizi e non debba disporsi la separazione dei procedimenti, anche la posizione dell'ente in ordine all'illecito dipendente da reato verrà valutata secondo i relativi moduli processuali.

Nell'ipotesi, invece, di accertamento della sola responsabilità dell'ente, certamente praticabile sarà il giudizio immediato, fondato sull'evidenza probatoria che rende inutile l'udienza preliminare. Per quanto concerne il giudizio direttissimo lo stesso sarà applicabile nell'ipotesi in cui l'ente - a mezzo del proprio rappresentante - abbia confessato la commissione dell'illecito dipendente da reato, mentre, ovviamente, non potrà farsi riferimento ai casi di direttissimo conseguente ad arresto.

## **20. Giudizio.**

Nella sezione VII sono contenute le regole peculiari dettate per il giudizio, per il resto trovando applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura penale.

Nell'art. 65 è dettata la disciplina relativa alla concessione, da parte del giudice, di un termine funzionale a consentire all'ente di apprestare le condotte riparatorie delle conseguenze del reato.

In particolare, il giudice, su richiesta dell'ente il quale dichiara di voler provvedere alle attività di cui all'art. 16, può disporre la sospensione del processo.

Presupposto per l'ammissibilità della richiesta è che la stessa venga formulata prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Tale termine costituisce la cesura tra il momento processuale deputato alla risoluzione delle questioni preliminari e l'inizio dell'istruzione dibattimentale e da un lato evita lo svolgimento di attività probatorie che potrebbero essere rese inutili dalla riparazione, dall'altro consente all'ente un adeguato *spatium temporis* per la richiesta, specie ove si pervenga alla fase processuale in assenza di udienza preliminare.

Inoltre, l'ente deve dimostrare di essere stato nell'impossibilità di effettuare le condotte riparatorie in un momento precedente.

Deve trattarsi di vera impossibilità, e non anche di difficoltà in qualche modo superabili. Si vuole, cioè, che l'ulteriore termine di grazia con connessa sospensione del processo, sia accordato non all'ente che abbia fatto spirare il termine ordinario per scelta o per negligenza, ma solo se, per ragioni obiettive, non sia stato possibile realizzare le condotte riparatorie tempestivamente.

Il giudice, se ritiene di poter accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. In ordine alla somma determinata quale cauzione si osserva la stessa disciplina dettata per la cauzione imposta in sede cautelare (art. 49).

E, dunque, il primo effetto della decisione positiva del giudice sarà la sospensione della misura cautelare interdittiva eventualmente applicata all'ente.

Inoltre, la somma, da depositare presso la Cassa delle ammende, non potrà comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito per cui si procede.

Anche in tal caso, allo scopo di evitare all'ente immobilizzi di somme cospicue, è consentita, al posto del deposito, la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. Laddove si verifichi una mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività riparatorie nel termine fissato, il processo riprenderà.

Inoltre, al fine di garantire la serietà della richiesta ed evitare strumentali sospensioni del processo e dilazioni dei tempi della decisione, la misura cautelare verrà ripristinata, con devoluzione alla Cassa delle ammende della somma depositata o per la quale è stata data garanzia. Al contrario, il giudice, verificata la realizzazione delle condotte riparatorie, ordinerà la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione prestata si estingue.

La disciplina contenuta negli artt. da 66 a 70 è relativa alle pronunce terminative del giudizio nei confronti dell'ente in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato.

Rispetto all'articolazione delle formule assolutorie del processo penale, nel procedimento nei confronti dell'ente vi è spazio per una sola tipologia di sentenza, con la quale il giudice esclude la sussistenza della responsabilità (art. 66). Tale causa decidendi, infatti, ricomprende tutte le ipotesi di esclusione della responsabilità amministrativa, che incidono sia sull'elemento reato, sia sui profili relativi all'imputabilità dell'illecito all'ente. Naturalmente, il giudice deve pronunciare la sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, oltre che nei casi in cui emerga la prova positiva dell'insussistenza dell'illecito, anche quando, a contrario, manchi, o sia insufficiente o contraddittoria la prova della responsabilità dell'ente.

La regola di giudizio - analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 530 c.p.p.- è d'altronde codificata anche in sede di giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione per gli illeciti amministrativi: l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede infatti che l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Nell'art. 67 sono invece disciplinate le ipotesi in cui ostacoli processuali non consentono al giudice di pronunciarsi sulla responsabilità dell'ente.

Trattasi, da un lato, del caso in cui la contestazione sia formulata quando il reato presupposto era già estinto per prescrizione, ovvero non può procedersi all'accertamento dell'illecito amministrativo in quanto l'azione penale relativa all'autore del reato presupposto non può essere iniziata o proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità (il riferimento è all'autorizzazione a procedere per i reati commessi all'estero: art. 4); dall'altro, dell'ipotesi di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa. Se ricorrono queste condizioni il giudice pronuncerà sentenza di non doversi procedere.

Tenuto conto dei principi generali in ordine alla prevalenza delle pronunce assolutorie nel merito, laddove, pur sussistendo i presupposti per una declaratoria di non doversi procedere, il giudice rilevi dagli atti l'insussistenza dell'illecito amministrativo dovrà pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità, più favorevole per l'ente.

In tutte le ipotesi di esclusione della responsabilità e di non doversi procedere il giudice nella sentenza dichiara (art. 68) la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte nei confronti dell'ente. Se, invece, all'esito del giudizio, questi risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato, il giudice pronuncerà sentenza di condanna, con la quale applica le sanzioni previste dalla legge, condannando altresì l'ente al pagamento delle spese processuali (art. 69).

Allo scopo di individuare con precisione l'oggetto delle sanzioni interdittive e di evitare questioni in sede esecutiva, al comma 2 si è stabilito che il giudice deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto delle medesime sanzioni. Naturalmente, nel decidere quali sanzioni applicare, nonché l'ammontare delle sanzioni pecuniarie e il numero e la durata di quelle interdittive, il giudice terrà conto dei diversi criteri contenuti nella disciplina sostanziale.

L'art. 70 disciplina l'efficacia della sentenza in caso di eventi modificativi dell'ente (trasformazione, fusione o scissione) intervenuti nel corso del processo.

Vengono distinte due ipotesi. Se gli enti interessati da tali vicende hanno partecipato al processo, o comunque il giudice ha notizia di tali eventi, la sentenza verrà pronunciata nei confronti dell'ente risultante dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiario della scissione dell'ente originariamente responsabile, indicando quest'ultimo. In tal caso vi è dunque perfetta simmetria tra parti del processo e soggetti nei cui confronti la pronuncia è emessa.

Qualora, invece, gli enti risultanti dalla trasformazione, dalla fusione, ecc., non hanno partecipato al processo, né si è avuta conoscenza delle vicende modificative dell'ente, e dunque la sentenza venga dal giudice pronunciata nei confronti dell'ente originario, questa nondimeno avrà efficacia anche nei loro confronti. Questa disposizione (che in qualche si ispira al principio generale contenuto nell'art. 2907 del codice civile) è volta ad evitare che attraverso il meccanismo della mancata partecipazione al giudizio da parte di enti, la cui esistenza verosimilmente sarà perlopiù ignota al giudice e allo stesso pubblico ministero, possa essere facilmente eluso il giudicato.

D'altra parte, attesa la sostanziale continuità del soggetto risultante dalle predette vicende modificative, non può dirsi che l'ambito soggettivo degli effetti della sentenza configuri un fenomeno di *res inter alios acta*. In ogni caso, la possibilità per gli enti che non siano intervenuti (che comunque secondo la disciplina civilistica succedono nelle obbligazioni dell'ente originario, ivi comprese quelle derivanti da illecito amministrativo dipendente da reato) di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sede esecutiva (art. 78) sembra cautela sufficiente ad evitare ingiuste penalizzazioni.

## **21. Impugnazioni.**

La disciplina delle impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente, contenuta nella presente sezione, ha tenuto conto di due distinti profili.

Da un lato, l'esigenza di evitare, fin dove possibile, l'insorgere di un possibile contrasto di giudicati tra l'accertamento penale e quello relativo all'illecito amministrativo dipendente dal medesimo reato, modulando la possibilità di impugnare dell'ente in modo simmetrico rispetto a quella riconosciuta all'imputato.

Dall'altro lato, la necessità di garantire all'ente - a prescindere dalle facoltà che l'ordinamento riconosce all'imputato del reato presupposto dell'illecito amministrativo - la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive.

Sulla base di questi parametri, l'impugnazione dell'ente (art. 71) è stata così strutturata.

Anzitutto, nei confronti della sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive, l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. La previsione copre tanto il caso di procedimento cumulativo, per il reato e per l'illecito dell'ente, ed allora nell'impugnazione potrà essere devoluto l'intero oggetto del giudizio, quanto l'ipotesi di trattazione della sola responsabilità dell'ente (derivante da separazione, o in caso di procedimento ab origine relativo al solo illecito amministrativo).

Inoltre, nei confronti della sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può comunque proporre appello. E ciò anche se il gravame non è consentito per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo. Si potrebbe obiettare che la disciplina determini, in relazione allo stesso fatto di reato, una asimmetria nelle facoltà di impugnare, a vantaggio dell'ente che in fin dei conti risponde di un illecito amministrativo. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato possa proporre solo ricorso per cassazione e l'ente, invece, possa appellare la sentenza, troverà applicazione il disposto dell'art. 580 c.p.p. Dunque, il ricorso dell'imputato si convertirà, *ex lege*, in appello: in tal modo, sia pure di riflesso, risultano amplificate anche le possibilità di impugnazione riconosciute all'imputato.

Meno complessa la disciplina relativa alle impugnazioni da parte del pubblico ministero

Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo, l'organo dell'accusa può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo contestato all'ente dipende. Sempre allo scopo di evitare il più possibile il contrasto di giudicati eterogeneo, ossia tra la pronuncia relativa al reato presupposto e quella che attiene all'illecito dell'ente, è stata dettata una apposita disposizione che attiene all'estensione degli effetti delle impugnazioni presentate dai diversi soggetti (art. 72). Precisamente, le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e quelle proposte dall'ente giovano, rispettivamente,

all'ente e all'imputato. Il limite all'effetto estensivo dell'impugnazione è, naturalmente, rappresentato dalla circostanza che le stesse non devono essere fondate su motivi esclusivamente personali. Il che vuol dire - tenuto conto della struttura complessa dell'illecito dell'ente - che le doglianze dell'imputato, che non attengono alla sussistenza del fatto illecito o ai profili dello stesso che valgono ad escludere la responsabilità dell'ente, ovvero relative all'estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia o dalla remissione della querela, non possono riverberarsi a vantaggio dell'ente. Ugualmente, rimarranno confinate nella sfera della rilevanza solo penale le impugnazioni relative all'entità e alla specie della pena inflitta, alle circostanze del reato, alla concessione dei benefici di legge, etc.

Per converso, l'impugnazione dell'ente, nella quale non si contestino i profili relativi al reato, ma ci si dolga dell'imputazione del fatto di reato all'ente o si invochi l'intervenuta prescrizione della sanzione, ovvero si chieda un mutamento della sanzione applicata, non produrrà effetti nei confronti della statuizione relativa all'imputato.

Nonostante la disciplina introdotta, è pur sempre possibile che si verifichi un contrasto di giudicati in relazione all'accertamento della responsabilità penale della persona fisica e della responsabilità amministrativa dell'ente. Per tale ipotesi, l'art. 73 prevede, espressamente, la possibilità di revisione delle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente. Quanto ai presupposti e al procedimento, è stata richiamata la relativa disciplina processuale penale, nei limiti di compatibilità.

Onde evitare possibili dubbi interpretativi, si è chiarito, infine, che al procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente non sono applicabili le disposizioni del codice di procedura che regolano la riparazione dell'errore giudiziario (che presuppongono la natura penale della condanna e, perlopiù, l'espiazione senza giusto titolo di una pena detentiva o di una misura di sicurezza).

## **22. L'esecuzione.**

La disciplina dell'esecuzione assume, nel procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti per illeciti dipendenti da reato, un ruolo particolarmente significativo.

Nel dettare le regole per la fase esecutiva sono state prese in considerazione due diverse esigenze: assicurare la rapidità ed efficacia dell'esecuzione delle sanzioni; apprestare, in conformità al criterio di delega, una concreta tutela giurisdizionale anche in executivis.

Inoltre, considerati i tempi anche lunghi che possono intercorrere tra la sentenza applicativa delle sanzioni e l'effettiva esecuzione della stesse, è proprio in questa fase che dovrà essere verificata la attualità della concreta applicazione del dictum del giudice, in riferimento agli eventi che si siano medio tempore verificati.

Da un lato, possono infatti venire in rilievo vicende oggettive, dovute a modificazioni subite dall'ente o al venir meno dell'oggetto della sanzione interdittiva, che ne renda impossibile l'applicazione.

Dall'altro lato, come si vedrà, l'intento di incentivare nella misura più ampia possibile il compimento da parte dell'ente dell'attività riparatoria ha suggerito di apprestare un particolare meccanismo per la conversione della sanzione interdittiva anche nella fase esecutiva.

## *22.1 Giudice e procedimento di esecuzione*

L'art. 74 detta le regole relative all'individuazione del giudice dell'esecuzione e al relativo procedimento, mutuando la disciplina dell'esecuzione penale. Pertanto, competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il richiamo alla norma codicistica consente di concentrare nello stesso giudice l'esecuzione delle pene e delle sanzioni per illeciti dipendenti da reato irrogate contestualmente. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si è stabilito espressamente che il giudice dell'esecuzione è anche competente per i provvedimenti relativi alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'art. 3, ossia in caso di abrogatio dell'illecito amministrativo o del reato presupposto, nonché per l'estinzione del reato presupposto per remissione della querela o per amnistia, che siano intervenute dopo l'irrevocabilità della sentenza nei confronti dell'ente; per la determinazione della sanzione amministrativa applicabile nell'ipotesi di cumulo delle sanzioni, nonché per la confisca e la restituzione delle cose sequestrate. Naturalmente, in virtù del rinvio generale alle disposizioni codicistiche, il giudice dell'esecuzione sarà anche competente in ordine ai provvedimenti in tema di pluralità di sentenze (art. 669 c.p.p.) e sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.).

Per quanto concerne il procedimento di esecuzione, sono state richiamate le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, che disciplina la procedura ordinaria in camera di consiglio previo contraddittorio. Il limite della compatibilità esclude ovviamente le norme che hanno riguardo allo status detentionis del condannato. La procedura camerale dovrà applicarsi anche alle decisioni in ordine all'intervenuta abrogatio e al cumulo delle sanzioni in executivis (così come per gli omologhi provvedimenti in sede penale).

Invece - anche qui in modo speculare rispetto all'esecuzione penale - per la cessazione dell'esecuzione delle sanzioni per intervenuta estinzione del reato a causa di amnistia e remissione della querela e per la confisca e restituzione, si osserverà la procedura semplificata di cui all'art. 667 comma 4 del codice di procedura penale (ordinanza emessa de plano, con successivo, eventuale contraddittorio innanzi al medesimo giudice). L'indicata procedura semplificata è applicabile anche ai casi in cui, essendo in corso di esecuzione la sanzione della interdizione dall'attività, l'ente richieda al giudice l'autorizzazione al compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta (si pensi, a titolo di esempio, a merce deperibile che sia stata in precedenza alienata e debba essere consegnata all'acquirente, ovvero ad attività di conservazione degli impianti).

## *22.2. L'esecuzione delle sanzioni.*

L'esecuzione delle sanzioni applicate all'ente per l'illecito dipendente da reato è stata delineata in modo simile all'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene accessorie, ossia attraverso l'intervento del pubblico ministero e del giudice.

L'art. 75 è detta la disciplina dell'esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

Il procedimento è scandito dalle stesse regole stabilite per l'esecuzione delle pene pecuniarie, e dunque attraverso il sistema della riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali. Peraltro, al fine di apprestare un meccanismo più duttile che coinvolga in questa fase l'amministrazione finanziaria, si è stabilito che il pagamento rateale, la dilazione del pagamento e la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Anche l'esecuzione della sanzione della pubblicazione della sentenza che riconosce la responsabilità dell'ente è regolata dalle stesse norme previste per l'esecuzione dell'omologa pena accessoria (art. 76). Infatti, la pubblicazione è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione e si osservano le disposizioni dell'art. 694 commi 2, 3 e 4, c.p.p.

Diverso, invece, il procedimento per l'esecuzione delle sanzioni interdittive (art. 77).

La competenza ad eseguire tali sanzioni, che incidono in misura più rilevante sull'ente, è affidata al pubblico ministero. L'organo dell'esecuzione, acquisito l'estratto della sentenza irrevocabile che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva, provvede a notificarla all'ente. Naturalmente, per tale notificazione si osserveranno le disposizioni, di carattere generale, dettate dall'art. 43.

La notificazione dell'estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto (v. l'art. 69), è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive.

Infatti, da un lato, il rappresentante dell'ente, venuto a conoscenza dell'interdizione, sarà passibile, in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, della sanzione penale prevista dall'art. 23.

Dall'altro lato, l'iscrizione della sanzione nell'anagrafe nazionale consentirà alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l'ente, di accertarsi dell'eventuale interdizione.

La norma precisa infine il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive (rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive). Più precisamente, si ha riguardo alla data della notificazione dell'estratto della sentenza.

### *22.3. La conversione in sede esecutiva delle sanzioni interdittive e la nomina del commissario giudiziale.*

Come si è già accennato, una delle caratteristiche del procedimento per l'esecuzione delle sanzioni applicate all'ente è la possibilità di convertire anche in questa fase la sanzione interdittiva applicata nel giudizio di cognizione. Peraltro, a differenza dell'ordinaria conversione, quella disposta in executivis determina un aumento della sanzione pecuniaria. Ciò dipende dall'ovvia necessità di non incentivare condotte strumentali dell'ente, che potrebbe altrimenti monetizzare a costo zero la sanzione maggiormente afflittiva.

L'art. 78 disciplina la conversione delle sanzioni interdittive dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne dispone l'applicazione.

Presupposto della conversione, di competenza del giudice dell'esecuzione, è che l'ente, che abbia posto in essere le condotte riparatorie di cui all'art. 16, tardivamente (ossia oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), ma tuttavia entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, faccia richiesta di conversione della sanzione amministrativa interdittiva temporanea in sanzione pecuniaria. Con la richiesta deve essere presentata la documentazione che compri l'avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti dall'art. 16, nel termine indicato. Peraltro, attesa la rilevanza del rigetto della richiesta, si è previsto che sulla stessa debba necessariamente esplicitarsi il contraddittorio delle parti: entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice deve quindi fissare l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti e ai difensori. Inoltre, per evitare pregiudizi all'ente, si è previsto che il



giudice, qualora la richiesta non appaia manifestamente infondata, possa sospendere l'esecuzione della sanzione. Il riferimento alla non manifesta infondatezza della richiesta evidenzia che il giudice deve disporre la sospensione se emerge anche un semplice fumus di accoglimento della richiesta. La sospensione è disposta con decreto motivato, non impugnabile, ma revocabile nel successivo corso del procedimento.

Se il giudice ritiene che la richiesta di conversione vada accolta, dispone, con ordinanza (naturalmente motivata, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.), la conversione delle sanzioni interdittive. La norma precisa che l'importo della sanzione pecuniaria da determinare in seguito della conversione, deve consistere in una somma non inferiore a quella della sanzione pecuniaria inflitta con la sentenza (che, come è noto, deve sempre essere irrogata in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente) e non superiore al doppio della stessa. In tal modo, l'adempimento tardivo degli obblighi di riparazione comporterà un rilevante aggravamento della somma complessiva da pagare (tenuto conto dell'originaria sanzione pecuniaria che si aggiunge a quella risultante dalla conversione). Peraltro, il giudice nel determinare l'importo della somma dovuta per la conversione, terrà conto, da un lato della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza, dall'altro delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'art. 16. In tal modo, sarà possibile adeguare l'aggravamento sanzionatorio alla condotta dell'ente, dovendosi distinguere i casi di obiettiva difficoltà del tempestivo adempimento, da quelli che evidenzino la volontà dell'ente di ritardare il più possibile il momento della doverosa riparazione.

Infine, l'art. 79 disciplina la procedura per la nomina del commissario giudiziale, disposta con la sentenza applicativa della sanzione interdittiva, che, nel contempo abbia consentito la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'art. 15. La nomina del commissario giudiziale è di competenza del giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità e su richiesta del pubblico ministero.

L'attività del commissario è finalizzata, da un lato, alla realizzazione dei modelli organizzativi, dall'altro lato, a consentire la confisca del profitto derivante dall'illecito.

Concluso l'incarico, pertanto, il commissario dovrà trasmettere un'apposita relazione, nella quale darà conto dell'attività svolta, indicando in particolare le modalità attraverso le quali sono stati attuati i modelli organizzativi e l'entità del profitto da sottoporre a confisca.

Sulla confisca il giudice provvede de plano, con eventuale contraddittorio successivo, ai sensi dell'articolo 667 comma 4 del codice di procedura penale.

La norma precisa, infine, che le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono poste a carico dell'ente.

#### *22.4. L'anagrafe delle sanzioni amministrative.*

Negli artt. da 80 a 82 è contenuta la disciplina relativa all'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

La legge delega ha previsto, nella lett. s) dell'art. 11, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti degli enti.

La funzione dell'anagrafe, così come delineata nel presente schema di decreto, è quella di assicurare, a determinate condizioni, un sistema di conoscibilità delle sentenze irrevocabili a

carico degli enti. In tal modo, da un lato sarà possibile per l'autorità giudiziaria e per le pubbliche amministrazioni avere un quadro completo dei precedenti amministrativi dipendenti da reato; dall'altro lato, si consentirà agli interessati di poter ottenere dall'ente medesimo l'attestazione della sua posizione in riferimento al sistema di accertamento di detti illeciti.

Preliminarmente, è stato necessario individuare dove collocare l'anagrafe, destinata a fungere da "raccolgitore" di tutte le sanzioni applicate ai sensi del presente decreto. La scelta è caduta sul casellario giudiziale centrale (che, come è noto, è insediato presso il Ministero della giustizia) per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto, dal momento che il procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente è di competenza del giudice penale ed è regolato, sia pur con alcune deroghe, dalla disciplina processuale penale, è apparso naturale che l'anagrafe sia strutturalmente inserita nel casellario centrale. In tal modo, inoltre, risulterà semplificato il sistema di comunicazione delle iscrizioni da parte delle cancellerie del giudice competente per gli illeciti dell'ente, che già si trovano a "colloquiare" con il casellario centrale per i provvedimenti in materia penale.

Inoltre, poiché la legge delega prevede espressamente che l'istituzione dell'anagrafe non deve comportare oneri per il bilancio dello Stato, l'utilizzazione di una struttura preesistente e già collegata con gli uffici giudiziari consentirà di evitare oneri aggiuntivi, non compatibili con il criterio di delega.

Infine, il sistema delineato evidenzia l'inserimento all'interno della giurisdizione, con tutte le conseguenti garanzie per l'ente, del sistema di iscrizione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Per quanto riguarda la concreta disciplina dettata per l'anagrafe delle sanzioni amministrative, essa ricalca sostanzialmente quella del casellario giudiziale. Nell'anagrafe (art. 80) sono dunque iscritti tutte le sentenze e i decreti, irrevocabili, che hanno applicato all'ente sanzioni amministrative per illeciti dipendenti da reato.

Inoltre, vanno iscritti nell'anagrafe anche i provvedimenti non più soggetti ad impugnazione emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione (e non quindi dal pubblico ministero). La regola, analoga a quella dettata per i provvedimenti penali (art. 686, lett. a, n. 2, c.p.p.), consente di iscrivere i provvedimenti relativi al cumulo delle sanzioni in executivis, alla cessazione delle sanzioni per intervenuta amnistia o remissione della querela, e quelli che comunque incidono sulla responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Il comma 3 disciplina l'eliminazione delle iscrizioni.

Questo istituto, presente anche nel rito penale, è funzionale a contenere nel tempo la conoscibilità del precedente, in modo da non penalizzare in modo ingiustificato le esigenze collegate all'attività dell'ente.

Primo presupposto comune per l'eliminazione delle iscrizioni è che la sanzione abbia avuto esecuzione. In tal modo, si incentiva l'effettiva esecuzione delle sanzioni irrogate, dalla stessa decorrendo il termine iniziale per l'eliminazione del precedente dall'anagrafe. Diversi sono i tempi che devono trascorrere da tale esecuzione per farsi luogo all'eliminazione: cinque anni per i provvedimenti che hanno applicato solamente la sanzione pecuniaria (e che dunque connotano fatti meno gravi); dieci anni per quelli dai quali deriva anche l'applicazione di una sanzione diversa (interdittiva o pubblicazione della sentenza).

Ulteriore presupposto, volto a consentire l'eliminazione del precedente solo nei casi in cui l'ente non abbia dimostrato, attraverso una reiterazione della condotta illecita, una politica di impresa proclive alla violazione della legge, è che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. La reiterazione, che costituisce un'ipotesi di maggior gravità dell'illecito, impedisce dunque l'eliminazione dell'iscrizione, con i conseguenti effetti negativi in tema di permanente stigmatizzazione dell'ente.

L'art. 81 reca le regole relative al rilascio dei certificati dell'anagrafe nazionale, anche in tal caso ispirandosi alla disciplina dei certificati penali.

Si prevedono dunque due distinti certificati. Il primo, rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria competente in ordine alla responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato e delle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di un pubblico servizio (sempre che il certificato sia necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni), comprende tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente (non, ovviamente, quelle che siano state eliminate ai sensi dell'articolo precedente).

Il secondo, rilasciato all'ente, senza alcun onere di motivazione, non riporta le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione delle sanzioni amministrative su richiesta e ai decreti di applicazione delle sanzioni pecuniarie. Viene così in rilievo uno dei più significativi benefici premiali collegati alla scelta dei citati riti alternativi.

Infine, l'art. 82 delinea il meccanismo di tutela giurisdizionale per tutte le controversie inerenti le iscrizioni (ovviamente comprensive delle questioni connesse all'eliminazione delle stesse) e i certificati dell'anagrafe. Anche in questo caso, mutuando la disciplina processuale penale (art. 690 c.p.p.), si prevede la competenza del tribunale di Roma (luogo ove si trova l'anagrafe nazionale), che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni sul procedimento di esecuzione.

Il richiamo alla disciplina esecutiva assicura che nei confronti dell'ordinanza emessa dal tribunale è comunque esperibile ricorso innanzi alla Cassazione.

### **23. Disposizioni di attuazione.**

Il Capo IV, infine, contiene alcune disposizioni, funzionali all'attuazione della disciplina processuale relativa all'accertamento dell'illecito dipendente da reato.

Si rappresenta che il decreto legislativo non comporta oneri di spesa a carico dello Stato.

## **IV - RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

Il presente decreto legislativo è adottato in esecuzione della legge 29 settembre 2000, n. 300, che contiene norme di ratifica ed esecuzione di Atti internazionali elaborati in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea, e segnatamente della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. La citata legge 29 settembre 2000, n. 300, contiene, inoltre, una delega conferita al Governo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, da esercitare secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11.

In definitiva, dunque, l'intervento normativo appare giustificato dalla necessità di esercitare la delega suddetta e si pone in sintonia con l'ordinamento Comunitario, le cui linee di tendenza rimarcano appunto l'esigenza di prevedere forme di responsabilità delle persone giuridiche.

In tale direzione, e nel rispetto dei criteri formulati dal legislatore delegante, il decreto legislativo prevede la responsabilità delle persone giuridiche come conseguenza di determinate categorie di reato poste in essere a suo vantaggio da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell'ente attribuendo il compito del relativo accertamento al giudice penale, di regola nell'ambito dello stesso procedimento nel quale viene accertata la sussistenza o meno del reato presupposto.

La prospettiva, del tutto originale, nella quale si muove il decreto legislativo, chiarisce l'effetto dell'impatto della regolamentazione sulla disciplina, processuale e sostanziale, attualmente vigente che continuerà ad avere, rispetto al settore in esame, valenza applicativa generale, risultandone invece derogata per i peculiari aspetti disciplinati dal presente testo normativo.

Per le stesse ragioni il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

## **V - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMMINISTRATIVO**

Il presente decreto legislativo, che è emanato in esecuzione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha l'obiettivo - oltre che di dare esecuzione a quanto disposto dal legislatore delegato- di apprestare forme di tutela nei confronti di peculiari categorie di reati quando ne siano autori i rappresentanti o i responsabili di enti che si avvantaggino della condotta illecita.

Prevedendo la nuova normativa una forma di responsabilità degli enti che viene accertata dal giudice penale nell'ambito del procedimento per il reato commesso dalla persona fisica, il presente decreto legislativo non implica modifiche dell'apparato amministrativo esistente e quindi alcun onere organizzativo aggiuntivo rispetto all'esistente.

La previsione di una responsabilità, seppure amministrativa, in capo alle persone giuridiche, chiamate a rispondere delle violazioni conseguenti ai fatti illeciti sopra indicati con sanzioni pecuniarie ovvero interdittive, implica un certo onere organizzativo funzionale a predisporre le strutture dell'ente secondo moduli idonei ad escludere, da parte dei soggetti aventi responsabilità di amministrazione o rappresentanza, la commissione di determinate categorie di reati (artt. 6 e ss.).

Ne discende un conseguente onere finanziario cui, ovviamente, va aggiunto quello direttamente derivante dall'applicazione, nei confronti dell'ente, delle sanzioni previste in caso di violazione.

**RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**  
**PER REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

**(artt. 24, 25, 25 bis D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)**

**SOMMARIO:**

Premessa	pag. 117
Art. 24 d.lgs. n. 231/2001	pag. 119
Art. 25 d.lgs. n. 231/2001	pag. 127
Art. 25-bis d.lgs. n. 231/2001	pag. 132

**PREMESSA**

1. L'esame dei reati contemplati nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 postula una necessaria premessa di ordine generale in ordine alla qualifica soggettiva degli operatori bancari, elemento che assume particolare rilievo ai fini della configurabilità dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione contemplati nel decreto.

Come noto la riforma del codice penale avvenuta nel 1990, accogliendo la concezione funzionale-oggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, ha avallato le conclusioni cui erano già pervenute, alla fine degli anni '80, dottrina e giurisprudenza in ordine alla natura privatistica dell'attività bancaria ordinaria svolta dagli enti creditizi pubblici o privati, operanti in regime concorrenziale. Il Testo Unico bancario ha poi ulteriormente ribadito la validità di tale conclusione, confermando, all'art. 10, che "la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere di impresa".

Conseguentemente, ai dipendenti e funzionari degli enti creditizi nello svolgimento di operazioni inerenti all'ordinaria attività bancaria, quale ad esempio la raccolta del risparmio e/o l'erogazione del credito, non possono più essere attribuite le qualifiche soggettive di cui agli artt. 357 e 358 c.p.

Tuttavia, l'accoglimento della qualificazione privatistica della normale attività bancaria non esclude la connotazione pubblicistica di altre attività. In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto – pur sulla base di argomentazioni che invero a volte prescindono dal solido ancoraggio al dettato degli artt. 357 e 358 c.p. – che lo statuto penale della pubblica amministrazione possa essere applicato ai dipendenti e funzionari della banca per le attività che esulano dalla gestione ordinaria del credito, quali:

- a) operazioni che attengono alla *costituzione o all'estinzione dell'Ente*, al *funzionamento dei suoi organi statutari*, all'*esercizio dei poteri di organizzazione ed amministrazione degli utili* (cfr. Cass. pen., 18.12.1989, in *Riv. pen.*, 1989, 849);
- b) operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di *titoli del debito pubblico* (Cass. pen., S.U., 16.7.1987, Tuzet);
- c) operazioni svolte in campo *monetario, valutario, fiscale e finanziario*, in sostituzione di enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate: in tale categoria rientra, ad esempio, l'attività di riscossione dell'IVA (Cass. pen., sez. VI, 24.4.1997, Sbrocca);
- d) operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "*crediti di scopo legale*" e a quelle rientranti nel settore dei c.d. "*crediti speciali o agevolati*": "*questi tipi di credito – si è infatti rilevato – gravano in varia misura sulla finanza pubblica, normalmente sono erogati attraverso un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria, sono soggetti a revoca ed assistiti da privilegi e procedure particolari. Inoltre, le categorie dei destinatari e i presupposti per ottenerli sono stabiliti dalla legge e la loro gestione è affidata ad istituti speciali o a sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore*" (Cass. pen., S.U., 16.7.1987, Tuzet);
- e) operazioni relative all'erogazione dei *crediti agrari agevolati*. Al riguardo, si è infatti osservato che tali crediti assumono rilievo pubblicistico, anche dopo le modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico bancario, in quanto aventi natura di finanziamenti di scopo legale, il cui credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell'attività agricola (in questo senso, cfr. Trib. Milano, 15.1.1998, Oglio. Peraltro, in senso contrario, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 17.6.1985, Marocchini, che ha rilevato come l'attività di erogazione dei crediti agrari si esplica attraverso strumenti negoziali tipici del diritto privato, circostanza che induce ad escludere la natura pubblicistica di questa attività).

2. L'altra imprescindibile premessa che si ritiene di dover prospettare concerne i limiti oggettivi della responsabilità degli enti per i reati commessi dai dipendenti o dai soggetti posti in posizione apicale. Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 5 del decreto in esame, "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)."*

La norma, inoltre, al comma 2, esclude espressamente la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui le persone sopra indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

E' evidente dunque che i reati che saranno oggetto della successiva disamina potranno venire in considerazione ai fini che qui rilevano, comportando una responsabilità dell'ente, nelle sole ipotesi in cui il dipendente o il funzionario della banca abbiano agito non, eventualmente in danno dell'istituto, per arrecare a sé o ad altri un vantaggio, ma nell'interesse, esclusivo o concorrente, della banca stessa.

## ART. 24

### INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

#### **316-bis. Malversazione a danno dello Stato**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La disposizione in esame – unitamente a quelle contenute negli artt. 316 *ter* e 640 *bis* c.p. – è finalizzata alla repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che di quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. La figura delittuosa mira, in particolare, a punire tutti quei casi di abusi successivi all'erogazione di sovvenzioni (e, quindi, inidonei ad integrare il delitto di truffa in erogazioni pubbliche punito dall'art. 640 *bis*), consistenti nell'impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15.12.1992, Scotti, RV. 193155).

*Soggetto attivo* del reato è “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione” e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, comprese quelle figure – come, per esempio, le società a partecipazione statale – che operano all'interno di modelli organizzatori in cui la Pubblica Amministrazione interviene in maniera significativa, ma che, tuttavia, non possono certo essere annoverate tra i soggetti facenti parte dell'apparato organizzativo della P.A.

Più precisamente, si ritiene di dover escludere dal novero dei soggetti attivi del reato *de quo* soltanto quei soggetti che appartengono a quegli specifici settori della P.A. preposti alle procedure di erogazione e/o controllo delle sovvenzioni.

*Presupposto* del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore del soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Al riguardo, la nozione di *finanziamento pubblico* ricomprende tutti quei rapporti in cui la temporanea creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato. Indipendentemente, dunque, dalla denominazione assunta dalle singole erogazioni, queste dovranno avere due caratteristiche: l'aver per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica e l'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Più precisamente, la norma in esame distingue tra sovvenzioni, contributi (che la dottrina amministrativistica riconduce alla più ampia categoria delle sovvenzioni) e finanziamenti in senso stretto: *contributi* sono dei concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi e possono essere in conto capitale e/o conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi, consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare. La misura del contributo è determinata dalle singole leggi e varia in relazione a parametri prefissati. Le *sovvenzioni* sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione e possono avere carattere periodico o *una tantum*, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* e al *quantum* o di pura discrezionalità. I *finanziamenti* in senso stretto, viceversa, sono atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine, con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori e diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati cui fa riferimento l'art. 640 *bis* c.p., restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

Ai fini che qui rilevano, si evidenzia che, nell'ambito del finanziamento, il rapporto può essere bilaterale (in tal caso coinvolgendo solo l'Ente erogatore e il beneficiario) o trilaterale: in quest'ultima ipotesi si ha un rapporto complesso in cui il provvedimento di concessione accede ad un sottostante rapporto di credito fra soggetto destinatario del finanziamento ed istituto di credito speciale. L'intervento nel finanziamento pubblico dell'istituto di credito – sia esso pubblico o privato – non toglie al finanziamento stesso il carattere di erogazione pubblica in quanto l'agevolazione del credito erogato incide sullo Stato o sull'ente pubblico.

Le opere e le attività oggetto delle erogazioni devono essere di *pubblico interesse*, requisito la cui sussistenza è da valutarsi con riferimento non soltanto alla provenienza pubblica del finanziamento, ma, anche e soprattutto, alla natura dell'opera o dell'attività (cfr. Cass. pen., sez. VI, 21.8.1998, La Forgia, RV. 212238).

La *condotta*, punendo il fatto di chi non “destina” le somme ricevute a titolo di “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” alle finalità per cui sono state erogate, presuppone, come si è detto, l'avvenuta erogazione della sovvenzione pubblica e si sostanzia nella frustrazione dell'interesse pubblicistico sotteso alla medesima (cfr. Cass. pen., sez. VI, 17.9.1998, RV. 213047). In tale contesto, è irrilevante la *diversa finalità* a cui siano destinate le somme: *impiego totale o parziale delle somme a profitto proprio o altrui* (Cass. pen., sez. VI, 17.9.1998, Casentini); *risparmio sull'originario preventivo di spesa* (in tale ipotesi peraltro la dottrina ritiene sussistente il reato nel caso in cui sia ravvisabile un obbligo di rendiconto finanziario, il che comporta l'esistenza di un vincolo di destinazione anche quantitativo); ovvero *mancata utilizzazione delle somme finanziate*. Per quanto concerne tale ultima eventualità, peraltro, la dottrina distingue vari casi: si esclude ad esempio la sussistenza del reato nell'ipotesi in cui il beneficiario depositi le somme erogate su un conto transitorio infruttifero e, profilandosi ad esempio la difficoltà di dare subito esecuzione all'opera o all'attività finanziaria, avverta di ciò l'ente erogatore, chiedendo, nel contempo, istruzioni in ordine all'eventuale restituzione delle somme: in tal caso mancherebbe infatti il



requisito della destinazione delle somme ad una finalità diversa. A conclusione diversa deve invece pervenirsi per le ipotesi in cui le somme vengano depositate su conto fruttifero.

Controverso è invece il caso in cui le somme vengano destinate ad una *finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante l'erogazione*: la dottrina prevalente ritiene configurabile il reato nell'ipotesi di specie, posto che la fattispecie in esame sarebbe imperniata non già sulla frustrazione di un interesse pubblico generico, bensì su quella di un interesse specifico e vincolante. Nel caso di opere *realizzate in tutto o in parte anteriormente all'atto di erogazione*, ossia con anticipazione delle somme da parte del successivo beneficiario del finanziamento, si esclude la sussistenza del reato in esame, in considerazione del sostanziale rispetto delle finalità pubbliche.

Per quanto concerne i rapporti con il successivo art. 640 *bis* c.p., la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono possibile la configurabilità delle due figure in *concorso* tra loro: così, ad esempio, nell'ipotesi in cui il privato abbia ottenuto la sovvenzione mediante artifici o raggiri e poi non l'abbia destinata alla finalità prevista (cfr. Cass. pen., sez. I, 7.11.1998, RV. 211494). Peraltro, si è anche autorevolmente sostenuto l'applicabilità, in tali ipotesi, del solo art. 640 *bis* c.p., rappresentando, la mancata destinazione alle finalità previste dei fondi indebitamente percepiti, nell'ambito di una evidente progressione offensiva, un mero *post factum* non punibile.

#### **IPOTESI PROBLEMATICHE**

Per quanto concerne gli operatori bancari (siano essi funzionari o dipendenti), il reato in oggetto potrà configurarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni in oggetto siano, in qualsiasi forma e per finalità di interesse pubblico, erogate a favore dell'istituto bancario perché ne fruisca direttamente, per lo svolgimento di attività o la realizzazione di iniziative di rilievo pubblicistico; sia, ipotesi molto frequente, perché si faccia tramite, nell'ambito di un rapporto di tipo trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Nella prima ipotesi non sembra sussistere alcun problema in ordine alla configurabilità, in capo ai soggetti posti ai vertici dell'istituto, del reato in oggetto nel caso in cui la banca – ricevuti legittimamente i finanziamenti – non li destini alle finalità previste: in tal caso, ove sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 5 e 6 del decreto, si configurerà altresì una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente.

Più complessa appare l'ipotesi in cui la condotta illecita venga in essere nel caso in cui la banca sia chiamata solo a volgere una funzione di tramite nella procedura di erogazione di un finanziamento a favore di un privato. Infatti, posto che, nella maggior parte dei casi, i contributi cui fa riferimento l'art. 316 *bis* c.p. assumono la forma di *crediti di scopo legale*, ovvero *crediti speciali o agevolati*, ovvero ancora *crediti agricoli agevolati*, è evidente, per quanto si è in precedenza osservato, che la loro distrazione da parte di soggetti interni alla banca (intranei alla procedura di erogazione e non destinatari della medesima) comporterà la sussistenza, in luogo della fattispecie in esame e vista la ritenuta qualifica pubblicistica degli operatori bancari nello svolgimento di attività inerenti tali servizi, dei reati di *peculato*, *abuso d'ufficio* (eventualmente anche in concorso con il privato destinatario dell'erogazione) ovvero, ove ne sussistano i requisiti, *corruzione*. Al riguardo è importante notare che soltanto in quest'ultima ipotesi, unica, tra quelle citate, ad essere contemplata nel decreto in esame, la responsabilità per la condotta illecita del funzionario o del dipendente si estenderà anche, ai sensi dell'art. 25 del decreto, alla persona giuridica, ovviamente soltanto nell'ipotesi in cui l'operatore abbia agito nell'interesse o comunque a vantaggio della banca.

Sul punto, si precisa che una parte, invero minoritaria, della dottrina ritiene che, ove l'incaricato di pubblico servizio si appropria, in concorso con il privato, dei suddetti

finanziamenti, risponderà sia del reato di malversazione in danno dello Stato, sia dello specifico ulteriore delitto contro la pubblica amministrazione che venga eventualmente in considerazione: l'opinione, stante l'identità di beni giuridici sottesi alle fattispecie, appare però da respingere.

Diversamente, il reato in esame potrà configurarsi in capo all'operatore bancario (comportando, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, la responsabilità amministrativa della banca) ove – ipotesi invero remota – il finanziamento erogato dallo Stato per tramite dell'istituto bancario e distratto dall'operatore con la complicità del destinatario non assuma rilievo pubblicistico, non sussistendo in tale ipotesi la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al medesimo operatore addetto alla procedura.

### **316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

Tale disposizione normativa – dichiaratamente complementare rispetto a quella, più ampia, prevista dall'art. 640 bis c.p. – è stata di recente introdotta, nel contesto degli interventi legislativi in materia di frodi agli interessi statali e comunitari, al fine di punire una particolare modalità di realizzazione del reato di truffa in erogazioni pubbliche. La condotta prevede infatti le ipotesi in cui l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. Tali ipotesi non potevano essere fatte rientrare, salvo ingiustificabili forzature del dato normativo, tra le condotte sanzionate all'art. 640 bis: le une (quelle cioè attinenti ad ipotesi di uso o presentazione di documenti falsi) in quanto, secondo la dottrina e la più recente giurisprudenza, “il semplice mendacio non è idoneo ad integrare gli estremi degli artifici o raggiri” (Cass. pen., sez. II, 24.7.1997, in *Foro it.*, 1999, II, 130. In termini più espliciti, cfr. Cass. pen., 13.1.1998, RV. 209587: “la condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è perseguibile ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen. ove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi”); le seconde, posto che, per la prevalente dottrina, le ipotesi omissive, stante la natura vincolata della condotta prevista, non sarebbero riconducibili allo schema della truffa.

Per quanto concerne l'individuazione del *soggetto attivo*, si richiamano in questa sede le considerazioni già espresse nel commento all'art. 316 bis c.p.

Quanto all'*elemento oggettivo*, si nota che, per ragioni di semplificazione probatoria, la norma in esame introduce un reato di mera condotta, essendo sufficiente, ai fini della consumazione, il semplice utilizzo o presentazione di documentazione falsa, ovvero la

mancata comunicazione di un dato rilevante: si prescinde dunque del tutto dall'induzione in errore del soggetto passivo e dalla causazione di un danno concreto, elementi invece richiesti ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p.

Quanto all'oggetto della condotta si può fare rinvio a quanto già precisato *sub* art. 316 *bis*: infatti, ancorché la norma, oltre ai contributi e alle sovvenzioni, faccia riferimento anche ai "mutui agevolati" e ad "altre erogazioni dello stesso tipo", è evidente l'intento legislativo, comune alla precedente disposizione, di garantire la tutela di ogni possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie, prescindendo da ogni criterio puramente nominalistico.

#### **IPOTESI PROBLEMATICHE**

Valgono, al riguardo, le considerazioni già espresse in ordine alla possibilità di configurare il reato in esame in capo agli operatori bancari: pertanto, la banca sarà chiamata anch'essa a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Nell'ipotesi in cui soggetto attivo del reato sia invece un cliente della banca, la responsabilità dell'ente sussisterà nell'ipotesi in cui taluno dei suoi dipendenti o funzionari sia concorso nel reato di questi, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'istituto. Al riguardo, giova precisare che la mera, colposa omissione di controlli da parte della banca deputata all'erogazione del finanziamento non si ritiene possa valere a configurare la responsabilità dell'ente: sia perché gli artt. 316 *bis* e 316 *ter* richiedono la sussistenza del dolo, sia e soprattutto in quanto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., ai fini della configurabilità di una responsabilità per omesso controllo, occorre che sussista un preciso obbligo giuridico di impedire il reato, non ravvisabile nel caso di specie.

Si ribadisce peraltro che, ove il contributo rientri tra quelli la cui gestione comporta la sussistenza in capo all'operatore bancario della qualifica di incaricato di pubblico servizio, il dipendente o il funzionario risponderanno, eventualmente in concorso con il privato, dei reati di peculato, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio o corruzione. Soltanto in tale ultima ipotesi potrà ravvisarsi, ai sensi dell'art. 25 del decreto, una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente.

#### **640. Truffa**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La disposizione in esame è presa in considerazione, al fine di fondare una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente, con esclusivo riferimento alle ipotesi

aggravate di cui al comma 2, n. 1, e dunque nel caso in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero, ipotesi di scarso rilievo ai fini che qui interessano, col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Per quanto concerne gli elementi strutturali del reato, la fattispecie prevede un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, determini due diversi e complementari eventi: l'induzione di taluno in errore, da cui consegue, a seguito del compimento di un atto di disposizione patrimoniale, un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la vittima.

Per quanto concerne l'ipotesi aggravata che qui viene in considerazione, è opportuno ribadire che la responsabilità della banca per reati commessi dai suoi dipendenti e funzionari può venire in considerazione solo ove il reato sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente: pertanto, si deve preliminarmente escludere dall'oggetto del presente esame l'ipotesi in cui la banca sia *soggetto passivo* del reato posto in essere da un suo dipendente, ipotesi che, come noto, è considerata in modo contrastante dalla giurisprudenza che ha talvolta ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 640 comma 2, n. 1 (cfr. Cass. pen., 16.3.1992, Guerrieri, RV. 189488).

#### **IPOTESI PROBLEMATICHE**

La casistica collegata a tale ipotesi di reato può dirsi, invero, assai ampia: i dipendenti e, ancor più, i funzionari degli istituti bancari, non diversamente da qualsiasi altro soggetto privato, ovvero anche in concorso con questo, possono integrare in vari modi la fattispecie in esame: si pensi, ad esempio, a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero di amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente. In tutte queste ipotesi, ove il reato sia commesso dal dipendente o dal funzionario dell'ente a vantaggio o nell'interesse della banca, potrà astrattamente configurarsi, quanto meno dal punto di vista oggettivo, una concorrente responsabilità dell'istituto in sede penale.

Conformemente a quanto più volte ribadito, occorre precisare che il reato in esame non potrà essere imputato all'istituto creditizio ai sensi del decreto n. 231 del 2001 in tutte le ipotesi in cui possa ravvisarsi un interesse pubblicistico affidato alla tutela o comunque alla gestione della banca: il riferimento, strettamente consequenziale alle osservazioni compiute in premessa, è agli illeciti astrattamente configurabili da parte di funzionari o dipendenti in relazione, ad esempio, alle operazioni che attengono all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di *titoli del debito pubblico*, ovvero alle operazioni svolte in campo *monetario, valutario, fiscale e finanziario* (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui, attraverso artifici contabili, l'operatore di sportello distraega, in favore della banca, somme versate dai contribuenti e incassate nell'ambito dell'attività di riscossione dell'IVA). In tali casi, infatti, per quanto più volte osservato, troveranno applicazione, in luogo dell'ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, le norme in materia di peculato (ove il soggetto abbia il possesso o comunque la disponibilità del bene) o abuso d'ufficio.

Peraltro, in un'ottica di estremo rigore e nell'intento di colmare le lacune del decreto in esame, si può ipotizzare che la giurisprudenza, in sede di applicazione della nuova normativa e al fine di estendere la responsabilità del singolo operatore all'intera struttura sociale, ritenga di poter ipotizzare in tali casi la sussistenza di entrambi i reati (peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato), stante la diversa oggettività giuridica che li contraddistingue.

#### **640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La disposizione in esame si inserisce nel contesto cui si è già fatto cenno delle norme in materia di repressione delle frodi commesse da privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche.

Per quanto concerne la condotta ed il soggetto attivo si rinvia a quanto già osservato in materia di truffa, cui l'art. 640 bis fa espresso richiamo: al riguardo, si segnala che la giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie in esame, nonostante la formulazione letterale della norma e il tenore della rubrica, costituisca una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante (cfr. Cass. pen., 27.10.2000, Biffo, RV. 217130. In senso opposto, tuttavia, cfr. Cass. pen., 17.4.2000, Volpe, RV. 217105).

Quanto all'oggetto materiale della frode, questo consiste in ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati. Come più volte evidenziato, caratteristiche comuni di tali forme di erogazione sono: la provenienza dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee e la rilevanza pubblica dell'operazione, che giustifica l'onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e chi le riceve.

#### **IPOTESI PROBLEMATICHE**

In ordine a tale aspetto si rinvia a quanto ripetutamente osservato, con particolare riferimento al commento agli artt. 316 ter e 640, ipotesi, si è detto, complementari, quanto alla condotta, a quella in esame.

#### **640 ter. Frode informatica**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L'interferenza può realizzarsi in

varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento dell'uomo avviene sulla memoria di un elaboratore, di talché la fattispecie, pur figlia della più generale figura della truffa, da questa si discosta non richiedendo l'elemento dell'induzione in errore di un soggetto, posto che in tal caso l'arricchimento patrimoniale consegue alla forzatura di un sistema informatico. Occorre peraltro sottolineare che la fattispecie in oggetto assume rilievo, ai fini della presente indagine, soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quanto alla *condotta*, essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico (apparecchi che forniscono beni o servizi e sono gestiti da un elaboratore, quali, ad esempio, distributori automatici di banconote), ovvero nell'intervenire (in qualsiasi modo), *senza averne il diritto*, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Così, ad esempio, costituisce un intervento senza diritto sui dati contenuti in un sistema informatico la modificazione delle informazioni relative alla situazione di un conto corrente, intestato ad un ente pubblico, sul quale si riflettono le conseguenze dell'operazione economica realizzata da chi ha conseguito abusivamente l'accesso al sistema: si pensi in particolare, ma non solo, ai servizi, sempre più diffusi, di *home banking*, attraverso i quali i clienti possono eseguire una serie di operazioni bancarie – come disporre del denaro depositato sul proprio conto per pagare fatture o per effettuare bonifici – servendosi del proprio computer domestico ed accedendo al sistema informatico della banca attraverso un apposito codice di identificazione.

#### **IPOTESI PROBLEMATICHE**

Si tratta, all'evidenza, di una norma di particolare interesse per quanto concerne l'attività degli operatori bancari che, sempre più di frequente, si svolge attraverso l'impiego di tecnologie avanzate e strumenti informatici.

Data la recente introduzione della norma, la giurisprudenza non è stata ancora in grado di elaborare una casistica dalla quale si possano trarre elementi per l'analisi dei rischi connessi a tale reato. L'esperienza straniera ci consente però di delineare alcune ipotesi problematiche di un certo interesse: in Germania, ad esempio, si è verificato un caso, certamente riconducibile alla fattispecie in esame sotto il profilo della alterazione di un sistema informatico, in cui, al fine di non lasciare tracce di alcune operazioni di ingente ammontare, i dirigenti di una banca alteravano la procedura di registrazione elettronica dei contratti valutari conclusi, attivando l'apposito comando di interruzione, disponibile sulla tastiera del computer: l'operazione veniva quindi registrata sul nastro perforato, sulla cui base l'elaboratore centrale redigeva il bilancio della banca.

**ART. 25**  
**CONCUSSIONE E CORRUZIONE**

**317. ConcuSSIONE**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

**ESAME DELLA FATTISPECIE**

La pertinenza di tale fattispecie al tema in esame è inevitabilmente connessa alle osservazioni svolte in premessa: è chiaro infatti che, irrilevanti i casi in cui la banca sia soggetto passivo del reato, una responsabilità concorrente della banca si delinea solo nell'ipotesi in cui l'operatore bancario, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscano la qualifica di cui all'art. 358 c.p., costringa o induca taluno a farsi dare o promettere – nell'interesse o a vantaggio della banca – denaro o altra utilità.

Più in particolare, la *condotta* del reato in esame consiste nell'abuso dei poteri o della qualità, ossia nella strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse al fine immediato di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

**IPOTESI PROBLEMATICHE**

L'ipotesi in oggetto potrà dunque ricorrere, nell'ambito dell'attività svolta dagli operatori bancari, in relazione a tutte quelle operazioni per le quali sussista la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio: si pensi ad esempio al caso in cui l'operatore, dipendente di una banca delegata da una pubblica amministrazione all'erogazione di una sovvenzione a favore di un privato, pretenda, per la corresponsione del dovuto, una percentuale sull'ammontare complessivo dell'erogazione, pena il mancato versamento della stessa, sulla base dell'inesistente e pretestuosa mancanza di requisiti formali. In tali ipotesi, vale la pena ribadirlo, ai fini della sussistenza di una concorrente responsabilità della banca, è necessario che l'operatore, funzionario o dipendente, agisca, in via concorrente o autonoma, nell'interesse o a vantaggio dell'istituto creditizio.

**318. Corruzione per un atto d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

**319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di*

*ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

### **319 bis. Circostanze aggravanti**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

### **320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

### **321. Pene per il corruttore**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

### **322. Istigazione alla corruzione**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

### **322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*



3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

L'ipotesi in oggetto appare più problematica rispetto a quella di concussione precedentemente analizzata, potendo la responsabilità dell'ente sussistere sia nel caso in cui l'operatore bancario assuma la veste del corruttore, sia nel caso in cui assuma – con esclusivo riferimento alle ipotesi, indicate in premessa, di sussistenza dei requisiti soggettivi – quella del corrotto.

Per tale ultima ipotesi, valgono le stesse considerazioni formulate con riferimento alla fattispecie di concussione, con un'unica precisazione: ai sensi dell'art. 320, le pene previste per il delitto di cui all'art. 319 (c.d. corruzione propria, ossia quella che comporta, da parte del soggetto qualificato, il compimento di un "atto contrario ai doveri d'ufficio") si estendono anche ai soggetti incaricati di un pubblico servizio; le pene previste invece dall'art. 318 (c.d. corruzione impropria, ossia quella che si verifica quando oggetto del mercimonio è un "atto conforme ai doveri d'ufficio" del pubblico ufficiale) si estendono soltanto agli incaricati di pubblico servizio che siano altresì pubblici dipendenti: pertanto, il reato di cui all'art. 318 c.p. non potrà configurarsi (con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente) nelle ipotesi in cui l'operatore bancario accetti denaro per il compimento di atti conformi ai doveri del suo ufficio, ovviamente inerenti ad attività connotate da rilievo pubblicistico.

Per quanto concerne invece l'ipotesi in cui l'operatore bancario agisca nelle vesti di corruttore (dunque come privato), occorre precisare che questi, stante il dettato dell'art. 321, nei casi di c.d. corruzione impropria, ossia in relazione al compimento di atti dell'ufficio, risponderà solo nell'ipotesi in cui il pagamento o la promessa avvengano prima del compimento dell'atto, ossia nei casi di c.d. corruzione impropria antecedente.

Sempre in ordine all'ipotesi in esame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 322 bis, richiamato nel decreto, la veste del corrotto può oggi essere assunta anche da soggetti appartenenti non solo all'amministrazione statale, ma anche a quella di organismi di livello internazionale dell'Unione europea.

Precisati i profili soggettivi della fattispecie, si ricorda, in estrema sintesi, che il reato in esame si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo atto a

viziarne o eliderne la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocuenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

Quanto alla *condotta* del reato in esame, come si è osservato essa si distingue a seconda che la promessa o la dazione dell'indebito vantaggio avvengano prima (corruzione antecedente) o dopo il compimento dell'atto (corruzione susseguente); nonché a seconda che oggetto del mercimonio sia un atto proprio dell'ufficio del pubblico agente (corruzione impropria), ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio del medesimo (corruzione propria).

### **PROFILI PROBLEMATICI**

Rinviando a quanto già osservato nel commentare la fattispecie di concussione in ordine alle ipotesi in cui l'operatore bancario assuma la veste del corrotto (ipotesi che, come si è detto, postula la sussistenza in capo al medesimo della qualifica di incaricato di pubblico servizio), rimangono da esaminare le ipotesi in cui i funzionari o dipendenti dell'istituto agiscano, nell'interesse dello stesso, quali corruttori di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si tratta, come noto, di ipotesi non infrequenti nella prassi e diffuse anche sul piano internazionale, tanto da indurre il legislatore ad ampliare il novero dei possibili "corrotti" anche ai funzionari di organismi sovranazionali.

L'esperienza degli ultimi anni ha portato alla luce numerosi episodi di corruzione di pubblici amministratori, parlamentari o magistrati realizzati da organi direttivi di società e persone giuridiche nell'intento di assicurare all'ente vantaggi illeciti di vario genere ovvero di evitare pregiudizi, quali quelli derivanti, ad esempio, dall'esecuzione di provvedimenti di natura sanzionatoria o comunque pregiudizievoli, ovvero da accertamenti amministrativi (quali, ad esempio, quelli fiscali, antinfortunistici o da parte di autorità garanti o organismi ispettivi).

Per quanto concerne in particolare gli operatori bancari, settori particolarmente problematici, oltre a quelli già citati, sono quelli connessi alla attribuzione, da parte della pubblica amministrazione, di sovvenzioni e contributi, ovvero concessioni, abilitazioni o autorizzazioni di vario genere, ipotesi in cui spicca, ovviamente, quella inerente l'esercizio stesso di attività relative alla gestione del credito. Vengono ancora in considerazione attività inerenti la stipulazione di contratti, connotati da riflessi pubblicistici, con la pubblica amministrazione (ipotesi che comporta sia per l'ente che per la persona fisica un aumento della pena prevista), nonché i settori relativi ai rapporti con la Banca d'Italia, con la Consob o con le già citate autorità garanti.

In tali ipotesi, ove gli organi di gestione dell'istituto creditizio, al fine di assicurare all'ente l'indebito vantaggio, derivante, ad esempio dall'assunzione o l'approvazione di provvedimenti favorevoli, ovvero dall'accelerazione di pratiche in corso, ovvero ancora dal ritardo o dall'omissione di provvedimento sfavorevoli alla banca (quali ad esempio revoche di benefici o controlli ispettivi), corrispondano o promettano ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità, potrà configurarsi una responsabilità dell'ente, congiunta ovviamente a quella delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 25 del decreto.

### **319-ter. Corruzione in atti giudiziari**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La norma in esame introduce un autonomo reato di corruzione, che si caratterizza rispetto a quelli precedentemente esaminati sotto il profilo del dolo specifico, che consiste nel fine di favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, finalità particolarmente riprovevole che giustifica l'aumento di pena previsto dalla norma.

E' evidente che, ai fini che qui rilevano, l'operatore bancario potrà assumere, in relazione a tale ipotesi di reato, soltanto la veste di corruttore, dato che la particolare finalità prevista dalla norma individua con sufficiente precisione il novero dei possibili corrotti in tutti coloro che esercitano una funzione giudiziaria: del resto, l'art. 320, nel richiamare le norme applicabili ai fatti corruttivi posti in essere dall'incaricato di pubblico servizio, non menziona l'art. 319 *ter* c.p.

La responsabilità della persona giuridica potrà dunque sussistere per quei fatti corruttivi posti in essere dai suoi dipendenti e funzionari per favorire o danneggiare una parte in un processo: sul punto, si ricorda che parte di un processo civile è qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei confronti della quale sia stata promossa una domanda giudiziale. Quanto al processo penale, sono parti l'imputato, l'indagato, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa, il civilmente obbligato per l'ammenda ed il Pubblico Ministero.

#### **PROFILI PROBLEMATICI**

Da quanto fin qui evidenziato appare evidente che risponderà del reato in esame – congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto – l'istituto di credito che, coinvolto (quale responsabile civile, civilmente obbligato, attore, convenuto ovvero corresponsabile ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001) in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.

Analoga situazione potrà altresì verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della banca, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

## ART. 25 BIS

### FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

Gli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p., richiamati dall'art. 25 bis del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, introdotto dal D.L. 25.9.2001, n. 350, si inquadrano nel contesto della tutela della *fede pubblica*, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

In particolare, le norme penali richiamate dall'art. 25 D.lgs, n. 231 del 2001 fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto: monete (artt. 453, 454, 455, 457 c.p.); valori di bollo (art. 459, 464 c.p.); carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario (460, 461 c.p.). Oggetto materiale del reato è – innanzitutto e principalmente – la *moneta*, sia estera che nazionale, avente corso legale nello Stato o all'estero e che dunque assolve alla funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. L'art. 458 c.p. – non richiamato nel decreto in esame ma avente certamente efficacia generale – equipara, agli effetti della legge penale, le carte di pubblico credito alle monete: ai sensi del comma 2 della citata norma, per carte di pubblico credito si intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emessa dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse dai istituti a ciò autorizzati (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore emesse dal Governo). Inoltre, ai sensi dell'art. 52 *quater* del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, introdotto dal citato D.L. 25.9.2001, n. 350, alle monete aventi corso legale nello Stato sono state equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale. L'equiparazione, ovviamente, ha efficacia in relazione ai reati commessi prima del 1 gennaio 2001, posto che, dopo tale data, l'euro acquisterà corso legale, con conseguente pacifica integrazione, per le ipotesi di falsificazione, dei reati previsti dal Titolo VII del Libro II del codice penale.

#### **453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:*

- 1. chiunque contraffà monete nazionali (art. 458) o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

1) *contraffazione*, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;

2) *alterazione*, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore;

3) *introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione*. La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata; la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta. In tutte le ipotesi considerate da ultimo è necessario che il soggetto agente operi con la coscienza e volontà di trattare con un falsario o con un intermediario, ma si badi bene, non in esecuzione di un piano congegnato con l'autore materiale delle falsità (in quanto in tal caso risponderebbe, a titolo di concorso, nei reati di alterazione e contraffazione posti in essere dal falsario) bensì in forza di un accordo momentaneo;

4) *acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione*: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

### **PROFILI PROBLEMATICI**

Per quanto riguarda i comportamenti tenuti dagli operatori bancari, eventuali profili di responsabilità per la persona giuridica possono prospettarsi, in particolare, in relazione alle condotte individuate nel n. 3) e 4) dell'art. 453 c.p., essendo invece remota la possibilità che soggetti interni ad un istituto creditizio pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Le ipotesi descritte nei n. 3 e 4 presentano maggiori rischi per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: è astrattamente possibile, infatti, che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all'ente creditizio.

### **454. Alterazione di monete**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.*

### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La fattispecie descritta nell'art. 454 c.p. prevede due ipotesi di reato: il caso di colui che, rispetto alle monete indicate sub art. 453, le alteri facendone scemare il valore con qualsiasi mezzo (ad esempio sostituendo il materiale utilizzato con uno di qualità inferiore) e quello di colui che, rispetto alle monete così alterate, commette uno dei fatti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 453 c.p.

In ordine a tale fattispecie, non emergono profili problematici connessi con l'esercizio dell'attività bancaria, salvo quelli già in precedenza evidenziati in relazione all'ipotesi di reato da ultimo considerata.

#### **455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

La previsione contenuta nell'art. 455 si riferisce ad un'ipotesi pressoché analoga a quella descritta nell'art. 453, n. 3 e 4, con la sola, significativa differenza costituita dalla mancanza del requisito del concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione richiesto nella fattispecie precedentemente esaminata.

Di particolare rilievo, ai fini del presente esame, è l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico. Parte della giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che, per l'integrazione della fattispecie in esame, non occorra un'assoluta conoscenza della falsità delle monete nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il semplice dubbio in ordine alla loro natura (Cass. pen., 24.4.1990. Morabito, in *Giust. pen.*, 1991, II, 474). L'insussistenza di elementi che inducano a ritenere l'esistenza di tale forma di dolo eventuale, consistente per l'appunto nel dubbio in ordine alla genuinità dei valori trattati, condurrà all'applicazione della meno grave ipotesi prevista dall'art. 457 c.p.

#### **PROFILI PROBLEMATICI**

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

#### **457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

*Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate di spendita di monete false in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi

considerata, dunque, il soggetto attivo acquista contezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

#### **PROFILI PROBLEMATICI**

La fattispecie in esame presenta profili di rischio analoghi a quelli già evidenziati in merito all'ipotesi di cui all'art. 455, pur con le differenze dovute al particolare atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato qui considerato. E' pertanto possibile che l'operatore bancario, ricevute in buona fede banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto, al momento dell'incasso, consapevolmente decida poi, a vantaggio dell'istituto o semplicemente per evitare i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi, di utilizzarle nelle operazioni di sportello, mettendole in tal modo in circolazione.

#### **459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

#### **464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

Le norme in esame, nell'ambito delle disposizioni volte alla tutela della fede pubblica, mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i *valori di bollo*. In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

In ordine alla condotta, si rinvia pertanto a quanto già osservato in sede di commento agli artt. 453 e 455 c.p.

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

#### **PROFILI PROBLEMATICI**

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale del reato in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tale fattispecie.

#### **460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.*

#### **461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

#### **ESAME DELLA FATTISPECIE**

Nelle due ipotesi di reato considerate si attua una tutela indiretta della pubblica fede, mediante la configurazione di reati autonomi volti a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

#### **PROFILI PROBLEMATICI**

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale del reato in esame (carta filigranata, filigrana, strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione, ologrammi o altri componenti della moneta destinati a garantirne l'autenticità), si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tale fattispecie.